

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO GRUPPO ITALGEN

*ai sensi dell'art. 6, 3° comma,
del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

*«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300»*

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Italgen Spa e adottato dalle società del Gruppo
Italgen in data 28 aprile 2023 e successivamente aggiornato in data 21 gennaio 2026**

**Recepisce il Modello di Italgen Spa approvato dal Consiglio di Amministrazione in data
7 marzo 2005 e modificato in data 21 dicembre 2010, 20 luglio 2017, 11 aprile 2019,
7 maggio 2020 e 10 maggio 2021**



INDICE

Definizioni

IL MODELLO DEL GRUPPO ITALGEN

PARTE GENERALE

1. Natura e finalità del Modello
2. Processo di adozione del Modello
3. Elementi essenziali e strumenti di attuazione del Modello
4. Reati rilevanti per il Gruppo Italgen
5. Destinatari del Modello e attività di formazione
6. Modifiche e aggiornamento del Modello
7. Organismo di Vigilanza e obblighi informativi
8. Gestione delle segnalazioni
9. Sistema sanzionatorio
10. Prestazione di servizi infragruppo

PARTE SPECIALE

11. DECALOGO DEI PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO

12. MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO TRASVERSALI A TUTTE LE CATEGORIE DI REATO

I) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

13. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
14. Misure di prevenzione e controllo

II) REATI SOCIETARI

15. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
16. Misure di prevenzione e controllo

III) ABUSI DI MERCATO

17. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

18. Misure di prevenzione e controllo

IV) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, AUTORICICLAGGIO DI BENI O

UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA;

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA;

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

19. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

20. Misure di prevenzione e controllo

V) REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

21. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

22. Misure di prevenzione e controllo

VI) CRIMINALITÀ INFORMATICA

23. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

24. Misure di prevenzione e controllo

VII) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE DA INFORTUNI SUL LAVORO

25. Politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro

26. Identificazione dei fattori di rischio e della normativa di riferimento

27. Struttura organizzativa preposta alla sicurezza sul lavoro

28. Sistema aziendale per il rispetto degli obblighi normativi

29. Sistema di registrazione

30. Sistema disciplinare

31. Vigilanza, controlli e riesame del sistema

VIII) REATI AMBIENTALI

32. Politica per l'ambiente

33. Identificazione delle attività a rischio e della normativa di riferimento

34. Struttura organizzativa preposta

35. Sistema aziendale per il rispetto della Politica Ambientale e degli obblighi normativi

36. Sistema disciplinare

37. Vigilanza, controlli e riesame del sistema

IX) REATI TRIBUTARI

38. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

39. Misure di prevenzione e controllo

X) REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

40. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

41. Misure di prevenzione e controllo

XI) DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO DI AUTORE

42. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

43. Misure di prevenzione e controllo

XII) REATI CONTRO GLI ANIMALI

44. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

45. Misure di prevenzione e controllo

XIII) REATI IN MATERIA DI ACCISE

46. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

47. Misure di prevenzione e controllo

ALLEGATI:

A. IL D. LGS. 231/2001. PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ E SANZIONI

B. ELENCO REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI PER IL GRUPPO ITALGEN

C. CODICE ETICO

D. POLITICHE DI SOSTENIBILITÀ

DEFINIZIONI

- A) **Decreto**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- B) **TUF**: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- C) **Reati**: i reati di cui agli artt. 24, 24-*bis*, 24-*ter*, 25, 25-*bis*.1, 25-*ter*, 25-*sexies*, 25-*septies*, 25-*octies*, 25-*octies*.1, 25-*novies*, 25-*decies*, 25-*undecies*, art. 25-*quiquiesdecies*, 25-*sexiesdecies*, 25-*septiesdecies*, 25-*duodevicies* e 25-*undevicies* del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-*quiquies* del TUF;
- D) **GRUPPO ITALGEN**: Italgen S.p.a. e le società italiane controllate direttamente o indirettamente da ITALGEN S.p.A., ai sensi dell'art. 2359 c.c. (il gruppo); E) **GRUPPO ITALMOBILIARE**: le società italiane controllate direttamente o indirettamente da ITALMOBILIARE S.p.A., ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- F) **Modello**: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo;
- G) **Soggetti apicali**: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società;
- H) **Dipendenti**: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (e quindi tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con la Società);
- I) **Organismo di Vigilanza**: l'organismo previsto dall'art. 8 del presente modello.

IL MODELLO del GRUPPO ITALGEN

PARTE GENERALE

1. Natura e finalità del Modello

Con l'adozione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il "Modello") il GRUPPO ITALGEN intende conformarsi ai principi ispiratori del D.lgs. 231/01 (il Decreto) e darne piena attuazione, nonché rendere più efficace il sistema dei controlli e di *Corporate Governance*, in particolare rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati per i quali sussiste una responsabilità ai sensi e agli effetti di legge.

Il presente Modello costituisce regolamento interno delle società appartenenti al GRUPPO ITALGEN ed è vincolante per le medesime e per tutti i soggetti destinatari, come definiti nel successivo § 5. Il presente Modello è ispirato alle *Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo* elaborate da CONFINDUSTRIA nel documento del 7 marzo 2002 e successivi aggiornamenti.

Il presente Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di ***procedure di prevenzione e attività di controllo***, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto, nonché misure idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività nel costante rispetto della legge e delle regole, individuando ed eliminando tempestivamente situazioni di rischio.

Il presente Modello costituisce elemento essenziale del sistema di *Corporate Governance* del GRUPPO ITALGEN e contribuisce, pertanto, al conseguimento dei seguenti obiettivi aziendali:

- a) la diffusione e affermazione di una **cultura di impresa improntata alla legalità**, con l'espressa riprovazione da parte delle società del GRUPPO ITALGEN di ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- b) la diffusione di una **cultura del controllo**, che deve presiedere al raggiungimento

degli obiettivi che, nel tempo, il GRUPPO ITALGEN si pone;

- c) la previsione di un'efficiente ed equilibrata **organizzazione** dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all'informazione interna ed esterna;
- d) una **adeguata informazione** dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato o per conto del GRUPPO ITALGEN in merito alle attività che comportano il rischio di realizzazione di reati e alle conseguenze sanzionatorie che possono derivare a essi o alle società del GRUPPO ITALGEN per effetto della violazione di norme di legge o di disposizioni interne della Società.

2. Processo di adozione del Modello

2.1. Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Italgen S.p.a. con deliberazione del 28 aprile 2023 e modificato successivamente in data 21 gennaio 2026. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Italgen S.p.a. comunica l'adozione del presente Modello, unitamente al *risk assessment* che ne costituisce presupposto, agli organi gestori delle società controllate appartenenti al GRUPPO ITALGEN. Gli organi gestori delle società controllate, tramite sottoscrizione per accettazione della informativa ricevuta da Italgen S.p.a. adottano il presente Modello.

Il presente Modello si pone in continuità con il Modello precedentemente adottato da Italgen S.p.a. con deliberazione del 7 marzo 2005 e modificato successivamente in data 21 dicembre 2010, 20 luglio 2017, 11 aprile 2019, 7 maggio 2020 e 10 maggio 2021

2.2. Il Modello si fonda su un processo preliminare di *risk assessment*, che ha consentito alla controllante Italgen S.p.A. fin dalla prima adozione e per le altre società del GRUPPO ITALGEN con l'adozione del presente documento di individuare, con riferimento alle attività di tutte le società del gruppo e tenuto conto dell'organizzazione di ciascuna di esse, i profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto.

In particolare, il processo ha compreso le seguenti attività:

- identificazione dei processi e attività aziendali in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto;
- auto-autovalutazione dei rischi (c.d. *risk self assessment*) di commissione di reati e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti illeciti;

- identificazione di adeguati presidi di controllo necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;
- analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione interna delle responsabilità.

I risultati di tutto il processo preliminare all'adozione del presente Modello sono formalizzati in documentazione agli atti delle società, che qui si intende integralmente richiamata. Il GRUPPO ITALGEN si impegna ad aggiornare il *risk assessment* in caso di novità normative, modifiche alla propria organizzazione, sviluppo di nuove attività o acquisizione di nuove società nell'ambito del gruppo che possano comportare nuovi rischi ai sensi del Decreto.

2.3. Il presente Modello è così strutturato:

- **PARTE GENERALE** che comprende: le caratteristiche e le componenti essenziali del Modello, i suoi destinatari, la disciplina delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, il sistema dei flussi informativi, il sistema delle segnalazioni, il sistema sanzionatorio, gli obblighi di comunicazione e di formazione del personale.
- **PARTE SPECIALE** che comprende:
 - il decalogo dei principi generali di attuazione del Modello
 - le misure di prevenzione e controllo trasversali a tutte le categorie di reato
 - per *ciascuna categoria di reato*: le **attività sensibili** (quelle nell'ambito delle quali è potenzialmente possibile la commissione di uno dei reati rilevanti per il Decreto) e le **misure di prevenzione e controllo** che il GRUPPO ITALGEN si impegna ad implementare per la prevenzione del rischio specifico che sia commesso uno dei reati appartenenti alla categoria considerata.
- **ALLEGATI:**
 - A. Il D. Lgs. 231/2001. Presupposti della responsabilità e sanzioni;
 - B. Elenco dei reati presupposto rilevanti per il GRUPPO ITALGEN;
 - C. Codice Etico;
 - D. Politiche di Sostenibilità.

3. Elementi essenziali e strumenti di attuazione del Modello

3.1. Il presente Modello si integra ed è attuato da strumenti attraverso cui il GRUPPO ITALGEN definisce i propri obiettivi, prende le decisioni, gestisce le attività di *business*, monitora i risultati e mitiga i rischi aziendali.

3.2. Costituiscono **elementi essenziali** del Modello:

- il **risk assessment** nel quale sono mappati:
 - le categorie di reato potenzialmente interessate da ciascuna delle attività sensibile;
 - le attività sensibili collegate a ciascuna categoria di reato;
 - i processi operativi aziendali potenzialmente interessati dai rischi evidenziati e presidiati dal Modello;
 - le Funzioni/Direzioni aziendali coinvolte nella gestione delle attività sensibili;
 - le procedure operative e altre misure di controllo formalizzate dalla Società a presidio dei rischi identificati
- il **Decalogo dei principi generali di attuazione del Modello**, di cui al successivo § 11 della Parte Speciale, che elenca i principi fondamentali che devono guidare tutte le misure di prevenzione e controllo;
- un idoneo **sistema di controllo interno**, garantito, ove la dimensione della singola società non lo consentano, anche da prestazioni di servizio fornite dalla capogruppo Italgen Spa o dalla funzione di Internal Audit del Gruppo Italmobiliare;
- gli **strumenti governance operativa** che comprendono, in funzione della struttura e della dimensione delle società appartenenti al gruppo, il *sistema di organizzazione*, il *sistema dei poteri* e il *corpo procedurale operativo* che governa le attività e i processi a rischio di cui alla Parte Speciale del presente Modello;
- il **Codice Etico**, che declina i principi di comportamento che devono guidare tutti i dipendenti nello svolgimento delle rispettive mansioni, in allegato sub. C;
- le **Politiche di Sostenibilità**, in allegato sub. D, che estendono e integrano il Codice Etico e che sono costituite da “Principi guida” ulteriormente dettagliati in quattro politiche dedicate: Salute e sicurezza, Ambiente e risorse, Diritti e società, Qualità e responsabilità;
- la **Carta dei Fornitori**, che declina per i fornitori e gli appaltatori le disposizioni stabilite per l’instaurazione dei rapporti commerciali dal Codice Etico, dalle

Politiche di Sostenibilità e dagli altri strumenti di governance;

- le **Linee Guida Anti-corruzione**, che sintetizzano in un quadro sistematico di riferimento i principi e le regole di comportamento anti-corruzione stabilite dalla legge, dal Codice Etico e dal presente Modello;
- le attività di **sensibilizzazione e formazione** di tutti i destinatari del Modello;
- la nomina di un **Organismo di Vigilanza** a cui è attribuito il compito specifico di vigilare sul corretto funzionamento del presente Modello;
- i **meccanismi di segnalazione** (c.d. *whistleblowing*) degli illeciti di cui al Decreto e delle violazioni al Modello e del Codice Etico;
- il **sistema di verifica** di funzionamento del Modello;
- un **sistema sanzionatorio** finalizzato a sanzionare gli illeciti ai sensi del Decreto e le violazioni del Modello e del Codice Etico.

3.3. Il presente Modello si integra con gli altri strumenti diretti a regolamentare il governo della Società - le politiche, i codici, la struttura organizzativa, il sistema di deleghe e procure, i processi e i sistemi di gestione dei processi - attraverso cui la Società definisce gli obiettivi - prende le decisioni, gestisce le attività di business, monitora i risultati e mitiga i rischi aziendali.

3.4. Il sistema di **Governance Operativa** è articolato nelle seguenti componenti:

- Sistema Organizzativo
- Sistema dei Poteri
- Sistema delle Procedure

Il **sistema di procedure** definisce i flussi informativi, le attività e le responsabilità delle Funzioni e dei ruoli aziendali, con il principale scopo di coniugare le attività operative e gli obiettivi di business alle esigenze di *compliance*, coerentemente con il presente Modello, le leggi, i valori e i principi etici che governano il business del GRUPPO ITALGEN. Costituiscono, in particolare, parte integrante del Modello le politiche, le procedure operative, i Manuali e tutte le disposizioni interne che danno attuazione o integrano le misure di prevenzione e controllo di cui alla Parte Speciale del presente documento.

3.4. Nel rispetto del Decalogo dei Principi Generali di Attuazione del Modello (di cui al § 11 della Parte Speciale), le società del GRUPPO ITALGEN, tenuto conto della struttura e delle dimensioni di ciascuna società, definiscono la propria **organizzazione** in un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e un sistema di poteri idoneo alla gestione e al controllo delle attività a rischio ai sensi della Parte Speciale del presente Modello. I principi che guidano il sistema dei poteri e l'organizzazione sono i seguenti:

- segregazione delle funzioni, ove applicabile in funzione delle dimensioni e della struttura di ciascuna società
- formalizzazione dei poteri e delle responsabilità
- coerenza dei poteri assegnati
- coerenza tra poteri interni e responsabilità comunicate ai terzi

La struttura organizzativa è rappresentata in uno o più documenti denominati “Organigrammi”, nei quali sono definiti i ruoli e le linee di riporto funzionale e gerarchico.

Tutti i soggetti responsabili della gestione aziendale delle società del GRUPPO ITALGEN sono individuati e informati in merito alla sfera di poteri e di doveri derivanti dal loro ruolo, dalle linee di riporto funzionale e gerarchico e dal sistema di deleghe e procure adottato da ciascuna società.

4. Reati rilevanti per il GRUPPO ITALGEN

4.1. In considerazione della natura e dell'attività delle società appartenenti al GRUPPO ITALGEN e dei risultati del processo preliminare di *risk assessment*, nell'ambito dei reati previsti dal Decreto sono stati individuate le categorie di reato e le singole fattispecie di reato che possono essere considerate rilevanti, in quanto è astrattamente possibile che detti reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio di una delle società del GRUPPO ITALGEN.

L'elenco dei reati rilevanti e la descrizione dei comportamenti vietati sono contenuti nel documento denominato REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI PER IL GRUPPO ITALGEN in allegato sub. B.

4.2. Le categorie di reato rilevanti per Il GRUPPO ITALGEN sono di seguito richiamate:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (art. 24 e 25 del Decreto), di cui alla

Parte Speciale I del presente Modello

- **Reati societari** (art. 25-ter del Decreto), di cui alla Parte Speciale II del presente Modello, nei limiti delle fattispecie di reato indicate nel documento “Reati Presupposto rilevanti per il GRUPPO ITALGEN”
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-decies del Decreto) di cui alla Parte Speciale I del presente Modello
- **Abusi di mercato** (art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies del TUF), di cui alla Parte Speciale III del presente Modello, nei limiti delle fattispecie di reato indicate nel documento “Reati Presupposto rilevanti per il GRUPPO ITALGEN”
- **Criminalità organizzata, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, auto-riciclaggio** (art. 25-octies, art. 24-ter e art. 24-ter.1. del Decreto), e **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 25-octies1 del Decreto) di cui alla Parte Speciale IV del presente Modello, nei limiti delle fattispecie di reato indicate nel documento “Reati Presupposto rilevanti per il GRUPPO ITALGEN”
- **Reati in tema di turbata libertà dell'industria e del commercio** (art. 25-bis del Decreto) e **reati in materia di contraffazione** (art. 25-bis del Decreto) di cui alla Parte Speciale V del presente Modello, nei limiti delle fattispecie di reato indicate nel documento “Reati Presupposto rilevanti per il GRUPPO ITALGEN”
- **Criminalità informatica** (art. 24-bis del Decreto), di cui alla Parte Speciale VI del presente Modello, nei limiti delle fattispecie di reato indicate nel documento “Reati Presupposto rilevanti per il GRUPPO ITALGEN”
- **Delitti in materia di violazione del diritto di autore** (art. 25-novies del Decreto), di cui alla Parte Speciale XI del presente Modello, nei limiti delle fattispecie di reato indicate nel documento “Reati Presupposto rilevanti per il GRUPPO ITALGEN”
- **Omicidio e lesioni colpose in violazione delle norme in materia anti-infortunistica** (art. 25-septies del Decreto), di cui alla Parte Speciale VII del presente

Modello

- **Reati ambientali** (art. 25–undecies del Decreto) di cui alla Parte Speciale VIII del presente Modello, nei limiti delle fattispecie di reato indicate nel documento “Reati Presupposto rilevanti per il GRUPPO ITALGEN”
- **Reati tributari** (art. 25- quinquiesdecies del Decreto), di cui alla Parte Speciale IX del Modello, nei limiti delle fattispecie di reato indicate nel documento “Reati Presupposto rilevanti per il GRUPPO ITALGEN”
- **Reati contro il patrimonio culturale** (artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del Decreto) di cui alla Parte Speciale X del presente Modello, nei limiti delle fattispecie di reato indicate nel documento “Reati Presupposto rilevanti per il GRUPPO ITALGEN”
- **Reati contro gli animali** (art. 25-undevicies del Decreto) di cui alla Parte Speciale XII del presente Modello, nei limiti delle fattispecie di reato indicate nel documento “Reati Presupposto rilevanti per il GRUPPO ITALGEN”
- **Reati in materia di accise** (art. 25-sexiesdecies del Decreto) di cui alla Parte Speciale XIII del presente Modello, nei limiti delle fattispecie di reato indicate nel documento “Reati Presupposto rilevanti per il GRUPPO ITALGEN”.

4.3. Il GRUPPO ITALGEN, a seguito della mappatura dei rischi effettuata in via preliminare alla redazione del presente Modello e in considerazione dell'attività sociale svolta, ha valutato estremamente basso il rischio di commissione delle seguenti categorie di reato, per le quali non si è ritenuto necessario redigere apposite Parti Speciali:

-
- **Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto).
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25 quater-1 del Decreto)

- **Delitti contro la personalità individuale** (art. 25–quiquies del Decreto) anche con riferimento alla fattispecie di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, da ultimo modificata con Legge 29 ottobre 2016, n. 199
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25–duodecies del Decreto)
- **Reati transnazionali** (e art. 10 della L. 146/06)
- **Razzismo e xenofobia** (art. 25–terdecies del Decreto)
- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 25–quiquies, comma 1, lettera a) del Decreto)
- **Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse** (art. 25–quaterdecies del Decreto)
- **Reati in materia di mercati di crypto-valute** (D.lgs. 129/2024)

4.4. Il GRUPPO ITALGEN si impegna, nel quadro della costante attività di monitoraggio del Modello, anche su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, a mantenere costantemente aggiornato l'elenco dei reati presupposto rilevanti per il GRUPPO ITALGEN, alla luce delle modifiche del quadro normativo e dell'emersione di possibili nuovi profili di rischio.

5. Destinatari del Modello e attività di formazione

5.1. Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo e ai dipendenti delle società del GRUPPO ITALGEN.

5.2. Il Modello si applica altresì a coloro i quali, pur non appartenendo al personale delle società del GRUPPO ITALGEN, operano su mandato o per conto delle società del gruppo, sempre che rientrino nelle tipologie di rapporti ai quali è opportuno, al fine di prevenire i reati rilevanti ai sensi del Decreto, estendere le previsioni del Modello. A tal fine, la funzione Affari Legali di Italgen S.p.a., sentiti il responsabile Risorse Umane di Italgen Spa e l'Organismo di Vigilanza, nonché, qualora ritenuto opportuno, i responsabili delle funzioni aziendali interessate, determina, preliminarmente, *le tipologie di rapporti giuridici* alle quali è opportuno applicare le previsioni del Modello, precisandone le modalità di

diffusione dello stesso e stabilendo le misure sanzionatorie nei casi di violazione delle prescrizioni in esso contenute. Ai fini dell'applicazione del Modello a queste categorie di soggetti, le società del GRUPPO ITALGEN predispongono e inseriscono nel contratto con il soggetto terzo *clausole* idonee a:

- richiamare il terzo agli adempimenti e alle responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello;
- imporre, solo se ritenuto opportuno alla luce della natura dell'attività svolta dal soggetto terzo, l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- definire le possibili sanzioni nei casi di violazione di dette obbligazioni da parte del soggetto terzo.

5.3. Il GRUPPO ITALGEN si impegna a garantire, attraverso modalità idonee, la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i destinatari.

5.4. I destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con le società del GRUPPO ITALGEN.

5.5. Il GRUPPO ITALGEN si impegna ad attuare specifici programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Modello e del Codice Etico da parte di tutti i membri degli organi sociali e i dipendenti delle società del GRUPPO ITALGEN.

5.6. L'attività di formazione è obbligatoria per coloro a cui è destinata ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, del grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello, dell'esercizio di eventuali funzioni di rappresentanza di società del GRUPPO ITALGEN.

5.7. Per gli operai la formazione può avvenire nell'ambito di altre iniziative di formazione e può essere limitata ai principi generali del Decreto e a quelle specifiche procedure che interessano l'attività a rischio nel quale è impiegato il dipendente.

5.8. Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

5.9. La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla funzione Risorse Umane di Italgen Spa, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

5.10. La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione costituisce violazione del Modello e può comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare ai sensi del successivo § 9.

6. Modifiche e aggiornamento del Modello

6.1. Il Consiglio di Amministrazione di Italgen S.p.a., salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modifica del Modello. Il Consigliere Delegato di Italgen S.p.a. può apportare al Modello modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie per una migliore chiarezza o efficienza. Di tali modifiche è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione di Italgen S.p.a., all'organo gestorio delle altre società del GRUPPO ITALGEN e all'Organismo di Vigilanza.

6.2. Il Consiglio di Amministrazione di Italgen Spa, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, provvede a modificare tempestivamente il Modello qualora:

- siano emerse significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiamo evidenziato l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione di fatti di reato
- intervengano mutamenti nel sistema normativo, nell'organizzazione o nell'attività di una delle società del GRUPPO ITALGEN.

Le proposte di modifica sono preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve esprimere un parere.

Le modifiche sono comunicate all'organo gestorio delle altre società del GRUPPO ITALGEN.

6.3. L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta e senza dilazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere

Delegato di Italgen S.p.a. eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Italgen S.p.a., in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione di Italgen spa, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza. Di dette deliberazione deve essere data immediata comunicazione agli organi gestori delle altre società del GRUPPO ITALGEN.

6.4. Le Funzioni aziendali interessate, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, provvedono a modificare gli strumenti di *governance operativa* qualora si siano verificati fatti o circostanze che abbiano evidenziato la necessità di una loro revisione (c.d. *remediation activity*) in quanto inefficaci, incompleti o non effettivamente attuati. Le modifiche apportate su iniziativa delle funzioni aziendali devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.

7. Organismo di Vigilanza e obblighi informativi

7.1. Nomina, requisiti di eleggibilità e principi di funzionamento

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporne l'aggiornamento, è affidato a un *organismo* («Organismo di Vigilanza») istituito dal GRUPPO ITALGEN e nominato dal Consiglio di Amministrazione di Italgen S.p.a. con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente. La nomina è comunicata agli organi gestori di ciascuna società del GRUPPO ITALGEN.

La durata dell'Organismo di Vigilanza coincide con la durata del Consiglio di Amministrazione di Italgen S.p.a. che ha provveduto alla sua nomina, salva diversa e motivata decisione del Consiglio stesso. L'Organismo di Vigilanza può essere rieletto.

L'Organismo di Vigilanza opera sulla base dei seguenti principi:

- **AUTONOMIA**, intesa come libertà di iniziativa, di decisione e di esecuzione delle proprie funzioni. L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di *iniziativa* e di *controllo* e di autonomi *poteri di spesa* sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Italgen Spa su proposta dell'Organismo stesso. L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di dare informazione al Consiglio di Amministrazione di Italgen S.p.a. nella riunione immediatamente successiva.
- **INDIPENDENZA**, intesa come assenza di legami, interessi o forme di interferenza

con gli organi societari o altre funzioni aziendali, ovvero di situazione di potenziale o effettivo conflitto d'interessi con le società del GRUPPO ITALGEN. A tal fine, i componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- ❑ non devono svolgere funzioni operative o di *business* all'interno di società del GRUPPO ITALGEN o di altra società del Gruppo ITALMOBILIARE;
 - ❑ non devono intrattenere rapporti d'affari con le società del GRUPPO ITALGEN o con gli amministratori muniti di deleghe;
 - ❑ non devono essere legati a società del GRUPPO ITALGEN da rapporti continuativi di prestazione d'opera o relazioni di natura patrimoniale tali da condizionarne l'autonomia di giudizio;
 - ❑ non essere legati da rapporti stretti di parentela con amministratori di società del GRUPPO ITALGEN o di società del Gruppo ITALMOBILIARE;
 - ❑ non devono rivestire incarichi esecutivi nelle società del GRUPPO ITALGEN o essere amministratori delegati nel Consiglio di Amministrazione di Italgen Spa;
 - ❑ non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale delle società del GRUPPO ITALGEN.
- **PROFESSIONALITÀ**, intesa come patrimonio di strumenti e conoscenze tecniche specialistiche in materie giuridiche o di controllo interno.
 - **CONTINUITÀ D'AZIONE**, intesa come capacità dell'organo di agire in tempi rapidi e di operare con impegno diligente e costante nel tempo.
 - **ONORABILITÀ**, intesa come assenza di precedenti di natura penale o di provvedimenti di interdizione per fatti connessi alle attività di impresa. A tal fine, i componenti dell'Organismo di Vigilanza non possono essere eletti o decadono automaticamente dalla carica in caso di:
 - condanna, anche con sentenza non definitiva o emessa ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p. (c.d. patteggiamento), per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
 - condanna a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi nelle imprese;
 - applicazione di misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia (D.lgs. n. 159/2011).

Il verificarsi di una sola delle condizioni di ineleggibilità comporta la decadenza

automatica dalla funzione di membro dell'organismo. Il Consiglio di Amministrazione di Italgen Spa, accertata la sussistenza della causa di decadenza, provvede senza indugio alla sostituzione del membro divenuto inidoneo. Della sostituzione è data tempestiva comunicazione agli organi gestori delle altre società del gruppo Italgen.

L'Organismo di Vigilanza, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, è composto in *forma collegiale* da due membri, entrambi non appartenenti al personale di società del GRUPPO ITALGEN o di società del GRUPPO ITALMOBILIARE.

L'Organismo di Vigilanza può dotarsi di un proprio regolamento, che disciplina le modalità di svolgimento delle sue attività.

7.2. Poteri e attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del presente Modello da parte di tutte le società del GRUPPO ITALGEN.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività di società del GRUPPO ITALGEN.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione e idoneità preventiva del Modello, è titolare dei seguenti poteri e svolge le seguenti attività, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- a) svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione ai vari settori di intervento;
- b) ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- c) può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, a amministratori, dirigenti e a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovraintenda in una delle società del GRUPPO ITALGEN;
- d) qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale o organo equivalente e alla società di revisione, ove presente, di tutte le società del

GRUPPO ITALGEN ;

- e) può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni delle società del GRUPPO ITALGEN e in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello; l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza deve essere inserito nei singoli contratti;
- f) definisce i flussi informativi periodici obbligatori da parte dei responsabili delle attività a rischio, secondo modalità e tempistiche preliminarmente individuate e comunicate a ciascun responsabile;
- g) può rivolgersi, dopo averne informato il Presidente o il Consigliere Delegato di Italgen spa, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- h) propone le opportune azioni di integrazione o modifica alle misure di prevenzione e controllo e agli strumenti operativi di attuazione del presente Modello (*remediation activity*) qualora si siano verificati fatti o circostanze che abbiamo evidenziato la necessità di una loro revisione in quanto inefficaci, incompleti o non effettivamente attuati;
- i) sottopone al Presidente o al Consigliere Delegato di Italgen SpA o all'organo gestorio delle altre società appartenenti al GRUPPO ITALGEN le proposte di adozione di procedure sanzionatorie previste ai successivi § 10.;
- l) sottopone il Modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento, secondo quanto previsto dal presente Modello.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

Il GRUPPO ITALGEN cura e favorisce una razionale ed efficiente cooperazione tra l'Organismo di Vigilanza e gli altri organi e funzioni di controllo esistenti presso le società del GRUPPO ITALGEN, ai fini dello svolgimento dei rispettivi incarichi.

7.3. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione di

Italgen Spa, ove non diversamente previsto dal presente Modello. Qualora i fatti o gli esiti delle attività di vigilanza riguardino un'altra società del GRUPPO ITALGEN, l'Organismo di Vigilanza riferisce anche all'organo gestorio della società interessata, con le modalità che ritiene più opportune.

L'Organismo di Vigilanza redige periodicamente, e comunque almeno semestralmente, una *relazione scritta* sull'attività svolta inviandola, unitamente a un motivato rendiconto delle spese sostenute, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, al Presidente del Collegio Sindacale di Italgen S.p.a. Le relazioni, riportate nel libro dei verbali, contengono eventuali proposte di integrazione e modifica del Modello.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di Italgen S.p.a. le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- ❑ una sintesi delle attività svolte nel periodo considerato;
- ❑ eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello;
- ❑ il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- ❑ le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalle società del GRUPPO ITALGEN, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- ❑ una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche;
- ❑ le novità normative che richiedono un aggiornamento del Modello o circostanze che richiedono un aggiornamento del *risk assessment*;
- ❑ un rendiconto delle spese sostenute.

8. Whistleblowing e gestione delle segnalazioni

8.1. Il GRUPPO ITALGEN adotta le misure ritenute più opportune per facilitare la scoperta di violazioni al Modello e la loro tempestiva segnalazione, dando piena attuazione all'art. 6, comma 2-bis del Decreto, come modificato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023. Le misure stabilite in questo paragrafo valgono altresì per la scoperta e la

segnalazione di violazioni del Codice Etico (in allegato sub. C), nei limiti e secondo quanto stabilito nel paragrafo “Segnalazioni” del medesimo codice.

Ogni comportamento o evento che possa integrare un reato presupposto ai sensi del Decreto, una violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione oppure una violazione del Codice Etico deve essere immediatamente segnalato all’Organismo di Vigilanza.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del presente Modello, come individuati ai sensi del § 5, e riguarda fatti o comportamenti di cui sono a diretta conoscenza o di cui sono venuti a conoscenza tramite comunicazione altrui. Il dovere di segnalazione delle violazioni del Codice Etico grava sui soggetti stabiliti nel paragrafo “Segnalazioni” del medesimo codice.

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e fondate su elementi di fatto. L’Organismo di Vigilanza non è tenuto a gestire segnalazioni che si fondino su mere voci o sospetti o che siano talmente generiche da non consentire l’avvio di una indagine.

La segnalazione può essere anche *anonima*.

8.2. Le segnalazioni devono essere effettuate secondo le prescrizioni e attraverso i canali previsti dalla “Procedura Gestione delle Segnalazioni”. In particolare, la procedura richiamata prevede che le segnalazioni possano essere effettuate attraverso i seguenti canali: (i) **piattaforma informatica**, accessibile da parte di tutti i segnalanti (ad es. dipendenti, fornitori, terze parti, etc.) sia attraverso la sezione “informativa whistleblowing” del sito internet aziendale www.italgen.it, sia attraverso l’accesso diretto alla piattaforma tramite il link <https://italgen.integrityline.com> e (ii) **posta** ordinaria presso la sede della Società o posta elettronica dedicata: odv@italgen.it. **indirizzata all’Organismo di Vigilanza.**

Entrambi i canali di segnalazione garantiscono la protezione della riservatezza dell’identità del segnalante e dei soggetti segnalati. La piattaforma informatica e la corrispondenza indirizzata all’Organismo di Vigilanza sono accessibili esclusivamente ai membri dell’organismo stesso.

Le modalità di segnalazione sono rese note a tutto il personale della Società, a tutti i membri degli organi sociali e alla società di revisione.

8.3. Le segnalazioni ricevute dalle funzioni aziendali o da altri organismi di controllo di società del GRUPPO ITALGEN riguardanti comportamenti che potrebbero integrare uno dei reati presupposto del Decreto, una violazione del Modello o una violazione del Codice Etico devono essere immediatamente inoltrate all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dalle procedure interne. La mancata tempestiva trasmissione all'Organismo di Vigilanza di dette segnalazioni costituisce violazione al presente Modello ed è passibile di sanzione disciplinare ai sensi del § 9.

La trasmissione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e i soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

8.4. Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza fornisce al segnalante un avviso di ricevimento della stessa nel rispetto delle tempistiche prescritte ex lege e procede ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante e dei soggetti segnalati in tutta la fase di gestione della segnalazione, nonché la riservatezza sull'esistenza e sul contenuto della segnalazione stessa, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

In sede di indagine, l'Organismo di Vigilanza può esercitare tutti i poteri attribuiti dal presente Modello, ivi compresa la facoltà di avvalersi della funzione di Internal Audit o di consulenti esterni e di informare, qualora ritenuto opportuno in funzione della natura della presunta violazione, il Collegio Sindacale e la società di revisione. L'Organismo di Vigilanza deve garantire anche in questo caso la riservatezza circa l'identità del segnalante e dei soggetti segnalati.

8.5. Qualora all'esito dell'accertamento non emergano elementi per dare seguito alla segnalazione, l'Organismo di Vigilanza procede all'archiviazione della notizia, dandone analitica motivazione.

8.6. Qualora all'esito dell'accertamento la segnalazione risulti fondata, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il titolare del potere disciplinare, il quale procede secondo quanto stabilito dal sistema sanzionatorio del presente Modello.

Nel trasmettere l'esito della propria istruttoria, l'Organismo di Vigilanza segnala le disposizioni del Modello o del Codice Etico che si assumono violate ed esprime la propria

valutazione in merito agli elementi di prova accertati, alla natura della violazione e alla sua gravità rispetto ai principi e alle disposizioni del presente Modello o del Codice Etico. Inoltre, può proporre agli organi competenti la misura disciplinare che ritiene maggiormente idonea, proporzionata e sufficientemente dissuasiva al fine di prevenire il ripetersi della violazione.

8.7. E' dovere dell'Organismo di Vigilanza fornire al segnalante una risposta in merito all'archiviazione ovvero alla decisione di procedere rispetto alla segnalazione.

8.8. Tutti i documenti relativi alla segnalazione sono archiviati e conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle decisioni.

8.9. Il GRUPPO ITALGEN garantisce che nell'ambito delle attività di indagine interna disciplinate dal presente paragrafo il trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli di natura sensibile o giudiziaria, avvenga nel pieno rispetto della disciplina in materia di privacy.

8.10. Qualora sui medesimi fatti oggetto di un'indagine interna ai sensi del presente paragrafo si apra un procedimento penale, il GRUPPO ITALGEN garantisce altresì il rispetto dei diritti di difesa riconosciuti dall'ordinamento al soggetto testimone o all'indagato.

8.11. Costituisce illecito disciplinare, sanzionato ai sensi del sistema sanzionatorio previsto dal § 9, la segnalazione volontaria di fatti di cui si conosce la falsità o la palese infondatezza o che si sa non essere stati commessi dal soggetto segnalato. Le società del GRUPPO ITALGEN si riservano ogni azione, anche non di natura disciplinare, contro chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni non veritiere oppure finalizzate a danneggiare la società, gli organi sociali o il personale della stessa.

8.12. Il GRUPPO ITALGEN vieta qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, anche laddove la segnalazione dovesse rivelarsi infondata nel merito. Tali tutele trovano applicazione nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del D. Lgs. 24/2023 nei confronti dei dipendenti della Società e di tutti i soggetti che, a vario titolo, entrino in contatto con quest'ultima, nonché dei c.d. facilitatori e dei soggetti terzi connessi al segnalante.

8.13. Le violazioni alle misure di tutela della riservatezza e o alle misure di protezione da atti ritorsivi o discriminatori costituiscono illecito disciplinare sanzionato ai sensi del sistema sanzionatorio previsto dal presente Modello.

8.14. Il GRUPPO ITALGEN pone in essere le azioni ritenute più opportune per eliminare o ridurre il rischio che violazioni della specie di quella segnalata e accertata possano ripetersi in futuro. In particolare, l'Organismo di Vigilanza propone tempestivamente le modifiche o le integrazioni necessarie al Modello, alle procedure che ne costituiscono attuazione o al Codice Etico qualora la violazione accertata abbia evidenziato carenze significative nelle misure di prevenzione e controllo.

9. Sistema sanzionatorio

9.1. Principi generali

Il GRUPPO ITALGEN condanna qualsiasi comportamento che integri uno dei reati rilevanti ai sensi del Decreto o difforme dalle previsioni del Modello e degli strumenti operativi che ne costituiscono attuazione, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

Il presente Sistema Sanzionatorio è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto.

Il presente Sistema Sanzionatorio si applica anche a comportamenti difformi dalle previsioni del Codice Etico (in allegato sub. C), secondo quanto stabilito nel paragrafo "Sistema Sanzionatorio" del medesimo codice.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello o di violazioni al Codice Etico sono adottate dagli organi che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni di ciascuna società del GRUPPO ITALGEN. L'Organismo di Vigilanza non ha potere disciplinare, ma può proporre al titolare del potere disciplinare le sanzioni che ritiene più opportune per garantire un'efficace prevenzione di episodi di analoga natura e il rispetto del presente Modello o

del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello, delle procedure stabilite per la sua attuazione o del Codice Etico, disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del Modello e delle procedure prima richiamate.

9.2. Criteri generali di applicazione delle sanzioni

Il tipo e l'entità delle sanzioni sono applicate in proporzione alla gravità delle violazioni e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- ❑ elemento soggettivo della condotta, in funzione del dolo o della colpa;
- ❑ rilevanza degli obblighi violati;
- ❑ livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- ❑ presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità e alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- ❑ eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione.

L'eventuale applicazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito di un eventuale giudizio penale per i medesimi fatti, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

9.3. Contratti di lavoro e codice disciplinare

Il rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice Etico vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, part-time, nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione.

Il Modello e il Codice Etico costituiscono un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto, la violazione delle previsioni del Modello, delle sue procedure di attuazione o del Codice Etico comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei citati CCNL.

Fermo restando quanto sopra e a titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la commissione o il tentativo di commettere uno dei reati previsti del Decreto;
- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la violazione del Codice Etico;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso;
- la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello o dal Codice Etico, in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, ovvero la realizzazione di altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo medesimo.
- la violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- il compimento di atti di ritorsione o discriminatori verso colui che segnala illeciti, violazioni alle disposizioni del presente Modello o del Codice Etico (§ 8.14);
- la tenuta di condotte o la redazione di atti che abbiano l'effetto di rivelare l'identità del segnalante illeciti o violazioni del Modello e del Codice Etico;
- effettuare volontariamente segnalazioni false di reati o di violazioni del Modello o del Codice Etico o attribuirle con dolo a un soggetto estraneo ai fatti (§ 8.12);
- la mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione (§ 5.9).

Per i **dirigenti** costituisce altresì illecito disciplinare i seguenti comportamenti:

- l'omessa vigilanza sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi e delle procedure del presente Modello o dei principi di comportamento stabiliti nel Codice Etico.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di **operaio, impiegato e quadro**, il

sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti. Qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

In caso di violazione da parte di un dirigente, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione, oltre che al titolare del potere disciplinare, al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e del Consigliere Delegato o all'organo gestorio della società del GRUPPO ITALGEN di cui è dipendente il dirigente, mediante relazione scritta. La commissione degli illeciti disciplinari da parte dei dirigenti è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari in ragione della gravità delle inosservanze, tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro:

- ☐ richiamo verbale;
- ☐ richiamo formale scritto;
- ☐ licenziamento senza preavviso.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.

Il puntuale rispetto (così come il mancato rispetto) delle previsioni del Modello e delle procedure dallo stesso richiamate potrà influenzare la determinazione dei bonus previsti dai piani di incentivazione per i dirigenti.

9.4. Amministratori e sindaci

Se la violazione riguarda un Amministratore della Capogruppo Italgen S.p.a. o una società del GRUPPO ITALGEN gestita da un Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e del Consigliere Delegato, e al Collegio Sindacale o organo equivalente, in persona del Presidente, mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello, del Codice Etico, o delle procedure stabilite in attuazione del Modello, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui

le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- a) richiamo formale scritto;
- b) sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- c) revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Nei casi più gravi - e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della società nei confronti del responsabile - il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

Nelle società del GRUPPO ITALGEN gestite da un Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza deve invitare l'Amministratore Unico a convocare entro sette giorni l'assemblea dei soci. L'Organismo di Vigilanza comunica ai soci in tempo utile prima dell'assemblea la violazione accertata in capo all'Amministratore Unico. L'assemblea può richiedere all'Organismo di Vigilanza di partecipare all'assemblea, affinché riferisca in merito alla violazione. L'Assemblea può adottare i provvedimenti consentiti dalla legge, ivi inclusa la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, o organo equivalente, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e del Consigliere Delegato, mediante relazione scritta.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propongono all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvedono agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

Inoltre, ove i fatti segnalati dovessero riguardare uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, lo stesso Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale che valutano se affidare l'istruttoria all'Organismo di Vigilanza con l'esclusione del/i soggetto/i coinvolto/i o se gestirla direttamente.

9.5. Collaboratori e controparti contrattuali

Qualora si verificassero fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di

collaboratori o controparti contrattuali, che siano destinatari del Modello ai sensi del § 5, l'Organismo di Vigilanza informa il Presidente o il Consigliere Delegato di Italgen S.p.A. o l'organo gestorio delle altre società del GRUPPO ITALGEN, nonché il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, mediante relazione scritta.

Nei confronti dei responsabili viene deliberata l'applicazione delle misure prestabilite ai sensi delle clausole contrattuali inserite nel rapporto tra le parti.

10. Prestazione di servizi infragruppo

Le prestazioni di servizi svolte dalla controllante ITALGEN S.p.A. *favore di* altre società del GRUPPO ITALGEN che hanno a oggetto attività e operazioni a rischio di cui alla successiva Parte Speciale devono essere disciplinate da un *contratto scritto*.

Il contratto è comunicato all'Organismo di Vigilanza.

Nelle prestazioni dei servizi ITALGEN S.p.a. si attiene, oltre che al Codice Etico, a quanto previsto dal presente Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.

.

PARTE SPECIALE

11. DECALOGO DEI PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO

Tutte le misure di prevenzione e controllo individuate nella presente Parte Speciale presuppongono e danno piena attuazione ai seguenti principi generali:

1. FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE DECISIONI: le decisioni relative alle attività e ai processi a rischio elencati nella presente Parte Speciale rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nella normativa di settore, nei regolamenti interni e nel Codice Etico. La formazione e l'attuazione delle decisioni degli amministratori sono altresì disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle prescrizioni previste dal Modello nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

2. TRACCIABILITÀ DELLE DECISIONI: le fasi di formazione delle decisioni e i livelli autorizzativi sono sempre ricostruibili attraverso gli atti e la documentazione interna, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate.

3. SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI: non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle decisioni i controlli previsti dalla legge e dalle procedure previste dal sistema di controllo interno.

4. FORMALIZZAZIONE DEI POTERI E DELLE RESPONSABILITÀ: i poteri di rappresentanza, le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo, i ruoli e i livelli di dipendenza gerarchica e, per categoria di appartenenza, le mansioni dei dipendenti delle società del GRUPPO ITALGEN sono formalizzati e costantemente aggiornati negli organigrammi aziendali e nel sistema interno di deleghe e procure. La conoscenza da parte del personale del sistema di deleghe è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati.

5. COERENZA TRA POTERI ATTRIBUITI E POTERI ESERCITATI: i poteri decisionali e di spesa formalmente attribuiti dal sistema interno di deleghe devono corrispondere ai poteri effettivamente esercitati.

6. COERENZA DEI POTERI CON IL RISCHIO GESTITO: i poteri decisionali e di spesa formalmente attribuiti e l'esercizio degli stessi è coerente con la rilevanza e/o la criticità dei rischi delle operazioni gestite.

7. COERENZA DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA VERSO L'ESTERNO: l'assegnazione dei poteri di firma e di rappresentanza verso l'esterno è coerente con le effettive responsabilità di ciascun amministratore, dirigente o procuratore speciale. La conoscenza da parte dei soggetti esterni dei poteri di firma e di spesa è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati.

8. PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE: tutti gli amministratori e i dipendenti delle società del GRUPPO ITALGEN hanno l'obbligo di riferire esaurientemente e tempestivamente tutte le circostanze in cui attività esterne o interessi personali o finanziari possono confliggere con l'interesse della società. Nessun dipendente può avere un ruolo decisionale o operativo in attività aziendali se e quando è o può essere influenzato da interessi personali che siano tali da ostacolare l'assunzione di decisioni imparziali, o che possano essere interpretate come tali. Tale principio si applica anche ai rapporti con clienti, fornitori, consulenti, concorrenti e terze parti in genere.

9. REGOLARE FUNZIONAMENTO AZIENDALE E SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO: è sempre assicurato il regolare funzionamento degli organi sociali e la libera e corretta formazione della volontà assembleare; è garantita e agevolata ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge e dal sistema di controllo interno.

10. REALIZZABILITÀ DEGLI OBIETTIVI: i sistemi di remunerazione premianti a amministratori, dirigenti e soggetti apicali in genere sono sempre formalizzati, rispondono a obiettivi aziendali realistici e sono legati a indici di performance che tengano conto dell'effettiva attività svolta e delle responsabilità affidate.

12. MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO TRASVERSALI A TUTTE LE CATEGORIE DI REATO

12.1. Gestione delle risorse finanziarie e degli strumenti di pagamento

Le procedure operative devono necessariamente prevedere quanto segue, ove applicabile alla luce della dimensione e della struttura organizzativa di ciascuna società del GRUPPO ITALGEN:

- a) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- b) siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di vincoli quantitativi coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- c) il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione;
- d) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il processo decisionale deve essere verificabile;
- e) l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità:
 - i) in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
 - ii) in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita, la motivazione deve essere analitica;
- f) siano adottate misure idonee affinché sia sempre possibile identificare i soggetti che preparano, autorizzano ed effettuano un pagamento in nome o per conto della società. Tutti i pagamenti e le operazioni sottostanti devono essere accuratamente registrati nelle scritture contabili della società;
- g) siano stabiliti limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa;
- h) siano preventivamente individuati, in ragione del ruolo ricoperto nell'ambito del GRUPPO ITALGEN, i soggetti ai quali sono assegnati strumenti di pagamento intestati alla Società e strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- i) siano preventivamente individuate e comunicate al beneficiario le tipologie di spesa che possono essere pagate attraverso le carte di credito aziendali o analoghi strumenti di pagamento;
- l) i pagamenti gestiti attraverso l'utilizzo della carta di credito aziendale abbiano una

causale espressa e siano documentati e registrati in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;

m) i pagamenti attraverso carte di credito siano ciclicamente monitorati;

n) è vietato un utilizzo della carta di credito aziendale diverso dai limiti di spesa e dalle finalità di spesa dichiarate in sede di consegna dello strumento di pagamento;

o) l'utilizzo improprio dello strumento di pagamento comporta la revoca, da parte della Società, della carta di credito assegnata;

p) sia stabilita la durata di assegnazione dello strumento di pagamento e le modalità per la sua restituzione; il dipendente si impegna a restituire lo strumento di pagamento attribuito dalla Società in caso di interruzione del rapporto di lavoro o in caso di mutate condizioni lavorative;

q) siano vietati pagamenti e incassi in contanti quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti di legge in vigore nel momento dell'operazione; per la prevenzione del reato di riciclaggio di denaro si applicano le misure di prevenzione e controllo stabilite nella Parte Speciale "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita";

r) la società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea.

12.2. Consulenti esterni e intermediari

Le procedure operative devono necessariamente prevedere quanto segue, ove applicabile alla luce della dimensione e della struttura organizzativa di ciascuna società del GRUPPO ITALGEN:

a) la nomina dei consulenti avvenga a cura, su indicazione ovvero nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, impartite dalla Direzione o dall'organo gestorio della società;

b) non vi sia identità soggettiva tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento;

c) la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a questi, la scelta sia motivata;

d) la Direzione o l'organo gestorio della società, a garanzia degli standard qualitativi

richiesti per le prestazioni professionali, determini in via preventiva i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei consulenti ai quali può essere conferito l'incarico;

e) la richiesta di autorizzazione al conferimento dell'incarico a consulenti esterni sia motivata con specifico riferimento ai requisiti soggettivi indicati alla lettera precedente;

f) non siano corrisposti compensi in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

i) la scelta di consulenti o intermediari che operano in nome e per conto della società presso Enti pubblici stranieri avvenga secondo le regole dettate dal presente paragrafo.

12.3. Note spese, spese di rappresentanza e benefit aziendali

Le procedure operative devono necessariamente prevedere quanto segue, ove applicabile alla luce della dimensione e della struttura organizzativa di ciascuna società del GRUPPO ITALGEN:

a) sia espressamente vietato il rimborso di spese personali di carattere privato non connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa;

b) siano preventivamente individuate, in funzione della natura della prestazione svolta e del ruolo del soggetto richiedente: le tipologie di spesa per le quali è garantito il rimborso da parte della società; le autorizzazioni necessarie per sostenere la spesa; gli strumenti di pagamento e le modalità di impiego; le modalità per richiedere il rimborso; la documentazione valida per giustificare la spesa sostenuta; le modalità di liquidazione del rimborso. In ogni caso, il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione e verifica di idonea documentazione giustificativa;

c) siano stabiliti limiti quantitativi all'erogazione di *anticipi di cassa*;

d) siano adottate misure quantitative e qualitative per la gestione delle spese di rappresentanza;

e) siano preventivamente individuate e comunicate al beneficiario le tipologie di spesa che possono essere pagate attraverso le carte di credito aziendali;

f) le carte di credito aziendali siano destinate esclusivamente a coprire le spese di viaggio

e di trasferta sostenute dal dipendente, nonché per acquisti di beni/servizi di modica entità necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni oppure per le spese di rappresentanza strettamente connesse al ruolo e alla funzione rivestita nell'organizzazione aziendale;

g) l'assegnazione di beni aziendali a dipendenti o amministratori della società sia sempre strettamente motivata dal ruolo e dalle funzioni svolte dal beneficiario;

h) siano stabiliti chiari limiti alla cessione in uso, anche temporaneo, del bene a *soggetti terzi* in funzione della tipologia del terzo e delle finalità della concessione;

h) siano previste misure per la revoca dell'assegnazione del bene in caso di violazione delle regole stabilite per la sua assegnazione o per il suo utilizzo;

i) sia stabilita la durata di assegnazione del bene e le modalità per la sua restituzione; il dipendente si impegni a restituire il bene attribuito dalla Società in caso di interruzione del rapporto di lavoro o in caso di mutate condizioni lavorative;

l) sia mantenuto un inventario aggiornato dei beni assegnati in uso al personale della società.

12.4. Gestione dei documenti di impresa

Le procedure operative devono necessariamente prevedere quanto segue, ove applicabile alla luce della dimensione e della struttura organizzativa di ciascuna società del GRUPPO ITALGEN:

a) i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;

b) qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;

c) l'accesso ai documenti già archiviati, di cui alle due lettere precedenti, sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate, in base alle norme interne, al Collegio Sindacale, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza e alle Autorità pubbliche di vigilanza;

d) l'accesso ai dati della società sia conforme al D. Lgs. n. 196 del 2003 (*Codice in*

materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari; nell'ambito delle attività di indagine interna il trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli di natura sensibile o giudiziaria, avvenga nel pieno rispetto della disciplina in materia di *privacy*.

12.5. Vigilanza e modifica delle misure di prevenzione e controllo.

L'Organismo di Vigilanza vigila affinché tutte le procedure previste dal Modello siano idonee al rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi precedenti. L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione. Tutte le procedure che danno attuazione alla Parte Speciale del presente Modello sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

I. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(artt. 24 e 25 del Decreto)

13. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito delle attività che:

- implicano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi e finanziamenti agevolati, enti pubblici e soggetti incaricati di pubblico servizio titolari di poteri autorizzativi, concessori, abilitativi, certificativi o regolatori;
- comportano la partecipazione a pubbliche gare o a trattative con enti pubblici per l'affidamento di lavori in appalto o in concessione, in riferimento alle procedure di selezione, di autorizzazione del subappalto, di gestione dell'eventuale contenzioso con il committente, di collaudo delle opere e degli impianti

sono individuate, presso le società del GRUPPO ITALGEN, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto:

- a) partecipazione ad aste per l'ottenimento di concessioni pubbliche;
- b) richiesta e utilizzo di finanziamenti o contributi pubblici non inerenti la produzione di energia;
- c) richiesta e ottenimento di incentivi derivanti da certificati verdi o altri titoli di efficienza energetica;
- d) richiesta e ottenimento di indennizzi per la perdita di concessioni;
- e) operazioni che comportano rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- f) operazioni di gestione delle risorse finanziarie;
- g) operazioni di gestione del patrimonio immobiliare non strumentale all'attività produttiva (terreni, aree dismesse, aree pertinenti le centrali), e in particolare richieste di rilascio, rinnovo o variazione di permessi edilizi, autorizzazioni, contratti di servitù, locazione o

comodato con la Pubblica Amministrazione;

h) operazioni concernenti l'ottenimento o la variazione di autorizzazioni, concessioni o permessi per l'occupazione o l'utilizzo di aree demaniali;

i) operazioni di gestione e manutenzione della rete di elettrodotti;

l) operazioni di gestione delle centrali idroelettriche, e in particolare richieste di rilascio o variazione di autorizzazioni e concessioni per l'utilizzo delle acque, gestione di fonti rinnovabili e tariffe, gestione di centrali, dighe, canali e condotte strumentali all'attività produttiva;

m) operazioni concernenti la presentazione di istanze, dichiarazioni o documentazione richiesta dalle concessioni a enti pubblici territoriali, enti pubblici locali o autorità/organismi pubblici di controllo (Province, Regioni, Arpa, Parchi, Comunità Montane, GSE, ARERA);

n) operazioni di selezione, assunzione e gestione del personale;

o) conferimento di incarico a consulenti esterni e intermediari;

p) operazioni di controllo o di ispezione effettuate da Enti Pubblici e richieste da norme legislative o regolamentari;

q) gestione dei *benefit* aziendali;

r) gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;

s) gestione delle operazioni *intercompany*;

t) operazioni di sponsorizzazione;

u) gestione degli omaggi;

v) erogazioni liberali e donazioni;

z) gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni;

w) conferimento di mandati o attività di intermediazione, anche richiesta informalmente, svolta da soggetti che per posizione o per relazioni personali possono influenzare l'esercizio delle funzioni o dei poteri di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio;

y) gestione dei rapporti con persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di

organizzazioni pubbliche internazionali o di Stati esteri.

14. Misure di prevenzione e controllo

14.1. Le misure di prevenzione e controllo stabilite dal presente paragrafo presuppongono e danno attuazione al DECALOGO DEI PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO di cui al precedente § 11.

Le misure di prevenzione e controllo stabilite dal presente paragrafo sono richiamate nelle **Linee Guida Anti-corruzione**, adottate dalla Società e che costituiscono parte integrante dei documenti di attuazione del presente Modello.

14.2. Per la *gestione delle risorse finanziarie e degli strumenti di pagamento* valgono le misure di prevenzione e controllo trasversali a tutte le categorie di reato di cui al § 12.1.

14.3. Per la gestione delle *note spese e spese di rappresentanza* valgono le misure di prevenzione e controllo trasversali a tutte le categorie di reato di cui al § 12.3.

14.4. Per le operazioni di conferimento di incarico e la *gestione di consulenti esterni e intermediari*, anche in ambito *internazionale*, valgono le misure di prevenzione e controllo trasversali a tutte le categorie di reato di cui al § 12.2., nonché le seguenti misure:

a) il rapporto con il consulente esterno che opera in nome e per conto della Società presso Enti pubblici sia formalizzato in un contratto che preveda apposite clausole che richiamino gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello e delle sue parti integranti, nonché l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza.

b) qualora il consulente sia chiamato ad operare in nome e per conto della Società presso la Pubblica Amministrazione, siano preventivamente accertati e valutati a cura della funzione che conferisce l'incarico i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione.

14.5. I **contatti diretti con funzionari pubblici** aventi il potere di influenzare lo svolgimento o l'esito di *procedimenti amministrativi che vedono coinvolti gli interessi della Società* devono essere limitati a rapporti di **natura istituzionale** o **ad incontri nelle sedi istituzionali** volti alla presentazione delle attività, dei progetti o delle istanze della Società.

Agli **incontri** partecipi almeno un soggetto dotato di idonea procura a rappresentare la Società presso terzi.

Agli incontri rilevanti partecipino preferibilmente almeno due rappresentanti della Società.

L'incontro con il rappresentante della Pubblica Amministrazione deve essere tracciato in una agenda o in un sistema informatico aziendale, con l'indicazione del soggetto incontrato, dell'oggetto dell'incontro e di ogni altra informazione utile e archiviato agli atti della funzione coinvolta.

Nell'ambito della **partecipazione a gare o aste**, i contatti con i pubblici funzionari devono avvenire esclusivamente per gli adempimenti necessari e nei limiti rigorosi di quanto disciplinato dal bando di gara.

È vietato corrispondere o accettare da altri partecipanti o da chi gestisce la gara o l'asta pressioni, minacce o offerte illecite o adottare altri mezzi illeciti (es. offerte di comodo, mancata presentazione delle offerte, spartizione del mercato).

Chiunque abbia eventuali legami o situazioni che potrebbero essere interpretate come conflitti di interesse con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione aventi potere di influenzare la gara o con altri partecipanti alle gare o alle aste, deve informare immediatamente la Società e l'Organismo di Vigilanza.

14.6. Nella stipulazione di **contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione** è vietato corrispondere o promettere alcuna utilità a soggetti pubblici con poteri decisori o in grado di influenzare la negoziazione o l'aggiudicazione del contratto.

E' vietato corrispondere o promettere utilità a soggetti terzi, pubblici o privati, a titolo di intermediazione o mediazione per facilitare o aver facilitato la conclusione del contratto o della convenzione.

E' vietato il ricorso alla **mediazione di soggetti pubblici o privati** affinché, in ragione della propria posizione o di altre relazioni personali, esercitino su un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio un'influenza in relazione all'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblici-, oppure una influenza perché compiano un atto contrario ai doveri di ufficio od omettano o ritardino un atto d'ufficio che comporti un vantaggio o un trattamento preferenziale per la Società.

14.7. Tutti gli **atti, le richieste, le istanze, le comunicazioni e l'inoltro di documentazione alla Pubblica Amministrazione** per il rilascio o gli adempimenti richiesti dal provvedimento di concessione per l'utilizzo delle acque, l'ottenimento o la variazione di autorizzazioni, concessioni o permessi per l'occupazione o l'utilizzo di aree demaniali, per la gestione e manutenzione della rete di elettrodotti, per la gestione delle centrali idroelettriche, delle dighe, dei canali e delle condotte, sono firmate solo da coloro dotati di idonei poteri in base al sistema di deleghe e procure interno. Nessun dato tecnico, economico, contabile o finanziario della società può essere trasmesso alla Pubblica Amministrazione senza essere stato preventivamente verificato nella sua correttezza quantitativa e qualitativa, nonché nella sua completezza. Il responsabile interno competente all'invio di dati o informazioni riguardanti la società in comunicazioni dirette alla Pubblica Amministrazione è tenuto a verificare preliminarmente l'autenticità della provenienza dei dati.

14.8. Nell'ambito di **procedimenti giudiziari** di qualsiasi natura contro la Pubblica Amministrazione è vietato, anche attraverso il proprio difensore o i propri consulenti, prendere contatti con la controparte o con l'Autorità giudicante per offrire o promettere denaro o altre utilità al fine di migliorare la propria posizione processuale o ottenere un esito diverso del procedimento. E' altresì vietato il ricorso alla mediazione di soggetti pubblici o privati affinché, in ragione della propria posizione o di altre relazioni personali con l'Autorità giudicante, esercitino sulla stessa un'influenza finalizzata all'ottenimento di un vantaggio o di un trattamento preferenziale per la Società in relazione all'esercizio delle attività giudiziarie.

14.9. Per le **operazioni di controllo** effettuate da Enti o Autorità Pubbliche di qualunque natura, la procedura deve prevedere quanto segue:

- a) dell'avvio di una procedura d'ispezione o delle attività di controllo sia sempre informato il responsabile dell'unità organizzativa oggetto di ispezione;
- b) alle ispezioni e ai controlli partecipino soltanto soggetti espressamente autorizzati dal responsabile dell'unità organizzativa o dotati di idonea rappresentanza della società;
- c) ai principali incontri con gli ispettori partecipino preferibilmente almeno due soggetti;
- d) sia garantita ai funzionari che procedono all'ispezione la massima collaborazione da parte di tutto il personale della società. In particolare, sia prontamente messe a disposizione degli ispettori la documentazione aziendale richiesta e, se richieste, idonee strutture

- per lo svolgimento dell'incarico; siano garantitigli accessi alla rete;
- e) la documentazione societaria rilasciata o consegnata agli ispettori sia completa, veritiera e se richiesto in originale;
 - f) di ogni fase del procedimento di verifica o di ispezione siano conservati gli atti amministrativi e i relativi verbali;
 - g) in caso di dichiarazioni richieste al personale della società da parte dell'Autorità ispettiva, sia garantito al soggetto convocato adeguato supporto di tipo documentale e, ove necessario, di tipo legale;
 - h) sia vietato conferire incarico a consulenti esterni segnalati o suggeriti dal funzionario o dall'ente pubblico che procede a ispezione;
 - i) i *rapporti* con il *gestore dei Servizi energetici* siano disciplinati, per gli aspetti rilevanti, dalle prescrizioni previste dal § 22.4. della Parte Speciale "*Reati contro l'industria e il commercio*";
 - l) qualora il verbale di conclusione dell'ispezione rilevi violazioni alla normativa vigente o altre forme di non conformità del sistema di gestione, organizzazione e controllo della società, copia dello stesso sia trasmessa all'Organismo di Vigilanza;
 - m) in caso di richieste non attinenti al procedimento ispettivo da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione il responsabile della funzione informi immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

14.10. Per le operazioni di ***richiesta e utilizzo di finanziamenti o contributi pubblici***, ivi inclusi gli incentivi derivanti da certificati verdi o altri titoli di efficienza energetica o indennizzi di qualunque natura la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue, ove applicabile alla luce della dimensione e della struttura organizzativa di ciascuna società del GRUPPO ITALGEN:

- a) le richieste di finanziamenti pubblici, contributi o sovvenzioni di qualunque natura siano sempre preventivamente autorizzate e successivamente sottoscritte esclusivamente da un soggetto dotato di idonei poteri ai sensi del sistema interno di deleghe e procure della società;
- b) il responsabile interno che gestisce l'operazione di inoltro della richiesta verifichi che le dichiarazioni, i dati e la documentazione (attestante i requisiti tecnici, economici e

professionali) presentate per ottenere il finanziamento, l'incentivo o il contributo siano complete e rappresentino la reale capacità produttiva e la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

c) le risorse finanziarie ottenute a titolo di finanziamento pubblico, contributo o sovvenzione, siano destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste e ottenute. A tal fine, l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto; la coerenza deve essere verificata anche attraverso verifiche incrociate tra la funzione che richiede il finanziamento e, qualora diversa, la funzione che gestisce o usufruisce delle risorse; se i fondi sono concessi per una specifica finalità, sia costantemente monitorato e sia predisposto, con le modalità ritenute più opportune e in funzione della durata dell'erogazione, un *apposito rendiconto* sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;

d) la documentazione relativa alla gestione delle risorse ottenute a titolo di finanziamento, contributo pubblico o incentivo sia conservata in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

14.11. Per tutte le operazioni concernenti ***la selezione e assunzione del personale*** la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue ove applicabile alla luce della dimensione e della struttura organizzativa di ciascuna società del GRUPPO ITALGEN:

a) sia definito un Budget degli organici;

b) le funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale, in conformità al budget di cui al punto precedente, formalizzino la richiesta alla Direzione Risorse Umane di Italgen S.p.A. mediante modulistica specifica;

c) la richiesta sia autorizzata dal responsabile competente secondo le procedure interne;

d) le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e debitamente autorizzate in accordo con le procedure interne;

e) siano sempre valutati, ove possibile, almeno *due candidati*;

f) siano preventivamente accertati e valutati a cura della Direzione Risorse Umane di Italgen S.p.A. i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione;

g) la valutazione dei candidati sia formalizzata in apposita documentazione di cui sia garantita l'archiviazione a cura della Direzione Risorse Umane di Italgen S.p.a.;

h) gli *incentivi* o i premi di qualunque natura al personale siano disciplinati da una *policy* di Gruppo che predefinisca i criteri e le modalità di assegnazione dei premi.

14.12. Per la gestione degli **omaggi** valgono le seguenti misure di prevenzione e controllo:

a) sono vietati omaggi o forme di ospitalità destinate a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione con i quali la Società ha in quel momento un rapporto diretto in ragione dell'esistenza di un procedimento amministrativo dal quale possa trarre vantaggi connessi alle proprie attività.

Negli altri casi, valgono i seguenti limiti:

- è vietato elargire omaggi in denaro o in forme equivalenti;
- è fissata una soglia quantitativa massima per ciascuna tipologia di omaggio, anche in funzione dell'occasione nella quale viene erogato;
- la scelta della tipologia di omaggio ricada preferibilmente su corporate gift;
- in ogni caso, siano vietati omaggi che per tipologia e frequenza siano al di fuori degli standard commerciali del settore di appartenenza della Società;
- gli inviti gratuiti e le forme di ospitalità siano limitate alla partecipazione a specifici eventi organizzati dalla Società che prevedano la partecipazione delle istituzioni pubbliche e siano destinate esclusivamente al soggetto pubblico che rappresenta l'istituzione;
- sia sempre garantita la registrazione e la tracciabilità nelle scritture contabili delle spese sostenute per omaggi e delle forme di ospitalità.

14.13. Per la gestione delle operazioni di **sponsorizzazione, donazione e erogazioni liberali** le procedure devono prevedere che:

a) sia vietato effettuare atti di liberalità o operazioni di sponsorizzazione nei confronti di enti pubblici, pubblici ufficiali o incaricato di pubblico servizio – o di soggetti o enti agli stessi riconducibili - che *svolgano o abbiano svolto una funzione o abbiano o abbiano avuto un effettivo potere di influenzare un atto o una procedura pubblica che vede coinvolti gli interessi della Società.*

A tal fine, la Società accerta in via preliminare, entro limiti di indagine ragionevoli la

sussistenza di situazioni ascrivibili al divieto.

Sono ammesse operazioni di sponsorizzazione di eventi o progetti promossi o organizzati direttamente da enti pubblici qualora l'evento, l'oggetto dell'elargizione e la finalità del progetto non siano, direttamente o indirettamente, legati al settore di attività della Società. Tali operazioni devono essere sempre motivate e deliberate dal Consiglio di Amministrazione;

b) ove il soggetto destinatario dell'erogazione non sia noto al mercato o non sia un ente riconosciuto, *sia eseguita una due-diligence* sul destinatario, finalizzata a verificare il tipo di organizzazione e la finalità per la quale è richiesto il contributo, nonché l'assenza di conflitti di interesse con il personale della Società.

c) sia predefinita la tipologia di erogazioni liberali e sponsorizzazioni a cui la Società può aderire.

d) siano prestabiliti annualmente limiti all'impiego di risorse economiche destinate alle attività di sponsorizzazione;

e) l'operazione di sponsorizzazione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, salvo specifica delega, entro soglie di valore prestabilite, all'Amministratore Delegato;

f) in sede di delibera del Consiglio di Amministrazione, sia rendicontato il nominativo dell'ente beneficiario, la natura dell'elargizione, le ragioni che hanno sostenuto la valutazione di accoglierla e il valore complessivo della stessa;

g) il valore delle elargizioni *in natura* sia determinato ai fini del rispetto del budget e in base al *valore di mercato* dei beni, in coordinamento con le Direzioni competenti;

h) il processo di valutazione e approvazione sia formalizzato e documentato, in modo che siano sempre ricostruibili: i soggetti che hanno avanzato la richiesta, le modalità (richiesta e accettazione scritta o scambio di intenzioni) di richiesta e di elargizione delle erogazioni, le modalità di accettazione da parte dei beneficiari.

14.14. Per la ***gestione delle operazioni intercompany***, si applica quanto previsto al § 16.8. della Parte Speciale "*Reati societari*".

14.15. Per tutte le operazioni concernenti la ***gestione del patrimonio immobiliare e della***

rete, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue, ove applicabile alla luce della dimensione e della struttura organizzativa di ciascuna società del GRUPPO ITALGEN:

- a) siano identificati i ruoli e le responsabilità dei soggetti e delle funzioni competenti all'elaborazione dei piani di variazione o dismissione immobiliare e siano chiaramente descritte le attività assegnate a ciascuna funzione o soggetto competente;
- b) i soggetti appartenenti alla società competenti a gestire le relazioni siano dotati di idonei poteri di rappresentanza della società nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- c) sia sempre verificato che la qualifica del soggetto con cui si instaura una trattativa di vendita, locazione, comodato o concessione di diritto reale sia idonea a rappresentare l'ente pubblico in nome o per conto del quale detto soggetto dichiara di agire;
- d) siano richiamati i divieti previsti dal Codice Etico, allegato al presente Modello sub. C; in particolare, sia vietato elargire ad acquirenti o potenziali acquirenti beni, denaro, omaggi o altre utilità al fine di indurli ad acquistare o locare o concedere un diritto reale su un immobile di proprietà della società ovvero ad accettare condizioni economiche non coerenti con il valore dell'immobile o del contratto di locazione;
- e) sia vietato il ricorso alla mediazione di soggetti pubblici o privati affinché, in ragione della propria posizione o di altre relazioni personali, esercitino sull'acquirente o il potenziale acquirente un'influenza in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri, compiano un atto contrario ai loro doveri di ufficio che comporti un vantaggio o un trattamento preferenziale per la società;
- f) nell'ambito delle trattative, sia prevista per gli incontri particolarmente rilevanti la partecipazione di due rappresentanti della società, dotati di idonei poteri e scelti in base a valutazioni che tengano in considerazione le finalità e l'oggetto dell'incontro;
- g) qualora siano avanzate richieste di ingiustificati favori o utilità o siano prospettati o concessi benefici non dovuti o non collegati alla natura del rapporto, chiunque ne sia a conoscenza informi tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;
- h) alla *gestione degli incassi e dei pagamenti* si applicano le prescrizioni previste dal successivo § 20.10 della Parte Speciale relativa a “*Riciclaggio*”.

II. REATI SOCIETARI

(art. 25-ter del Decreto)

15. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto nell'ambito:

- delle attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa, anche ai fini delle dichiarazioni fiscali;
- delle attività o delle condotte tenute in relazione allo svolgimento dei controlli previsti dalla legge, dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello o dalle procedure per la sua attuazione, idonee a ostacolare i controlli sull'attività o sulla rappresentazione contabile dell'attività di impresa;
- delle situazioni o attività in potenziale conflitto di interessi e, in genere, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi,
- delle relazioni con privati dalle quali possano derivare vantaggi ingiustificati per la società

sono individuate presso le società del GRUPPO ITALGEN le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-ter del Decreto:

- a) rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa;
- b) gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa;
- c) gestione delle risorse finanziarie, gestione degli incassi e dei pagamenti;
- d) conferimento di incarico a consulenti esterni e intermediari;
- e) gestione dei rapporti con i fornitori
- f) gestione dei rapporti con le Banche, gli intermediari finanziari e le controparti

nell'ambito di attività di sviluppo, investimento e cessioni

g) operazioni di selezione, assunzione e gestione del personale;

h) gestione dei *benefit* aziendali;

i) gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;

l) gestione delle operazioni *intercompany*;

m) situazioni di conflitto di interessi degli amministratori;

n) gestione delle operazioni straordinarie sul capitale sociale;

o) gestione dei rapporti con i soci e il Collegio Sindacale;

p) operazioni di sponsorizzazione;

q) gestione degli omaggi e delle forme di ospitalità;

r) erogazioni liberali e donazioni;

s) gestione dei rapporti con le controparti nell'ambito di procedimenti giudiziario di transazioni, anche tramite professionisti esterni;

t) partecipazione a trattative, a fasi di gare e a gare private, anche attraverso parti terze (ATI, società comuni, consorzi, etc.);

u) gestione delle vendite;

v) gestione degli acquisti di beni e servizi;

z) gestione degli incassi e dei pagamenti.

16. Misure di prevenzione e controllo

16.1. Le misure di prevenzione e controllo dettate nel presente paragrafo presuppongono e danno attuazione al DECALOGO DEI PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO di cui al precedente par. 11.

16.2. Gli amministratori comunicano al Consiglio di Amministrazione, ove presente, al Collegio Sindacale, ove presente, e all'Organismo di Vigilanza, le cariche assunte o le partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse

16.3. E' sempre garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni attinenti

alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

16.4. E' vietato stipulare accordi di natura commerciale favorevoli alla società ma svantaggiosi per la controparte in cambio della dazione o promessa di denaro o di altra utilità. Il divieto si applica anche nei rapporti con le controparti nell'ambito di procedimenti giuridici di qualsiasi natura, al fine di migliorare la propria posizione processuale o di ottenere un esito favorevole del procedimento.

16.5. Per le operazioni di carattere significativo, relative alla ***rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa***, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue, ove applicabile alla luce della dimensione e della struttura organizzativa di ciascuna società del GRUPPO ITALGEN:

- a) l'adozione di un manuale delle procedure contabili con previsione di costante aggiornamento;
- b) in ogni unità organizzativa competente siano adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate siano effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale;
- c) misure idonee a garantire che l'informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili dell'unità organizzativa competente sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche con modalità informatiche;
- d) misure idonee ad assicurare che qualora siano formulate richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza;
- e) misure idonee a garantire che qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza;
- f) l'obbligo per chi fornisce informazioni previste dalla presente procedura alle unità gerarchicamente sovraordinate di indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle

stesse. Qualora possibile, e utile per la comprensione e verifica dell'informazione, devono essere allegate le copie dei documenti richiamati.

g) misure idonee a identificare un responsabile per il controllo delle informazioni incluse nell'area di consolidamento e comunicate ai fini della redazione del bilancio consolidato (c.d. *packages*). Di tali informazioni deve essere attestata la veridicità e completezza;

h) sia garantita sotto la responsabilità dell'Energy Manager di Italgen SpA correttezza delle informazioni legate alla commercializzazione di energia elettrica (fatturazione attiva e passiva), in collaborazione con la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Italgen Spa.

16.6. Per le operazioni significative, relative alla ***documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa*** valgono le misure di prevenzione e controllo trasversali a tutte le categorie di reato di cui ai § 12.4.

16.7. Per tutte le operazioni di carattere significativo, relative alla ***gestione delle risorse finanziarie e degli strumenti di pagamento*** valgono le misure di prevenzione e controllo trasversali a tutte le categorie di reato di cui ai § 12.1

16.8. Per la gestione dei ***rapporti con i soci, il collegio sindacale e la società di revisione***, le procedure devono necessariamente prevedere quanto segue, ove applicabile alla luce della dimensione e della struttura organizzativa di ciascuna società del GRUPPO ITALGEN:

a) la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni richieste dal collegio sindacale, ove presente, sia monitorata dal responsabile della funzione al quale la richiesta è stata avanzata;

b) tutti i documenti relativi a operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o comunque relativi a operazioni sulle quali il collegio sindacale debba esprimere parere siano messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;

c) siano formalizzati i criteri di selezione, valutazione e di conferimento dell'incarico alla società di revisione in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;

d) sia garantito alla società di revisione il libero accesso alla contabilità aziendale per un corretto svolgimento dell'incarico;

e) l'attività di controllo da parte dei soci e del collegio sindacale consentita dalla legge sia agevolata da tutte le funzioni aziendali interessate; siano vietate azioni di qualunque natura volte a impedire od ostacolare il regolare e tempestivo esercizio delle attività di controllo

f) prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, sia organizzata una riunione, documentata attraverso apposito verbale, tra la società di certificazione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza.

16.9. Per la gestione dei ***rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza***, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

a) sia immediatamente individuato un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse alle Autorità di Vigilanza in ottemperanza alla normativa di settore;

b) il responsabile della funzione o il titolare del potere di rappresentanza della società a cui sono richieste informazioni dall'Autorità assicuri la corretta e completa predisposizione dei contenuti delle comunicazioni e il loro puntuale invio secondo le modalità e i tempi previsti dall'Autorità stessa;

c) in caso di ispezione da parte delle Autorità di Vigilanza, è assicurata la massima collaborazione da parte di tutte le funzioni o unità organizzative aziendali interessate dall'ispezione nell'ottemperare alle richieste delle Autorità; siano vietate azioni di qualunque natura volte a impedire od ostacolare il regolare e tempestivo esercizio delle attività di vigilanza;

d) in caso di ispezione da parte delle Autorità di Vigilanza, il responsabile della funzione interessata dall'ispezione o il rappresentante legale della società, o un soggetto da questi delegato, informi tempestivamente l'Organismo di Vigilanza sull'indagine avviata dall'Autorità, nonché su tutte le successive fasi di raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse, sugli sviluppi dell'indagine e sul suo esito.

e) per la gestione dei ***rapporti con gli enti certificatori*** si applicano le prescrizioni previste dal § 14.9. della Parte Speciale "*Reati contro la Pubblica Amministrazione*" e § 22.3. della Parte Speciale "*Reati contro l'industria e il commercio*".

16.10. Per la gestione delle ***operazioni intercompany*** la procedura deve necessariamente

prevedere quanto segue:

- a) il GRUPPO ITALGEN, si doti di una specifica procedura per la gestione dell'informativa delle *operazioni con parte correlate*;
- b) siano classificate le attività interne coinvolte da operazioni e contratti *intercompany* sia nell'ambito del GRUPPO ITALGEN che nell'ambito del GRUPPO ITALMOBILIARE;
- c) ciascuna operazione *intercompany* avvenga sulla base di documentazione autorizzata da soggetti dotati di idonei poteri;
- d) siano formalizzate in contratti le definizioni e le modalità operative di gestione delle operazioni *intercompany* (individuazione dei servizi da svolgere/beni, definizioni del prezzo/modalità e criteri di determinazione dello stesso, modalità di pagamento, ecc.);
- e) copia dei contratti, e dei successivi aggiornamenti, che disciplinano prestazioni di servizi infragruppo nei rapporti di conto corrente e di finanziamento sia nell'ambito del GRUPPO ITALGEN che nell'ambito del GRUPPO ITALMOBILIARE siano trasmessi all'Organismo di Vigilanza;
- f) il GRUPPO ITALGEN aderisce alla *policy* del GRUPPO ITALMOBILIARE *sul transfer pricing*.

16.11. Per le operazioni di ***sponsorizzazione, donazione o erogazione liberale*** si applicano le prescrizioni previste dal § 14.13 della Parte Speciale relativa a “Reati contro la Pubblica Amministrazione”. Le disposizioni richiamate devono ritenersi integrate dal divieto di effettuare atti di liberalità a enti aventi scopo di lucro, nonché atti di sponsorizzazione nei confronti di clienti o fornitori, o di soggetti a essi collegati, qualora l'operazione sia direttamente connessa o sia in grado di influenzare indebitamente il rapporto commerciale tra il cliente o il fornitore e la società.

16.12. Per la ***gestione di omaggi e ospitalità***, la procedura deve prevedere quanto segue:

- a) siano vietati omaggi e forme di ospitalità che non siano appropriati secondo gli *standard* di cortesia commerciale comunemente accettati nel mercato di appartenenza della società;
- b) siano vietati *omaggi in denaro* o in forme equivalenti;
- c) siano vietate forme di ospitalità che non siano strettamente giustificate da attività di sviluppo, mantenimento o promozione del *business* o dell'immagine della società;

- d) siano vietati omaggi o forme di ospitalità che per tipo, frequenza e valore siano *sproporzionati* rispetto alle relazioni commerciali o professionali tra il beneficiario e la società. A tal fine, sia valutata la fissazione di soglie quantitative massime per ciascuna tipologia di omaggio o forma di ospitalità;
- e) forme di ospitalità siano garantite soltanto ai soggetti direttamente coinvolti nel rapporto commerciale o professionale con la società;
- f) forme di ospitalità legate alla promozione di beni o servizi offerti alla società siano limitate alla partecipazione a specifiche attività promozionali e circoscritte alla durata dell'evento organizzato;
- g) sia sempre garantita la registrazione e la tracciabilità nelle scritture contabili delle spese sostenute per omaggi, ospitalità o attività di promozione di beni e servizi.

16.13. Per la ***gestione dei rapporti con i fornitori, le Banche e gli intermediari finanziari e le controparti nell'ambito di attività di sviluppo, investimento e cessioni*** la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

- a) alla gestione dei rapporti con i fornitori si applica la Carta dei Fornitori, che costituisce lo strumento di informazione degli strumenti di governance adottati dalla società nel processo di acquisto e di appalto;
- b) per la selezione del fornitore si applichino i principi e le prescrizioni previste dal § 20.4 della Parte Speciale relativa a “*Riciclaggio*”;
- c) sia vietato accettare la promessa o la dazione di qualsiasi utilità da chiunque proveniente che non trovi adeguata giustificazione in relazione al tipo di scambio in essere con la controparte o un soggetto a essa riferibile o che sia contraria alla legge o alle procedure interne su finanziamenti, investimenti o sugli acquisti;
- d) sia vietata qualsiasi forma di utilità ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori della controparte che possa influenzare la loro discrezionalità o la loro autonomia di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio ingiusto alla società;
- e) il sistema dei pagamenti per operazioni di cessione o di investimento sia conforme alle prescrizioni di cui al § 20.10 della Parte Speciale “*Riciclaggio*”;
- f) la società operi solo con controparti e intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione

Europea e/o che offrano garanzie di solidità finanziaria adeguata rispetto al tipo di operazioni che sono svolte;

g) i rapporti con gli *intermediari finanziari e bancari* e le *controparti finanziarie* siano tenuti esclusivamente dai soggetti dotati di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure interne;

h) qualora nei rapporti con il fornitore, l'intermediario o la controparte di una operazione di investimento o di cessione siano avanzate richieste di favori o di qualsiasi utilità non dovuta o non collegata alla natura del rapporto, chiunque ne sia a conoscenza informi tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;

i) chiunque sia a conoscenza di offerte o dazioni di qualsiasi utilità da parte di soggetti riferibili alla società destinata a controparti contrattuali volta a ottenere vantaggi ingiusti per la società è tenuto a informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;

l) i rapporti che presentino anomalie riguardo al valore effettivo dell'operazione ovvero anomalie nel sistema di pagamento richiesto o effettuato siano segnalati da chiunque ne sia a conoscenza all'Organismo di Vigilanza.

m) l'accesso ai dati del fornitore sia conforme al Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"). Il trattamento dei dati personali del fornitore, ivi inclusi quelli di natura sensibile o giudiziaria, avvenga nel pieno rispetto della disciplina vigente in materia di *privacy*.

16.14. Per la gestione delle ***operazioni straordinarie sul capitale sociale***, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

a) ogni operazione è sottoposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione o dall'organo gestorio delle società interessate dall'operazione straordinaria;

b) il proponente l'operazione, o il soggetto competente in base alle procedure aziendali, predispone idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante, le finalità strategiche dell'operazione;

c) ove richiesto o opportuno, la società di revisione e il collegio sindacale, ove presenti, esprimono motivato parere sull'operazione;

d) ai fini della registrazione contabile dell'operazione, il responsabile della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Italgen Spa o l'Amministratore Unico delle società

del GRUPPO ITALGEN verifica preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione.

16.15. Per la gestione delle operazioni di ***selezione e assunzione del personale*** si applicano le prescrizioni previste dal § 14.11 della Parte Speciale "*Reati contro la Pubblica Amministrazione*".

16.16. Per la gestione dei ***benefit aziendali*** valgono le misure di prevenzione e controllo trasversali a tutte le categorie di reato di cui ai § 1.3.

16.17. Per la ***gestione delle vendite*** si applicano, per le parti di rilievo, le prescrizioni previste dal § 22.3. della Parte Speciale "Reati contro l'industria e commercio" e dal § 20.9. della Parte Speciale "Riciclaggio".

16.18. Per la ***gestione degli incassi e dei pagamenti*** si applicano le prescrizioni previste dal § 20.10. della Parte Speciale "Riciclaggio".

III. ABUSI DI MERCATO

(art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies del TUF)

17. Identificazione delle attività, dei processi e delle operazioni a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto nell'ambito:

- delle attività ove originano e si formano informazioni concernenti le società del GRUPPO ITALGEN destinate alla comunicazione al pubblico, anche per il tramite di ITALMOBILIARE S.p.A., per legge o per decisione delle società;
- di ogni altra area di attività o processo delle società del GRUPPO ITALGEN che presentino un collegamento con la nascita, la formazione e la comunicazione, interna o esterna, di informazioni privilegiate di cui all'art. 181 del TUF, ed in particolare delle informazioni inerenti:
 - a) l'elaborazione di strategie;
 - b) l'acquisizione o l'alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami di azienda di rilevante entità o di importanza strategica;
 - c) l'esistenza di rilevanti controversie legali o procedure giudiziarie in capo alla Società;
 - d) la gestione dei rapporti con giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa;

sono individuate, presso le società del GRUPPO ITALGEN, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-sexies del Decreto o gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 187-quinquies del TUF:

- a) comunicazione a Italmobiliare S.p.A. di informazioni concernenti le società del Gruppo Italgen, non ancora comunicate all'esterno e destinate alla diffusione al pubblico, per legge o per decisione della società;
- b) gestione delle informazioni privilegiate riguardanti società del Gruppo Italgen.

18. Misure di prevenzione e controllo

18.1. Le misure di prevenzione e controllo dettate dal presente paragrafo presuppongono e danno attuazione al DECALOGO DEI PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO di cui al precedente § 11.

18.2. La comunicazione interna ed esterna delle decisioni di società del GRUPPO ITALGEN e degli eventi che accadono nella sfera di attività delle stesse e, qualora conosciuti, delle società del GRUPPO ITALMOBILIARE deve essere disciplinata da regolamenti interni.

18.3. La formazione e l'attuazione delle decisioni degli amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.a. e delle procedure in materia di «informazioni riservate», ove non diversamente previsto nella presente sezione.

18.4. Per le operazioni inerenti *i processi di gestione delle informazioni privilegiate*, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue, ove applicabile alla luce della dimensione e della struttura organizzativa di ciascuna società del GRUPPO ITALGEN:

a) la *definizione della nozione di informazione privilegiata*, anche mediante la predisposizione di elenchi esemplificativi. Qualora l'informazione riguardi eventi o procedimenti decisionali a più fasi, la definizione di informazione privilegiata dovrà indicare i criteri per valutare il momento a partire dal quale l'informazione stessa debba essere sottoposta alle procedure di gestione delle informazioni privilegiate (informazione destinata a diventare privilegiata). La precisazione dei criteri di identificazione delle informazioni privilegiate o destinate a divenire tali, devono essere effettuate sentite le funzioni societarie competenti e sottoposte al parere dell'Organismo di Vigilanza;

b) l'*identificazione delle aree di attività* delle società dove di norma si formano, vengono aggiornate, comunicate e gestite le informazioni privilegiate di cui alla lettera precedente;

c) l'*identificazione di un responsabile* per l'applicazione della procedura di gestione delle informazioni privilegiate;

d) l'*identificazione, tramite l'istituzione e l'aggiornamento di un registro, delle persone* che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate. In particolare, devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso. L'inserimento nel registro deve essere

comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti. L'istituzione e la tenuta del registro possono essere delegate a ITALMOBILIARE Spa;

e) *la protezione e la riservatezza delle informazioni privilegiate* o destinate a diventare tali. In particolare, devono essere prese misure idonee a:

1) *impedire l'accesso, anche accidentale*, a tali informazioni da parte di persone diverse da quelle individuate ai sensi della lett. c), nonché la circolazione, anche interna alla società, delle informazioni stesse in modo improprio. In particolare, i documenti contenenti informazioni privilegiate o destinate a diventare tali, devono essere conservati in luoghi - anche informatici - ad accesso limitato e adeguatamente presidiati. Copie dei documenti contenenti informazioni privilegiate devono essere consegnate solo alle persone di cui alla lettera c) e d) ed eventuali copie in eccesso devono essere distrutte al termine di eventuali riunioni;

2) *imporre il rispetto del dovere di riservatezza*, all'interno ed all'esterno all'impresa, da parte delle persone di cui alla lett. c). A tal fine deve essere previsto, ove possibile, il rilascio di una dichiarazione periodica da parte dei suddetti soggetti, circa l'avvenuto rispetto delle procedure e dei vincoli di legge e di regolamento interno. In caso di legittima comunicazione dell'informazione privilegiata a *soggetti esterni* alle società del GRUPPO ITALGEN o alle società del GRUPPO ITALMOBILIARE (ad esempio consulenti, società di revisione), devono essere predisposte clausole contrattuali che vincolino la parte terza alla riservatezza dell'informazione, eventualmente prevedendo l'adozione, da parte di tali soggetti, di idonee misure di protezione dell'informazione ricevuta. Le misure idonee possono essere dichiarazioni di impegno a rispettare la riservatezza delle informazioni stesse, al fine di evitare la duplicazione, la trasmissione o l'asportazione indebita di documenti - nell'accezione di cui all'art. 491-bis c.p. - di qualsivoglia natura, contenenti le informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate o la loro indebita apprensione;

f) *l'identificazione di parametri* per la selezione delle società del Gruppo ITALGEN che di regola possono essere fonte di informazioni privilegiate e l'estensione a tali società della procedura per la gestione delle informazioni privilegiate;

g) *la previsione del momento* in cui l'informazione privilegiata o destinata a divenire tale

deve essere oggetto di comunicazione al pubblico e l'*identificazione del soggetto* competente alla comunicazione;

h) i rapporti con analisti finanziari, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o con il pubblico in generale siano tenuti esclusivamente da soggetti *ad hoc* autorizzati dal Consigliere Delegato di Italgen S.p.a. o dall'organo gestorio delle altre società del gruppo, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge, dalle Autorità di Vigilanza del mercato e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

18.5. Per le operazioni di carattere significativo relative alla ***comunicazione a ITALMOBILIARE S.p.A. di informazioni concernenti società del GRUPPO ITALGEN, non ancora comunicate all'esterno e destinate alla diffusione al pubblico, per legge o per decisione della società***, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue, ove applicabile alla luce della dimensione e della struttura organizzativa di ciascuna società del GRUPPO ITALGEN:

- a) misure idonee a garantire la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni concernenti le società del GRUPPO ITALGEN destinate ai terzi e al pubblico;
- b) misure idonee a garantire che le informazioni rilevanti comunicate internamente mediante posta elettronica siano protette da eventuali rischi di diffusione impropria;
- c) misure idonee a garantire la tracciabilità delle informazioni privilegiate riguardanti le società del GRUPPO ITALGEN destinate a ITALMOBILIARE S.p.A.
- d) l'identificazione dei soggetti autorizzati a comunicare le informazioni privilegiate a ITALMOBILIARE S.p.A. o al mercato.

IV. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PRO- VENIENZA ILLECITA, AUTO-RICICLAGGIO; DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA;

(art. 25-octies e art. 25-octies.1 del Decreto)

19. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto nell'ambito

- delle attività che comportano possibili contatti anche indiretti con organizzazioni criminali organizzate
- di attività finanziarie che possono costituire strumento di impiego di proventi illecito
- di attività di incasso e pagamento

sono individuate, presso le società del GRUPPO ITALGEN , le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 10 della Legge 146/2006 e agli artt. 25-octies e 25-octies.1 del Decreto:

- a) qualifica, valutazione e negoziazione dei fornitori di beni e servizi, compresi gli appalti;
- b) operazioni di gestione delle risorse finanziarie con particolare riferimento agli incassi e ai pagamenti;
- c) valutazione della clientela e definizione dei limiti di credito;
- d) gestione delle condizioni economico finanziarie (prezzi e sconti) definite nei contratti con i clienti;
- e) acquisizione e dismissione di società o rami d'azienda;
- f) costituzione di raggruppamenti temporanei di impresa e di joint venture;
- g) operazioni di selezione, assunzione e gestione del personale;
- h) gestione del patrimonio immobiliare civile ed industriale;
- i) conferimento di incarico a consulenti esterni e intermediari;

- l) gestione delle attività di sviluppo e investimenti;
- m) richieste di finanziamenti;
- n) gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza.

20. Misure di prevenzione e controllo

20.1. In relazione al reato di auto-riciclaggio di cui all'art. 648-ter 1, ai fini del presente Modello, non sono considerati rilevanti quei reati che, pur potendo generare proventi auto-riciclabili, non costituiscono, ai sensi del Decreto, reati presupposto della responsabilità della Società.

Alla luce della struttura e dei presupposti del reato di cui all'art. 648-ter 1, i principi e gli elementi essenziali delle procedure di prevenzione consistono, anzitutto, nei presidi già stabiliti nelle Parti Speciali dedicate alle categorie di reato dalle quali può verosimilmente essere generato un provento illecito identificabile e passibile di essere reimpiegato dalla Società in attività economiche (ad. es. Reati contro la Pubblica Amministrazione e Reati societari).

Per le misure di prevenzione strettamente connesse alle operazioni di *reimpiego del provento* illecito valgono le prescrizioni previste dai §§ 20.10, 20.11, 20.12. della presente Parte Speciale.

20.2. Le misure di prevenzione e controllo dettate dal presente paragrafo presuppongono e danno attuazione al DECALOGO DEI PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO di cui al precedente § 11.

20.3. Le condizioni commerciali sono fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e sono autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali. Le condizioni commerciali ed i rapporti con i clienti siano integralmente documentati in forma cartacea e/o elettronica, protetta da misure idonee a garantire l'identificazione dell'autore, la sicurezza delle informazioni e la tracciabilità dei movimenti. I dati e le informazioni su clienti e fornitori sono completi e aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e

verifica del loro profilo.

20.4. Per tutte le operazioni di carattere significativo concernenti ***la valutazione, qualifica e selezione dei fornitori di beni e servizi, compresi gli appalti***, le procedure devono necessariamente prevedere quanto segue, ove applicabile alla luce della dimensione e della struttura organizzativa di ciascuna società del GRUPPO ITALGEN:

- a) sia formalizzato il processo di selezione e valutazione del fornitore, nonché di gestione del rapporto;
- b) sia individuato per ciascuna fase di selezione, valutazione e gestione del fornitore un responsabile interno e i livelli autorizzativi di formazione e attuazione delle decisioni;
- c) siano preventivamente identificati e costantemente aggiornati indici di rischio di reato e di possibili anomalie in relazione a ciascuna categorie di fornitori, ispirati alle indicazioni fornite delle Autorità italiane e internazionali impegnate nella lotta alla criminalità organizzata o alle indicazioni fornite da ITALMOBILIARE S.p.a.;
- d) per forniture significative, secondo una soglia di rilevanza prefissata, i criteri e le modalità di scelta del fornitore garantiscano un *processo comparativo* degli offerenti, sulla base di almeno due offerte concorrenti. Qualora il processo comparativo non sia possibile o sia giudicato non necessario, la funzione acquisti competente lo segnali al livello gerarchico superiore, dando adeguata motivazione;
- e) siano stabilite idonee modalità di raccolta e conservazione della documentazione relativa al processo di selezione, valutazione e gestione del fornitore;
- f) in ogni caso, sia predisposto un “**elenco di fornitori qualificati**”. Qualora sia necessario rivolgersi a nuovi fornitori, essi siano preventivamente qualificati ed inseriti nell’elenco. La qualifica del fornitore sempre valutata anche alla luce della *reputazione* e affidabilità del soggetto sul mercato, dell’esito positivo degli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia, nonché dell’adesione del fornitore e del trasportatore a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico delle società;
- g) l’“elenco di fornitori qualificati” sia aggiornato periodicamente, o almeno annualmente, e in ogni caso in occasione di nuovi approvvigionamenti di rilevante entità;
- h) ogni rapporto con fornitori di beni o servizi che superino una soglia di rilevanza quantitativa predeterminata sia disciplinato da *contratto scritto*, sottoscritto esclusivamente dal soggetto dotato di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure vigente, nel

quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione da ricevere o i criteri per determinarlo;

i) i contratti di approvvigionamento significativi che possano presentare carattere inusuale o anomalo per tipologia o oggetto della richiesta, anche alla luce degli indici di rischio e anomalia individuati ai sensi della lettera c), siano sempre preventivamente valutati e autorizzati dal Consigliere Delegato o dall'organo gestorio della società. In quest'ultimo caso, la conclusione dei contratti e le motivazioni a sostegno degli stessi siano comunicati all'Organismo di Vigilanza;

j) in caso di dubbio sulla qualifica o sulla permanenza della qualifica in capo al fornitore oppure in caso di sopravvenienza di profili di anomalia nei rapporti con il fornitore o nella tipologia delle richieste da questi avanzate, la commessa sia assegnata o il rapporto sia mantenuto solo previa espressa autorizzazione del Consigliere Delegato o dall'organo gestorio della società e previo parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza;

l) chiunque ne sia a conoscenza segnali immediatamente all'Organismo di Vigilanza oppure al proprio superiore gerarchico, che riferirà all'Organismo di Vigilanza, eventuali anomalie nelle prestazioni dovute dal fornitore, discordanze significative o ripetute tra materiale o servizio ricevuto rispetto a quanto concordato o particolari richieste avanzate dal fornitore o dal trasportatore alla società;

m) nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori sia valutata l'opportunità, secondo quanto previsto dal § 5 della Parte Generale, di prevedere *apposite clausole* che richiama gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello e delle sue parti integranti, nonché l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza

n) le misure sopra elencate costituiscono parte integrante della Carta dei Fornitori, che costituisce lo strumento di informazione degli strumenti di governance adottati dalla società nel processo di acquisto e di appalto.

20.5. Per tutte le operazioni concernenti l'***acquisizione e dismissione di società o rami d'azienda e la partecipazione a joint venture***, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

a) siano preventivamente svolti idonei accertamenti strumentali a verificare la legittima provenienza dei beni o rami di azienda acquisiti a qualsiasi titolo dalla società, nonché

l'identità, la sede, la natura giuridica, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l'attestazione (antimafia) che nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 575/1965 del soggetto cedente o del soggetto acquirente a qualsiasi titolo;

b) siano preventivamente svolti accertamenti per verificare la sussistenza in capo alla società o al soggetto titolare del ramo d'azienda da acquisire di condanne definite o di notizie di procedimenti penali dai quali potrebbero derivare condanne ai sensi e agli effetti del Decreto;

c) la scelta di partner per la conclusione, sotto qualsiasi forma, di rapporti commerciali, avvenga nel rispetto di criteri predeterminati e alla luce di indici di rischio e anomalia preventivamente identificati e costantemente aggiornati dalle funzioni competenti. In tal senso, la società si ispira alle indicazioni fornite dalle Autorità italiane e internazionali impegnate nella lotta alla criminalità organizzata. In ogni caso, la selezione avvenga preferibilmente nell'ambito di soggetti già accreditati presso la società o comunque previa verifica della loro reputazione e affidabilità sul mercato, ivi compresa l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l'attestazione (antimafia) che nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 575/1965, nonché della loro adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico della società. Nel caso di partner commerciali stranieri o con sede in altri Stati dovrà essere acquisita analoga documentazione o idonee informazioni a supporto del processo di selezione.

20.6. Per tutte le ***operazioni di valutazione della clientela e di definizione delle condizioni economico-finanziarie nei rapporti commerciali***, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue, ove applicabile alla luce della dimensione e della struttura organizzativa di ciascuna società del GRUPPO ITALGEN:

a) ogni rapporto di cessione di beni o servizi sia disciplinato da contratto scritto, sottoscritto esclusivamente dal soggetto dotato di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure vigente, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione da effettuare o i criteri per determinarlo;

b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che propongono, coloro che autorizzano la concessione del credito al cliente, coloro che devono dare evidenza contabile dell'operazione e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

- c) l'affidamento della clientela sia sempre subordinato a una valutazione generale della affidabilità finanziaria e della consistenza patrimoniale del cliente, svolta attraverso la raccolta di informazioni da fonti interne (struttura e organizzazione della Società, protesti, visure ipotecarie e catastali, ecc.) e da fonti esterne, ricorrendo a banche dati ufficiali aggiornate (ad es. Cerved);
- d) le operazioni di affidamento della clientela siano documentate a cura della funzione proponente e, una volta approvate, siano registrate nell'anagrafica clienti in conformità ai principi di correttezza professionale;
- e) chiunque ne sia a conoscenza segnali immediatamente all'Organismo di Vigilanza oppure al proprio superiore gerarchico, che riferirà all'Organismo di Vigilanza, eventuali anomalie nelle prestazioni dovute al cliente, discordanze significative o ripetute tra quanto dovuto o servizio prestato rispetto a quanto concordato o particolari richieste avanzate dal cliente alla società;
- f) in ogni caso, qualora sopravvengano profili di anomalia nei rapporti con il cliente o nella tipologia delle richieste da questi avanzate, il rapporto sia mantenuto solo previa espressa autorizzazione del Consigliere Delegato o dell'organo gestorio della società e previo parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza.

20.7. Per tutte le operazioni concernenti ***la selezione e assunzione del personale*** la procedura deve necessariamente prevedere, oltre alle disposizioni di cui al § 14.11. della Parte Speciale "*Reati contro la Pubblica Amministrazione*", quanto segue:

- a) chiunque sia a conoscenza o sia in possesso di elementi oggettivi idonei a sostenere un legittimo sospetto che dipendenti o collaboratori della società appartengano a gruppi criminali organizzati ne dia immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza. La segnalazione possa avvenire anche in forma anonima;
- b) la valutazione dei candidati sia formalizzata in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione a cura della Direzione Risorse Umane di Italgen S.p.a.

20.8. Per tutte le operazioni concernenti ***la gestione dei rapporti con le imprese appaltatrici nell'esecuzione dei contratti***, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

- a) ciascuna direzione responsabile assicuri la corrispondenza delle opere ai progetti

predisposti;

- b) siano predisposte a cura delle direzioni responsabili misure di controllo idonee a monitorare costantemente i lavori appaltati;
- c) sia attuato un metodo di consuntivazione periodica dei lavori appaltati.

20.9. Per tutte le operazioni concernenti la ***gestione del patrimonio immobiliare civile ed industriale*** la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue

- a) siano identificati i ruoli e le responsabilità dei soggetti e delle funzioni competenti all'elaborazione dei piani di dismissione, acquisizione e sviluppo immobiliare e siano chiaramente descritte le attività assegnate a ciascuna funzione competente;
- b) il processo di valutazione dell'acquirente o del venditore e di qualifica e selezione di soggetti terzi coinvolti nell'attività di acquisizione, sviluppo o vendita immobiliare sia sempre subordinato a una valutazione generale della affidabilità finanziaria e della consistenza patrimoniale della controparte, svolta attraverso la raccolta di informazioni da fonti interne (struttura e organizzazione della società, protesti, visure ipotecarie e catastali, reputazione sul mercato, ecc.) e da fonti esterne, ricorrendo a banche dati ufficiali aggiornate (ad es. Cerved). In caso di rilascio di garanzie personali da parte di terzi a favore della controparte, siano effettuati accertamenti idonei sul soggetto garante, individuando indici di rischio o anomalia. La scelta degli acquirenti o della controparte avvenga nel rispetto di criteri predeterminati e alla luce di indici di rischio e anomalia preventivamente identificati e costantemente aggiornati e, in ogni caso, previa verifica della loro reputazione e affidabilità sul mercato, ivi compresa l'acquisizione di un'autocertificazione dei carichi penali pendenti, nonché della loro adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico. Qualora l'acquirente sia una persona fisica, l'accertamento dei carichi penali avvenga nei limiti dettati dalla disciplina vigente in materia di *privacy* con particolare riferimento all'accesso e al trattamento di dati giudiziari. Nel caso di controparti straniere o con sede in altri Stati dovranno essere acquisite idonee informazioni a supporto del processo di selezione della controparte o di verifica. In tal senso, la società si ispira ai principi e alle indicazioni fornite dalle Autorità italiane e internazionali impegnate nella lotta alla criminalità organizzata. L'accesso e il trattamento dei dati dei contraenti siano gestiti in conformità al Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e della disciplina vigente in materia di *privacy*;

- c) ogni rapporto di cessione, locazione e comodato sia disciplinato da contratto scritto, sottoscritto esclusivamente dal soggetto dotato di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure vigente, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o il valore del contratto;
- d) le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- d) i dati e le informazioni raccolti per la finalizzazione dell'operazione immobiliare siano completi e aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica delle decisioni;
- i) la società informi periodicamente l'Organismo di Vigilanza delle operazioni di vendita e sviluppo immobiliare e dia notizia tempestiva di quelle concluse, trasmettendo idonea documentazione;
- l) chiunque ne sia a conoscenza segnali immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni dovute dal contraente, discordanze significative o ripetute rispetto a quanto concordato o particolari richieste avanzate alla Società;
- m) qualora nei rapporti finanziari con le controparti si presentino profili di anomalia in relazione alle modalità, al luogo o al destinatario del pagamento deve essere tempestivamente informato l'Organismo di Vigilanza, che può esprimere parere sull'opportunità di proseguire il rapporto.

20.10. Per tutte le operazioni concernenti *la gestione degli incassi e i pagamenti*, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

- a) qualunque transazione finanziaria presupponga la conoscenza della identità, della sede e della natura giuridica della controparte che esegue o riceve il pagamento;
- b) siano vietati incassi e pagamenti in contanti, salvo autorizzazione espressa da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Italgen S.p.a., anche attraverso l'indicazione di categorie di spesa, e previo parere dell'Organismo di Vigilanza; in ogni caso, non sono mai autorizzati pagamenti in contanti quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti di legge in vigore nel

momento dell'operazione;

c) sia vietato accettare assegni bancari e postali per importi pari o superiori ai limiti di impiego del contante stabiliti dalla legge in vigore nel momento dell'operazione;

d) ciascun flusso finanziario in entrata e in uscita sia dotato di una *causale espressa* e trovi riscontro in ordini, prestazioni o investimenti afferenti e coerenti con le attività di impresa;

e) il rapporto con gli intermediari finanziari e l'autorizzazione all'esecuzione dei pagamenti siano esercitati esclusivamente dai soggetti muniti di formale potere di firma;

f) per la gestione dei flussi in entrata e in uscita siano utilizzati esclusivamente canali bancari o intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi analoghi a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio vigenti nell'Unione Europea (con esclusione di Paesi appartenenti a liste rilevanti ai fini della normativa per la prevenzione del riciclaggio o ai c.d. Paradisi fiscali);

g) la gestione del rapporto finanziario con la controparte che effettua o riceve il pagamento sia ispirato ai principi e alle misure antiriciclaggio contenute nel D. Lgs. 231/2007.

In particolare, valgono le seguenti prescrizioni:

- qualunque transazione finanziaria presuppone la conoscenza della identità, della sede e della natura giuridica della controparte che esegue o riceve il pagamento;
- qualunque transazione finanziaria presuppone la coincidenza tra ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione; pertanto, non possono essere accettati o effettuati pagamenti provenienti da/verso conti correnti intestati a soggetti diversi dalla controparte contrattuale o da/verso conti correnti cifrati, anonimi o con intestazione che si sospetta essere fittizia, né in Italia né presso altri Stati esteri.

20.11. Per tutte le operazioni concernenti ***richieste di finanziamenti a soggetti terzi***, la procedura deve necessariamente prevedere che i finanziamenti possano essere richiesti solo a intermediari bancari residenti in Paesi sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza degli intermediari conforme a quella dell'Unione Europea.

20.12. Per la ***gestione della fiscalità*** si applica quanto previsto nella Parte Speciale "Reati tributari".

20.13. Per la ***gestione delle operazioni intercompany*** si applica quanto previsto al § 16.10 della Parte Speciale “Reati societari”.

20.14. Per la ***gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza*** valgono le misure di prevenzione e controllo trasversali a tutte le categorie di reato di cui al § 12.3.

V. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(art. 25-bis. 1. del Decreto)

21. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito:

- delle attività che possono comportare la violazione di titoli di proprietà industriale altrui
- delle attività di vendita e distribuzione di prodotti che possano comportare un inganno della controparte contrattuale circa le caratteristiche essenziali del prodotto;
- delle attività che possano comportare pratiche di concorrenza sleale
- di trasferimento fraudolenti di valori

sono individuate, presso le società del GRUPPO ITALGEN le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-bis 1. del Decreto:

- a) vendita e distribuzione di energia elettrica, ivi comprese le attività di descrizione della fonte di provenienza;
- b) acquisizione o dismissione di società o rami d'azienda.

22. Misure di prevenzione e controllo

22.1. Le misure di prevenzione e controllo dettate dal presente paragrafo presuppongono e danno attuazione al DECALOGO DEI PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO di cui al precedente par. 11.

22.2. Il GRUPPO ITALGEN si impegna nella produzione di energia elettrica proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili, nell'ottimizzazione dei processi aziendali e nella continua verifica dell'efficienza degli impianti.

Il GRUPPO ITALGEN è impegnato nel costante miglioramento della qualità del servizio offerto alla clientela.

I rapporti con gli acquirenti e gli operatori del mercato elettrico sono improntati ai principi della trasparenza, correttezza e buona fede e del rispetto delle condizioni normative e regolamentari di settore e delle condizioni contrattuali pattuite.

22.3. Per le operazioni relative ***all'attività di vendita e distribuzione di energia***, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

- a) il processo di vendita sia conforme alle normative di settore e ai requisiti richiesti dal cliente;
- b) siano definite e formalizzate le regole operative concernenti le modalità di accesso e le modalità operative di vendita di energia sulle varie piattaforme del mercato energetico. c) siano definiti e attuati sotto la responsabilità dell'Energy Manager di Italgen Spa; i piani operativi di vendita e di acquisto di energia elettrica sulla piattaforma del Mercato Elettrico (GME e GSE) e sia verificata la loro coerenza con i piani di produzione;
- c) sia gestito sotto la responsabilità dell'Energy Manager di Italgen Spa il processo di definizione e revisione del budget di vendita e di acquisto di energia elettrica e dei certificati verdi, monitorandone la realizzazione e indicando eventuali scostamenti dai programmi e proponendo azioni correttive;
- d) siano gestite sotto la responsabilità dell'Energy Manager di Italgen Spa le relazioni con i soggetti del ciclo attivo e passivo e siano tracciate e definite tutte le attività del processo di vendita, dalla qualifica del cliente, alla definizione dell'offerta, alla negoziazione dell'ordine e ad eventuali reclami del cliente;
- e) sia garantita sotto la responsabilità dell'Energy Manager di Italgen Spa la correttezza delle informazioni legate alla commercializzazione di energia elettrica (fatturazione attiva e passiva), in collaborazione con la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Italgen S.p.A.;
- f) le attività di compravendita di energia elettrica effettuate dai Capi Turno siano coordinate e monitorate dall'Energy Manager di Italgen Spa;
- g) l'intero processo di produzione dell'energia elettrica sia costantemente monitorato da un sistema che assicuri l'efficienza della produzione, consentendo al personale di identificare e prevenire tempestivamente le non conformità, prima che possano riflettersi negativamente sulla fornitura di energia elettrica;
- h) sia garantita, attraverso controlli interni, la veridicità circa la fonte di provenienza

dell'energia messa sul mercato e dichiarata al Gestore del Mercato Elettrico spa (GME) o al gestore trasmissione e dispacciamento dell'energia gestore mercato;

i) il rapporto con gli enti certificatori sia improntato alla massima trasparenza e correttezza, evitando atti o comportamenti idonei ad alterarne il giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dell'attestazione delle caratteristiche dell'energie immessa sul mercato.

22.4. Per le operazioni di **gestione dei rapporti con il GSE**, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

- a) il rapporto con il GSE sia improntato alla massima trasparenza e correttezza, evitando atti o comportamenti idonei ad alterarne o influenzarne le decisioni;
- b) l'Energy Manager di Italgen Spa verifichi e autorizzi preventivamente le autodichiarazioni, le comunicazioni mensili e annuali per il calcolo degli indici e dei mix e le altre comunicazioni richieste dal sistema per la gestione ed il riconoscimento degli incentivi (GRIN – Gestione Riconoscimento Incentivi, o sistemi equivalenti) o per il collocamento sul mercato dell'energia prodotta;
- c) le comunicazioni al GSE che avvengono mediante procedura telematica siano effettuate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri o da soggetti da questi ultimi delegati secondo il sistema di deleghe interne;
- d) qualora sia richiesta una firma digitale, le credenziali siano concesse soltanto a soggetti dotati di idonei poteri o da soggetti da questi ultimi espressamente delegati e ne sia vietata la cessione;
- e) siano definiti e attuati sotto la responsabilità dell'Energy Manager di Italgen Spa i piani operativi di vendita e di acquisto di energia elettrica sulla piattaforma del Mercato Elettrico (GME e GSE) e sia verificata la loro coerenza con i piani di produzione;
- f) sia definito e gestito sotto la responsabilità dell'Energy Manager di Italgen Spa il processo di definizione e revisione del budget di vendita e di acquisto di energia elettrica e dei certificati verdi, monitorandone la realizzazione e indicando eventuali scostamenti dai programmi e proponendo azioni correttive;
- g) i responsabili interni competenti garantiscano l'affidabilità ed il corretto funzionamento degli strumenti di misura previsti dalla normativa vigente. In caso di anomalie, la società provvede tempestivamente alla correzione dell'errore o alla riparazione degli strumenti di misurazione;
- h) in caso di anomalie significative nella misurazione dei dati, sia data comunicazione

all'Organismo di Vigilanza;

i) in caso di anomalie di qualunque natura nei rapporti con il GSE, sia data comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

22.6. Per le operazioni di **acquisizione e cessione di società o rami d'azienda**, si applicano le misure di prevenzione e controllo stabilite nel § 20.5. della Parte Speciale “Riciclaggio, e criminalità organizzata”; per la gestione del patrimonio immobiliare dal § 14.15 della Parte Speciale “Reati contro la Pubblica Amministrazione” ; per le operazioni straordinarie sul capitale sociale dal § 16.4. della Parte Speciale “Reati Societari”.

VI. CRIMINALITÀ INFORMATICA

(art. 24-bis del Decreto)

23. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto nell'ambito

- delle attività che attraverso l'impiego di sistemi informatici di società del GRUPPO ITALGEN consentano di accedere abusivamente a sistemi informatici altrui o di danneggiare sistemi informatici altrui;
- delle attività di utilizzo di documentazione digitale avente valore certificativo;

sono individuate presso le società del GRUPPO ITALGEN le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 24-bis del Decreto:

- a) gestione dei sistemi informatici e della loro sicurezza, anche tramite soggetti esterni;
- b) gestione dei documenti informatici.

24. Misure di prevenzione e controllo

24.1. Le misure di prevenzione e controllo dettate dal presente paragrafo presuppongono e danno attuazione al DECALOGO DEI PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO di cui al precedente § 11.

24.2. Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo individuate nel § 23 sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) i sistemi informativi aziendali siano utilizzati per finalità di natura esclusivamente professionale;
- b) sia garantita la sicurezza dei sistemi informatici aziendali;
- c) sia assicurata la veridicità e l'originalità dei documenti informatici della Società.

24.3. Per le operazioni per le operazioni di *gestione dei sistemi informatici e della loro sicurezza, anche attraverso soggetti esterni*, le procedure devono necessariamente

prevedere quanto segue, ove applicabile alla luce della dimensione e della struttura organizzativa di ciascuna società del GRUPPO ITALGEN:

- a) sia vietata la diffusione all'esterno della società di codici di accesso ai sistemi informatici interni o di controparti; b) sia vietato detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente *codici d'accesso* o comunque mezzi idonei all'accesso a un sistema aziendale protetto da misure di sicurezza;
- c) sia vietato prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica della società, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della funzione aziendale di appartenenza;
- d) sia vietato utilizzare password di altri utenti aziendali, salvo espressa autorizzazione;
- e) sia vietato il trasferimento e/o la trasmissione all'esterno della società di *file*, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della società, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento dell'attività per cui la trasmissione si renda necessaria;
- f) sia vietato utilizzare dispositivi tecnici o strumenti *software* non autorizzati (ad esempio *virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- g) le apparecchiature e le applicazioni informatiche concesse in uso alla società da parte di terzi siano utilizzate solo in conformità alle istruzioni ricevute e per gli usi consentiti;
- h) sia vietato distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui in violazione delle istruzioni ricevute dal legittimo proprietario;
- i) la connessione a *internet* sia utilizzata per finalità di natura esclusivamente professionale e per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- l) il sistema informatico garantisca la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- m) siano predefiniti i requisiti di autenticazione per l'accesso al sistema e ai dati. I requisiti del profilo utente devono essere assegnati in coerenza con le responsabilità assegnate;
- n) i codici identificativi per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali;
- o) i criteri e le modalità per la creazione delle *password* di accesso ai sistemi siano

predefiniti;

p) sia individuato un sistema di gestione delle credenziali di accesso fisico ai siti ove risiedono i sistemi informativi e le infrastrutture;

q) sia adottate misure idonee al monitoraggio degli accessi abusivi ai locali tecnici;

r) gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;

s) siano predisposti periodici controlli di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati interni alla rete e in transito su reti pubbliche;

t) sia adottati meccanismi di tracciatura degli accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità alla rete;

u) siano predefiniti i criteri e le modalità delle attività di *back up*;

w) siano adottati processi di gestione degli incidenti attraverso piani di *Business Continuity* e *Disaster Recovery*;

x) siano adottate misure idonee a evitare che programmi software siano copiati sul computer aziendale da parte degli utenti, ad eccezione di quei programmi per elaboratore disponibili per il *download* a utilizzo libero;

y) siano adottate misure idonee a evitare che siano installati sui computer aziendali programmi software non autorizzati dalla funzione Sistemi Informativi di Italgen S.p.a.;

z) siano adottate misure idonee a evitare che siano installati o copiati sui computer aziendali programmi software o opere tutelate dal diritto d'autore su un numero di apparecchi superiore rispetto al numero di licenze acquistate;

a.1.) tutti gli acquisti di hardware e software siano regolamentati da specifici contratti siglati dal produttore principale o con fornitori autorizzati dal produttore stesso e riportino specifiche clausole sulla tutela del diritto d'autore;

b.1.) qualora la gestione dei servizi informatici sia in tutto o in parte data in outsourcing, nel contratto stipulato con il fornitore sia inserita una clausola che impegni la controparte al rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nel presente paragrafo, ai sensi del § 5 della Parte Generale.

24.4. Per le operazioni per le operazioni di ***gestione dei documenti digitali***, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

a) la documentazione aziendale informatica sia gestita nel rispetto delle prescrizioni dettate dal § 16.2. della Parte Speciale "*Reati societari*";

- b) siano adottate misure idonee a evitare che il personale o gli amministratori della società utilizzino *firme elettroniche* di altri utenti aziendali o accedano ad aree protette in nome e per conto di terzi, salvo espressa autorizzazione del titolare della firma o dell'accesso. L'autorizzazione deve essere scritta e circoscritta per specifica attività o tipologia di attività e deve essere motivata da ragioni oggettive di impedimento del titolare allo svolgimento personale dell'attività;
- c) sia vietato a chiunque alterare, mediante l'utilizzo di *firma elettronica altrui* o in qualsiasi altro modo, documenti informatici della società;
- d) sia vietato a chiunque produrre e trasmettere documenti in formato elettronico della società con dati falsi e/o alterati o non autorizzati secondo le procedure interne.

VII. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE DA INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

(Art. 25-septies del Decreto)

25. Politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro

All'interno del GRUPPO ITALGEN tutte le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, che possano avere ricadute in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono assunte nel rispetto delle indicazioni del Codice Etico della società, del presente Modello e di tutte le procedure che ne costituiscono attuazione.

Il GRUPPO ITALGEN con il presente Modello e con tutte le procedure che ne costituiscono attuazione intende dare piena attuazione alle prescrizioni dettate dall'art. 30 D. Lgs. 81/2008.

La politica della Sicurezza adottata dal GRUPPO ITALGEN è conforme alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 15 D. Lgs. 81/08, che qui si intende integralmente richiamato. La Politica della Sicurezza adottata dal GRUPPO ITALGEN:

1. considera **la tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori come valori fondamentali da integrare in tutte le sue attività;**
2. si impegna ad adottare **misure concrete per prevenire** gli incidenti, gli infortuni sul lavoro e le malattie correlate all'attività lavorativa.
3. mira al raggiungimento dei più elevati **livelli di sensibilizzazione**, incoraggiando un processo di miglioramento continuo attraverso l'adozione di sistemi di gestione efficaci e di una leadership visibile come chiave del successo;
4. provvede a **formare ed equipaggiare i lavoratori** per consentire loro lo svolgimento delle proprie mansioni in condizioni di piena sicurezza e salubrità, secondo procedure di

lavoro mirate a ridurre al minimo la loro esposizione ai fattori di rischio e tenendo in considerazione le diverse necessità ed esigenze di donne e uomini.

Alla luce dei principi elencati, la Politica della sicurezza del GRUPPO ITALGEN individua i seguenti *fattori chiave* per un'efficace gestione della sicurezza:

1. Prevenire gli incidenti, gli infortuni e le malattie professionali attraverso:

- l'attenta valutazione dei rischi già in fase di progettazione, scelta dei materiali e delle attrezzature, individuazione dei metodi di lavoro e delle tecnologie;
- la progressiva eliminazione, ove possibile, e/o riduzione dei rischi, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
- l'attuazione di un protocollo sanitario e la valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute";
- l'analisi dettagliata e puntuale degli incidenti e degli infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività a tutto il personale che opera all'interno dell'unità produttiva;
- l'implementazione e l'adozione di specifiche procedure di lavoro sicuro da rispettare durante lo svolgimento delle attività.

2. Perseguire il miglioramento continuo della gestione degli aspetti e delle prestazioni in materia di Salute e Sicurezza attraverso:

- l'implementazione di un programma di miglioramento della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la programmazione di Audit periodici e mirati che coinvolgano tutto il personale operante all'interno dell'unità produttiva;
- la programmazione di sopralluoghi di sicurezza periodici che interessino tutti i reparti dell'unità produttiva;
- l'organizzazione di periodici Comitati di Sicurezza con la partecipazione dei Responsabili di Centrale/Servizi;
- l'implementazione di un programma annuale di formazione per tutti i dipendenti sulla

base delle specifiche esigenze degli impianti produttivi e dell'evoluzione normativa.

3. Soddisfare gli obblighi normativi cogenti e applicabili.

4. Fornire risorse umane e attrezzature adeguate alla corretta gestione degli aspetti legati alla Salute e alla Sicurezza.

5. Sensibilizzare, coinvolgere e consultare i lavoratori mediante la loro partecipazione a riunioni periodiche nelle centrali idroelettriche e negli impianti produttivi.

6. Mantenere attivo un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-INAIL.

La Politica della Sicurezza è comunicata, compresa e applicata all'interno dell'organizzazione e resa disponibile alle parti interessate. È periodicamente rivista e aggiornata dalle società del GRUPPO ITALGEN, almeno in occasione del Riesame della Direzione e, comunque, ogni qualvolta intervengano cambiamenti sostanziali da un punto di vista organizzativo o tecnico dell'unità produttiva. Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi alla politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

26. Identificazione dei fattori di rischio e della normativa di riferimento

26.1. Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, nell'ambito:

- di tutti i settori di attività delle società del GRUPPO ITALGEN e delle loro unità produttive;
- di tutte le attività e delle unità produttive alle quali siano addetti sia lavoratori dipendenti di società del GRUPPO ITALGEN sia i lavoratori dipendenti di imprese esterne e/o lavoratori autonomi, a cui Italgen affida lavori in appalto e/o in sub appalto;

sono individuati i seguenti **fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori**:

1. rischi legati ad ambienti e luoghi di lavoro
2. rischi per la sicurezza
3. rischi per la salute

4. rischi di natura organizzativa.

I rischi possono essere così catalogati:

1. Rischi legati ad ambienti e luoghi di lavoro:

- a) Stabilità e solidità
- b) Altezza, cubatura e superficie
- c) Pavimenti, muri, soffitti e finestre
- d) Vie di circolazione e uscite di emergenza
- e) Porte
- f) Scale
- g) Microclima e condizioni climatiche esterne
- h) Illuminazione dei luoghi di lavoro
- i) Servizi igienici, spogliatoi ed altri servizi
- l) Impianti tecnologici
- m) Apparecchi a pressione
- n) Apparecchi di sollevamento
- o) Ascensori e montacarichi
- p) Rischio incendio
- q) Rischio di esplosione
- r) Spazi confinati

2. Rischi di natura infortunistica:

- a) Rischio meccanico
- b) Lavori in altezza
- c) Rischi relativi alla postazione di lavoro
- d) Rischio elettrico
- e) Esposizione ad agenti chimici
- f) Rischio di infortunio in itinere o per spostamenti di lavoro
- g) Rischio di natura termica
- h) Gas tossici

3. Rischi per la salute dei lavoratori

- a) Esposizione ad agenti fisici
- b) Esposizione ad agenti biologici
- c) Esposizione a radiazioni ionizzanti
- d) Esposizione ad agenti chimici
- e) Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni
- f) Rischio di esposizione a videotermini
- g) Esposizione ad amianto
- h) Esposizione a piombo

4. Rischi di natura organizzativa, di tipo trasversale:

- a) Movimentazione manuale dei carichi
- b) Movimenti ripetitivi
- c) Spinta e traino
- d) Rischi legati allo stato di gravidanza o puerperio
- e) Rischi legati al consumo di bevande alcoliche
- f) Rischi legati all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope e problemi di tossi-codipendenza
- g) Rischi legati al fumo passivo
- h) Rischi legati allo svolgimento di lavoro notturno
- i) Rischi relativi alla presenza di lavoratori minori
- l) Rischi relativi alla presenza di lavoratori diversamente abili
- m) Rischio relativo alla differenza di genere, età, multietnicità
- n) Rischio relativo al ritmo elevato
- o) Rischio relativo al lavoro isolato
- p) Rischio relativo alla distribuzione non ottimale delle pause
- q) Rischio stress lavoro correlato
- r) Rischi generati da cantieri temporanei e mobili
- s) Rischi legati a contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione
- u) Rischi legati all'interferenza dovuta alla presenza di visitatori

I fattori di rischio possono essere ricondotti alle seguenti **disposizioni normative**:

1) Fattori di Rischio regolamentati dal D. Lgs. n. 81/08:

- a) rischi interferenti durante i lavori affidati in appalto e sub appalto, i servizi e le forniture;
- b) luoghi di lavoro;
- c) attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale;
- d) segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
- e) movimentazione manuale dei carichi;
- f) attrezzature munite di videoterminali;
- g) acquisto di attrezzature, macchinari, impianti;
- h) esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche);
- i) sostanze pericolose.

2) Fattori di rischio residuali non contemplati nel D. Lgs. n. 81/08 e regolamentati da altre fonti normative e relative modificazioni. La Società predispone e mantiene costantemente aggiornato l'*elenco delle fonti normative*, comprensivo di tutte le disposizioni di primo e secondo livello applicabili alle attività della Società connesse alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

27. Struttura organizzativa preposta alla sicurezza sul lavoro

27.1. In attuazione del comma 3 dell'art. 30 D. Lgs. 81/08 e delle migliori prassi nazionali ed internazionali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il GRUPPO ITALGEN definisce un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio. A tal fine, il GRUPPO ITALGEN assicura la disponibilità delle risorse umane e finanziarie per acquisire le necessarie capacità specialistiche ed organizzare un efficace sistema di gestione della sicurezza.

27.2. L'individuazione e la preposizione dei responsabili della sicurezza nell'ambito dell'organizzazione delle società del GRUPPO ITALGEN è effettuata alla stregua del dettato normativo, ricavabile dalle disposizioni del D. Lgs. 81/2008, nonché sulla scorta delle esigenze connaturate all'adozione del presente Modello, che impone una struttura organizzativa funzionale alla massima riduzione del rischio-reato sanzionato ai sensi del Decreto, tenuto conto della natura e delle dimensioni dell'organizzazione stessa.

27.3. Ciascuna società del GRUPPO ITALGEN definisce in un documento denominato “**organigramma della sicurezza**” i ruoli, le competenze e le conseguenti responsabilità delle figure aziendali che, ai sensi di legge o alla luce del sistema di deleghe interno, sono responsabili dell’attuazione degli obblighi normativi e delle azioni richieste dall’attuazione del sistema di gestione della sicurezza in tutte le società del GRUPPO ITALGEN. Le disposizioni normative che definiscono i compiti dei soggetti garanti della sicurezza e l’organigramma della sicurezza costituiscono parte integrante del presente Modello.

27.4. Tutti i soggetti responsabili della gestione del sistema della sicurezza sono formalmente individuati ed informati in merito alla sfera dei poteri e di doveri derivanti dal loro ruolo e alle linee di riporto funzionale e gerarchico. L’investitura informale o la tolleranza verso lo svolgimento “di fatto” di mansioni tipiche dei responsabili della sicurezza sul lavoro costituisce violazione del presente Modello.

27.5. Il datore di lavoro può procedere, nei limiti dettati dall’art. 17 D. Lgs. 81/08, alla delega dei propri obblighi. La delega di funzioni e l’individuazione dei soggetti interessati dalla stessa è ammessa esclusivamente nei limiti e nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di efficacia di cui all’art. 16 del D. Lgs.81/2008, che qui si intende integralmente richiamato. Il delegante, con le modalità che ritiene più opportune, vigila con continuità di azione sull’adempimento delle funzioni da parte dei soggetti delegati ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. 81/08. I soggetti delegati devono informare con continuità il proprio delegante circa l’adempimento delle funzioni di delega. I soggetti delegati ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. 81/08 devono informare il proprio delegante circa eventi rilevanti ed eventuali difficoltà o problematiche incontrate nell’ambito dello svolgimento delle funzioni delegate.

In ogni caso, ciascun delegato deve segnalare tempestivamente al delegante:

- ogni specifica circostanza o situazione che renda impossibile, in tutto o in parte, l’adempimento degli obblighi che formano oggetto della delega;
- copia dei verbali di ispezione da parte di enti o autorità di vigilanza e copia dei verbali contenenti le prescrizioni o le disposizioni impartite a seguito dell’accertamento di contravvenzioni a carico del delegato;
- le disposizioni impartite dagli Ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro.

Il Responsabile **Qualità, Ambiente e Sicurezza** (RQA) di Italgen S.p.a. è incaricato di supportare il Datore di Lavoro per assicurare la conformità e l'efficacia del sistema di gestione integrato QSA, in accordo alle norme ISO 9001-14001 e alle Linee Guida UNI INAIL con l'applicazione costante del manuale e delle procedure di sistema.

27.6. All'interno di ciascuna unità produttiva è istituita, tramite designazione o elezione, la figura del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** (RLS).

In ciascuna unità produttiva è organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione, del quale è nominato un Responsabile (RSPP), al quale competono i compiti di cui all'art. 33 del D. Lgs. 81/08:

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le attività aziendali;
- proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipazione alle consultazioni in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del suddetto D. Lgs. n.81/08;
- informazione dei lavoratori.

Nei casi previsti dal D. Lgs. 81/08, è nominato il Medico Competente.

27.7. In relazione alla natura dell'attività ovvero dell'unità produttiva, sono attribuiti al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), al medico competente, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e, in caso di affidamento di lavori a soggetti esterni, al datore di lavoro committente, al Committente ed al responsabile dei lavori, al Coordinatore di progettazione, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, i compiti e gli obblighi stabiliti dal capo III – Sezione I, “*Misure di Tutela e Obblighi*” del D. Lgs. 81/08 e del Titolo IV Capo I del D. Lgs. 81/08, che qui si intendono integralmente richiamati. Al Servizio di Prevenzione e Protezione sono affidati i compiti di cui all'art. 33 D. Lgs. 81/08, che qui si intende integralmente richiamato.

27.8. E' data ampia informazione a tutti coloro che lavorano sotto il controllo dell'organizzazione, dei nominativi dei soggetti responsabili del sistema di sicurezza aziendale.

27.9. Il GRUPPO ITALGEN si impegna ad assicurare che tutte le persone operanti nei luoghi di lavoro siano consapevoli delle proprie responsabilità per quanto riguarda gli aspetti di attuazione delle misure di sicurezza di cui hanno controllo. Il GRUPPO ITALGEN assicura che ogni persona che esegue per l'organizzazione stessa compiti di gestione o relativi all'attuazione alla politica della sicurezza abbia acquisito la competenza necessaria mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza.

28. Sistema aziendale per il rispetto degli obblighi normativi

In attuazione del comma 1 dell'art. 30 D. Lgs. 81/08 il GRUPPO ITALGEN si è dotato di un sistema aziendale idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici derivanti dalla normativa vigente e dalle migliori prassi nazionale ed internazionali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come meglio di seguito illustrato.

28.1. Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione:

- delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- dei rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- dei rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Le attrezzature di lavoro già esistenti presso le unità produttive e costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza, di cui all'allegato V del D. Lgs. 81/08.

È costantemente valutata dai responsabili della sicurezza la possibilità di investimento in tecnologie migliori e più aggiornate, se esistenti, rispetto a quelle utilizzate.

La messa in opera di nuovi impianti è gestita dalla **Direzione Operativa di Italgen**

S.p.A. L'RSPP, in collaborazione con i Responsabili di Area e il Responsabile Manutenzione e Servizi Tecnici di Italgen S.p.a., viene coinvolto in fase di predisposizione dei piani di intervento, in modo che sia sempre a conoscenza del valore economico dell'intervento e della descrizione dello stesso, condividendogli aspetti di sicurezza dell'appalto.

IL GRUPPO ITALGEN verifica, almeno periodicamente, il rispetto degli standard di sicurezza dei nuovi materiali e delle nuove attrezzature acquistate. A tal fine, il GRUPPO ITALGEN predispone misure idonee alla verifica della conformità delle nuove attrezzature, degli impianti e dei macchinari acquistati alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, nonché, se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, alla verifica dell'esecuzione degli esami iniziali e delle omologazioni delle attrezzature, degli impianti e dei macchinari acquistati.

Il datore di lavoro dell'unità produttiva o i soggetti da quest'ultimo delegati adottano le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso.

Preliminarmente alla messa a disposizione di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato riceve ogni necessaria informazione ed istruzione, nonché formazione e addestramento adeguati.

IL GRUPPO ITALGEN provvede alla regolare manutenzione di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro attraverso attuazione del piano di seguito illustrato. Le attrezzature possono essere assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti di sicurezza, in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione. In ogni caso, il datore di lavoro attraverso l'ausilio di personale competente procede alle seguenti verifiche, documentate in appositi moduli, al fine di assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza delle attrezzature di lavoro:

Le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose sono sottoposte:

- a interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

- a interventi di controllo straordinari, al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze negative per la sicurezza, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

La gestione dei controlli e delle verifiche delle apparecchiature e degli impianti è affidata al Responsabile Manutenzione e Servizi Tecnici di Italgen S.p.a. e ai Responsabili di Area, secondo il rispettivo scadenziario di competenza, che possono avvalersi di aziende esterne attraverso l'affidamento di un appalto di servizio.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei complessi produttivi è approvata dal Direttore Operativo di Italgen S.p.a.

Gli interventi di maggior rilevanza economica o di maggior complessità gestionale vengono appaltati dalla Funzione Acquisti di Italgen S.p.a., con il contributo della Funzione Manutenzione e Servizi Tecnici di Italgen S.p.a. e dell'RSPP, per quanto concerne i contenuti tecnici, le modalità operative e i requisiti di sicurezza.

In fase esecutiva, il controllo delle prestazioni delle imprese appaltatrici è affidato alla Funzione Manutenzione e Servizi Tecnici di Italgen S.p.a. con il supporto dell'RSSP ai fini della valutazione, condivisione e approvazione degli aspetti di sicurezza.

Per progetti di particolare complessità, la gestione del contratto viene affidata ad un Project Manager dedicato, incaricato dal Direttore Operativo di Italgen S.p.a..

Per le attività di propria competenza e per importi non superiori alla soglia di rilevanza indicata nella procedura "Acquisto di Beni Lavori e Servizi", possono emettere ordini di acquisto anche la Funzione Manutenzione e Servizi Tecnici di Italgen S.p.a. e la Funzione Servizi Amministrativi di Italgen S.p.a., operanti sotto in coordinamento con la Funzione Acquisti di Italgen S.p.a..

Per la selezione dei soggetti a cui affidare l'incarico si applica quanto previsto nel successivo § 28.5.

Qualora nei controlli di manutenzione effettuati siano riscontrate anomalie relative ai requisiti di sicurezza degli impianti o delle macchine è stabilito un "*Programma di messa in sicurezza*", che dia priorità all'eliminazione delle fonti di pericolo ritenute più dannose

o pericolose.

I luoghi ubicati all'interno delle società o delle unità produttive, nonché ogni altro luogo di pertinenza delle società o delle unità produttive accessibile al lavoratore, sono realizzati e costruiti nel rispetto di quanto previsto al Titolo II del D. Lgs. 81/08, nel rispetto dei requisiti di salute e sicurezza di cui all'art 63; la costruzione e realizzazione di edifici o locali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati, quando necessario, all'organo di vigilanza competente per territorio.

Il rispetto degli standard di esposizione al rischio nei luoghi di lavoro è verificato attraverso le misurazioni dei rischi tipici. La presenza di agenti nocivi nei luoghi di lavoro è verificata in attuazione di quanto previsto nell'allegato IV al D. Lgs. 81/08, che qui si intende integralmente richiamato. La scelta delle misure tecniche, organizzative e procedurali per il rispetto degli standard di prevenzione dell'esposizione ad agenti nocivi è effettuata dal datore di lavoro di ciascuna unità produttiva, in seguito al processo di valutazione dei rischi che dà attuazione alle seguenti disposizioni normative:

- al Titolo VIII del D. Lgs.81/08 per gli agenti fisici ed in particolare: per le attività comportanti esposizione al rumore quanto previsto al Capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni quanto previsto al Capo III, per quelle comportanti esposizioni a campi elettromagnetici quanto previsto al Capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali quanto previsto al Capo V;
- al Titolo IX del D. Lgs.81/08 per gli agenti chimici;
- al Titolo X D. Lgs.81/08 per gli agenti biologici.

IL GRUPPO ITALGEN si dota di un piano per la gestione dei materiali contenenti *amianto* ove presenti nelle unità produttive.

28.2. Attività di valutazione dei rischi

Ciascuna società del GRUPPO ITALGEN stabilisce e mantiene attive misure idonee alla continua identificazione dei pericoli, alla valutazione dei rischi e all'implementazione delle misure di controllo necessarie.

Ciascuna società del GRUPPO ITALGEN si è dotata del Documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs.81 /08, nonché per i contenuti e le modalità di valutazione, ai sensi degli articoli 28 e 29 del D. Lgs.81/08, che qui si intendono integralmente richiamati.

La scelta dei criteri di redazione del DVR è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. Nel DVR è formalizzata la metodologia adottata per la valutazione dei rischi.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è sempre aggiornato nei seguenti casi:

- in occasione di modifiche sostanziali del processo produttivo o della situazione di rischio/impatto generale, qualora esse siano significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle parti interessate;
- qualora sopravvengano modifiche dei luoghi di lavoro che presentano rischi ai fini della sicurezza;
- dopo interventi migliorativi;
- qualora si siano verificati eventi (infortuni, incidenti, malattie professionali etc.) che abbiano evidenziato la presenza di rischi precedentemente non previsti o l'inadeguatezza delle misure di prevenzione adottate;
- con periodicità fissa per particolari tipologie di rischio (rumore, cancerogeni, mutageni, biologici);
- qualora dalle attività di monitoraggio e sorveglianza emergano rilievi;
- qualora sia possibile adottare misure migliorative in relazione ai progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- in caso di nuove normative che introducano nuovi elementi di analisi dei fattori di rischio.

Fermo restando quanto sopra, la valutazione di specifici rischi è sempre programmata ed effettuata con cadenza periodica obbligatoria, da personale qualificato nell'ambito del

servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.

Oltre al DVR, Italgen Spa ha predisposto un *documento di analisi* e mappatura dei rischi di non conformità del sistema di gestione della sicurezza agli adempimenti richiesti dall'art. 30 D. Lgs.81/08, al presente Modello, alle misure attuative dello stesso. La verifica circa il presidio dei rischi di non conformità è affidata alla vigilanza interna di cui al successivo § 28.9. ed alla vigilanza di sistema di cui al successivo §29.2.

28.3. Predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti

Alla luce dei risultati della valutazione dei rischi (DVR) è definito un *Programma di interventi organizzativi e procedurali per il miglioramento della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori*. Il *Programma* contiene la tempistica per la realizzazione degli interventi, nonché eventuali misure di prevenzione migliorative in sostituzione delle esistenti, rivolgendo particolare attenzione a non comportare rischi aggiuntivi di natura ambientale per la salute dei lavoratori e della popolazione civile o il deterioramento dell'ambiente esterno.

Le misure di prevenzione e protezione idonee ad eliminare o ridurre i rischi possono essere di tipo tecnico-strutturale e di tipo organizzativo - procedurale. Nella scelta di tali misure sono sempre privilegiate quelle di tipo tecnico-strutturale, attraverso interventi mirati alla eliminazione dei rischi alla "fonte" e l'applicazione della migliore tecnologia disponibile.

La gestione del *Programma* di interventi è a cura dell'RSPP che provvede a documentare e registrare le azioni correttive effettuate.

Opportune azioni correttive sono attuate anche nel caso si verifichi un *infortunio o un quasi infortunio*. In caso di infortunio, l'RSPP compila il modulo M 4.5.3.3 "Scheda di segnalazione infortunio" in collaborazione con i Responsabili di Area, nella quale sono descritte le modalità dell'infortunio. I dati, una volta rielaborati permettono di calcolare gli indici di frequenza degli infortuni e gli indici di gravità, che rappresentano degli indicatori di riferimento per valutare l'andamento complessivo ed orientare il Programma di interventi organizzativi e procedurali anche verso azioni atte a:

- impedire che quanto successo possa ripetersi;

- migliorare la gestione della sicurezza attraverso organizzazione, formazione, procedure e pratiche operative.

28.4. Attività di natura organizzativa nel caso di emergenze e primo soccorso

Gli eventi che possono causare potenziali situazioni di emergenza e le modalità di gestione delle emergenze sono preventivamente identificate.

Ogni unità produttiva è dotata di un proprio *Piano di Emergenza* (PE), portato a conoscenza di dipendenti e dei soggetti terzi, che dà attuazione a quanto previsto dagli art. 43, 44, 45, 46 del D. Lgs.81/08. Nel PE sono valutati gli eventi che possono causare potenziali situazioni di emergenza e le modalità di gestione delle emergenze ed è preventivamente valutato l'impatto con l'ambiente circostante agli stabilimenti produttivi.

In particolare, il Piano di Emergenza (PE) definisce le procedure da seguire in caso di:

- emergenza dovuta a incendi;
- emergenza dovuta a esplosioni;
- emergenza dovuta a calamità naturali come il terremoto;
- emergenza dovuta ad inondazioni, piene dal corso d'acqua, allagamento e danni da acqua in genere;
- emergenza dovuta a perdite e spillamento di sostanze inquinanti con rischio d'incendio;
- emergenza medica dovuta ad infortuni, traumi e malori che possono coinvolgere sia i lavoratori dipendenti sia quelli delle imprese appaltatrici ed in generale persone estranee all'unità produttiva.

Il PE fornisce le istruzioni necessarie a garantire la sicura evacuazione del luogo di lavoro. Nella compilazione del Piano di Emergenza – PE sono attentamente esaminati i seguenti fattori:

- le caratteristiche dei luoghi ove si svolge l'attività lavorativa, con particolare riguardo alle vie di esodo;
- i sistemi di rivelazione e di allarme;
- i presidi antincendio fissi e mobili, manuali o automatici;
- il numero delle persone presenti e la loro dislocazione;
- il numero di incaricati all'attuazione e controllo del PE, all'assistenza per

- facilitare l'evacuazione, all'attacco dell'incendio, al pronto soccorso;
- il livello di informazione, formazione ed addestramento del personale;
- la presenza di lavoratori appartenenti ad imprese appaltatrici esterne, subappaltatrici e lavoratori autonomi.

Il PE è stato divulgato in maniera tale da garantire un sufficiente grado di conoscenza dei suoi contenuti da parte di tutti i lavoratori presenti internamente alle unità produttive.

Per affrontare con efficacia una situazione di emergenza sono state create, nell'ambito dell'organizzazione dell'unità produttiva, le Squadre di Gestione Emergenze (SGE). Il Datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del D. Lgs.81/08). I lavoratori incaricati delle SGE sono adeguatamente informati e formati, in attuazione dell'art. 37 comma 9 del D. Lgs. 81/08 e dell'art. 7, allegato IX al DM 10 marzo 1998, ed hanno le capacità e la competenza per eseguire le operazioni di primo intervento per tutte le emergenze allo scopo di:

- salvaguardare la vita umana;
- proteggere i beni materiali (impianti, macchinari e fabbricati);
- tutelare l'ambiente.

Nei luoghi di lavoro con presenza continuativa di personale sono predisposte delle planimetrie riportanti le vie di esodo, l'ubicazione delle attrezzature antincendio e il luogo di raduno sicuro, nonché i nominativi degli incaricati delle SGE.

L'organizzazione rivaluta periodicamente l'efficacia del proprio *Piano di Emergenza*. In ogni caso, il Piano è rivisto qualora i test di verifica periodici abbiano avuto esito negativo ed in seguito al manifestarsi di nuove situazioni d'emergenza. Nel processo di valutazione, quando possibile, sono coinvolte in maniera appropriata le parti rilevanti interessate.

Annualmente si procede ad una prova di evacuazione generale che coinvolge tutto il personale, con lo scopo di valutare l'efficacia del flusso di emergenza e la reattività del personale ad una situazione di emergenza.

La Società si dota di una procedura per il controllo degli accessi di terzi alle centrali in caso di emergenza.

Sono formalmente nominati gli addetti anti-incendio e di primo soccorso. Presso le unità produttive delle società è predisposta apposita segnaletica di avvertimento e di sicurezza. Le centrali sono dotate di una planimetria di esodo.

28.5. Attività di natura organizzativa relative alla gestione dei contratti di appalto

Il GRUPPO ITALGEN si è dotato di una procedura relativa alla “*Gestione delle tematiche relative alla sicurezza dei contratti d’appalto*” che regola le tematiche della sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08. Il flusso delle informazioni e le risultanze del processo di valutazione dei rischi interferenti sono formalizzati all’interno del *Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza* (DUVRI). In allegato alla procedura sono formalizzati i moduli e l’elenco della documentazione che i soggetti esterni devono compilare e trasmettere alla Società, ai sensi dell’art 26 del D.Lgs. 81/08.

Devono in ogni caso essere verificate l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. A tal fine sono quanto meno acquisiti:

- il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Le attività di subappalto devono sempre essere precedentemente autorizzate.

Nel caso di lavori in cantieri temporanei o mobili, così come definiti all’art. 89 del D. Lgs.81/08, si applica quanto previsto al Titolo IV del D. Lgs. 81/08 che qui si intende integralmente richiamato. In ogni caso, il Responsabile dei Lavori, se nominato, deve essere dotato di professionalità, indipendenza ed autonomia operativa e finanziaria, anche qualora tale incarico sia affidato a soggetti appartenenti al personale della Società.

28.6. Attività di natura organizzativa relative alle riunioni periodiche di sicurezza e alla consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Il GRUPPO ITALGEN garantisce la partecipazione dei lavoratori mediante il loro coinvolgimento nell'identificazione dei pericoli, nella valutazione dei rischi, nei controlli, nelle indagini relative agli incidenti, nello sviluppo e nella revisione delle politiche e degli obiettivi del sistema di sicurezza. I lavoratori sono coinvolti mediante:

- la consultazione del loro rappresentante per la sicurezza;
- la loro partecipazione alle riunioni di sicurezza di reparto,
- la loro consultazione nell'elaborazione delle Procedure di Lavoro Sicuro inerenti la loro attività lavorativa, previa divulgazione delle stesse;
- i controlli al fine di individuare le eventuali condizioni/situazioni pericolose ed identificare le misure di prevenzione e protezione da adottare;
- la loro partecipazione e quella del loro rappresentante, nella scelta dei Dispositivi di Protezione Individuali.

I lavoratori, aventi compiti specifici in materia di prevenzione dei rischi dispongono dei mezzi e dei permessi lavorativi sufficienti per poter esercitare le loro funzioni.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) esercita le attribuzioni previste dall'art. 50 del D. Lgs.81/08.

Almeno una volta all'anno viene effettuata la riunione periodica di sicurezza alla quale partecipano tutte le figure richieste dall'art. 35 del D. Lgs. 81/08 e nell'ambito della quale sono discussi tutti i temi previsti dal medesimo art. 35 D. Lgs. 81/08. Con cadenza periodica è tenuto un incontro tra varie funzioni aziendali, tra cui i Responsabili di Area e il Direttore Operativo, avente ad oggetto le tematiche strettamente operative. A tali incontri interviene l'RSPP che aggiorna i partecipanti in merito alle questioni e alle decisioni relative alla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

Agli RLS è garantita la partecipazione e consultazione in attuazione dell'art. 50 D. Lgs. 81/08, che qui si intende integralmente richiamato.

28.7. Attività di sorveglianza sanitaria

IL GRUPPO ITALGEN si impegna a garantire il controllo sanitario dei lavoratori attraverso l'implementazione e l'adozione di *un Protocollo di tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori*, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio specifici e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, in linea con gli indirizzi scientifici più

avanzati.

Presso ciascuna unità produttiva, che ai sensi della normativa vigente ha l'obbligo della sorveglianza sanitaria, è nominata la figura del Medico competente (MC), dotato dei titoli e dei requisiti richiesti dall'art. 38 D. Lgs.81/08.

Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico competente svolge una funzione dal contenuto informativo, valutativo e di accertamento. Al MC si richiede una prestazione professionale che non si esaurisce semplicemente nell'atto delle visita medica, ma che si estende sia al campo della prevenzione primaria che a quello della prevenzione secondaria, secondo quanto indicato nell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, al quale la Società intende dare piena attuazione.

Il GRUPPO ITALGEN definisce un *Programma di gestione delle visite mediche obbligatorie* presso le società ove detto obbligo sussiste, nel quale sono indicate le modalità per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria nel rispetto di quanto previsto all'art. 18 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 81/08.

Il Medico Competente osserva gli obblighi previsti a suo carico di cui all'art 25 del D. Lgs.81/08, ricevendo dal datore di lavoro le informazioni necessarie. Per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria il MC istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio.

Durante le visite annuali agli ambienti di lavoro, il medico competente osserva eventuali situazioni di criticità o di potenziale criticità (ad es. microclima, carico biomeccanico, ambienti di lavoro) e propone, lasciando nota nel proprio verbale, le misure necessarie per la prevenzione e la riduzione dei rischi. Le indicazioni fornite dal Medico competente sono recepite dal RSPP che si adopera per risolvere nel più breve tempo possibile le eventuali criticità riscontrate.

In occasione della riunione di cui all'art. 35 del D. Lgs.81/08, il MC comunica per iscritto al Datore di Lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza gli esiti, in forma anonima, della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori.

28.8. Attività di informazione e formazione dei lavoratori

I responsabili della sicurezza assicurano che qualsiasi persona che esegua per l'organizzazione stessa compiti che possono avere impatti sul sistema sicurezza abbia acquisito la competenza necessaria mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza.

E' assicurato un sistema interno di comunicazione tra i diversi livelli e le diverse funzioni dell'organizzazione aziendale.

Tutti i lavoratori, i dirigenti, i preposti, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tutti coloro che, ai sensi di legge o secondo il sistema di deleghe interno, sono responsabili del coordinamento, della gestione e dell'attuazione della politica in materia di sicurezza sono informati ed adeguatamente formati in merito alla politica della sicurezza ed alle misure che ne costituiscono attuazione, nonché in merito alle loro mansioni ed alle responsabilità che derivano dalla propria posizione nell'organigramma della sicurezza delle società.

L'informazione ai lavoratori è attuata nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 D. Lgs. 81/08, che qui si intende formalmente richiamato. La formazione dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavori, dei dirigenti, dei preposti è attuata nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 37 D. Lgs. 81/08, che qui si intende integralmente richiamato. Tutti i lavoratori ricevono una formazione specifica sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, nel rispetto delle diverse conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
- rischi specifici della propria mansione, possibili danni e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

In ogni caso, la formazione è fornita in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro (assunzione) o inizio dell'utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di

nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione dei lavoratori è attuata con le modalità ritenute più opportune, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme multi-mediali e a distanza. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti è periodicamente aggiornata in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. La formazione dei lavoratori è attuata con le modalità ritenute più opportune, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme multi-mediali e a distanza. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti avviene in collaborazione con gli organismi paritetici, ove questi sono presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività delle società.

Le iniziative di formazione si svolgono durante l'orario di lavoro e sono dirette ad addestrare i lavoratori per migliorare la loro capacità di far fronte in modo adeguato al rischio. Sia i dirigenti che i preposti per la sicurezza sono direttamente coinvolti nella formazione dei lavoratori e sono a loro volta formati in relazione quanto meno ai seguenti aspetti:

- principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
- definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

I Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) ricevono una formazione specifica ed adeguata in materia di salute e sicurezza, concernente in particolare i rischi specifici presenti nella realtà in cui esercitano la loro rappresentanza secondo le modalità, i contenuti e la durata previsti dalla normativa vigente.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) obbligatoriamente frequenta specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti presso l'unità produttiva. I corsi di formazione e i relativi aggiornamenti sono tenuti da organismi accreditati.

I lavoratori incaricati del Servizio di Gestione dell'Emergenza (SGE) ricevono un'adeguata e specifica formazione ed addestramento ed i relativi aggiornamenti periodici previsti sia in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio che in materia di primo soccorso.

Per il primo soccorso, sia la formazione che l'addestramento sono svolti dal Medico Competente o da personale da questi incaricato; la formazione ed addestramento in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio è invece svolta sia da personale interno con adeguate competenze che da personale di specifiche Società Esterne.

La formazione viene aggiornata periodicamente ed è effettuata in una lingua comprensibile da tutti i lavoratori.

Il Datore di lavoro e l'RSPP assicurano l'effettiva attuazione e l'efficacia della formazione del personale delle società.

Le sessioni di formazioni sono documentate e registrate a cura delle funzioni aziendali competenti.

28.9. Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il GRUPPO ITALGEN si impegna a garantire un controllo sistematico dell'applicazione e dell'efficacia delle modalità di attuazione della politica in materia di sicurezza, attraverso meccanismi idonei a:

- identificare le *non conformità* del sistema rispetto alla normativa, alle procedure ed alle istruzioni di lavoro;
- analizzare le *non conformità*, determinarne le cause ed attuare azioni correttive al fine di correggerle;
- verificare l'efficacia e l'effettiva attuazione delle procedure.

Conformemente alla normativa vigente, il primo livello di controllo è *operativo* e ha ad oggetto la corretta e puntuale attuazione nelle singole unità produttive delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e delle procedure interne aziendali. Tale controllo è nelle responsabilità del Datore di lavoro, con il supporto del Responsabile Qualità, Ambiente e Sicurezza di Italgen S.p.a. e della Direzione Operativa di Italgen S.p.a., ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, i quali, nello svolgimento della loro attività, per gli aspetti tecnici e normativi, sono supportati dall'RSPP. I controlli devono quanto meno avere ad oggetto:

- il rispetto delle condizioni di sicurezza dei *luoghi di lavoro* previsti dalla normativa e dalle procedure interne;
- il rispetto delle condizioni di sicurezza degli *impianti* previsti dalla normativa e dalle procedure interne;
- il rispetto da parte dei lavoratori delle *procedure* interne di prevenzione;
- il rispetto delle *istruzioni di lavoro* da parte dei lavoratori;
- il corretto utilizzo delle *attrezzature di lavoro* da parte del personale delle società;
- l'analisi delle *non conformità* e la determinazione delle loro cause.

I responsabili dell'attuazione della politica della sicurezza individuano preventivamente le operazioni e le attività che sono associate ai pericoli identificati nel DVR e che richiedono l'implementazione di controlli per la gestione del rischio.

Il controllo dell'attuazione delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori è nella responsabilità dei preposti.

In ogni caso, il datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente, consultando preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, procedono ad un controllo puntuale del rispetto delle misure di sicurezza almeno una volta all'anno, in occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi al riesame del DVR.

Oltre ai controlli operativi a carattere ordinario, è implementato un sistema di **verifiche periodiche sull'efficacia e sull'attuazione delle procedure**. Le verifiche hanno ad oggetto:

- le cause di inefficacia delle procedure;
- l'effettiva attuazione e l'efficacia dei controlli operativi;
- l'effettiva attuazione del Programma di interventi tecnici, organizzativi e procedurali per il miglioramento della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al precedente § 28.3.

All'esito delle verifiche è valutata la necessità di implementare **azioni correttive programmate** volte ad eliminare le cause di non conformità. Le azioni correttive devono essere coerenti con la natura dei problemi accertati e proporzionate ai rischi potenziali

correlati a quella attività.

Il GRUPPO ITALGEN ha inoltre implementato un sistema di monitoraggio degli **infortuni** per valutarne le cause e definire le necessarie azioni correttive, secondo quanto stabilito dal *Programma degli interventi* di cui al precedente § 28.3.

28.10. Acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge

I Responsabili di Area, coadiuvati dall'RSPP e dal Responsabile Manutenzioni e Servizi Tecnici di Italgen S.p.a., gestiscono gli adempimenti tecnici/normativi delle centrali elettriche e provvede all'aggiornamento della documentazione attestante il rispetto degli standard legislativi con l'ausilio di un apposito database, idoneo a monitorare le tempistiche delle singole scadenze.

Sono adottati strumenti di archiviazione cartacea o informatica idonei a conservare:

- la documentazione e le certificazioni acquisite dalle società in ottemperanza alla normativa vigente;
- la documentazione, i rapporti di lavoro delle ditte esterne e i verbali degli enti certificatori relativi ai controlli e le verifiche periodiche obbligatorie previste dalla normativa vigente.

La documentazione è archiviata sotto la responsabilità dei Responsabili di Area.

La documentazione è leggibile, facilmente identificabile e rintracciabile. L'accessibilità alla predetta documentazione è garantita ai soli soggetti autorizzati secondo le procedure interne e agli enti pubblici di vigilanza.

29. Sistema di registrazione

Sono registrate con modalità che garantiscano la facile identificabilità e rintracciabilità dei documenti, la ricostruzione delle attività svolte, l'identificazione dei soggetti responsabili:

- la politica e gli obiettivi relativi del sistema di gestione della sicurezza;
- tutte le attività di attuazione del precedente § 28;
- tutte le attività poste in essere per il rispetto degli obblighi normativi;

- le attività di manutenzione degli impianti;
- i risultati relativi alle attività di identificazione dei pericoli per le emergenze e di valutazione dei rischi;
- i documenti che l'organizzazione ritiene necessari al fine di assicurare un'efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei processi inerenti alla gestione del sistema di sicurezza.

Sono istituiti i *registri relativi alle verifiche obbligatorie sugli impianti e sulle attrezzature*, nonché i *registri delle certificazioni obbligatorie* richieste dalla normativa di settore.

I rapporti di intervento delle ditte di manutenzione sono archiviati in un apposito registro ad opera del capo della centrale.

I controlli periodici e di pulizia sulle griglie dei canali delle opere di presa sono verbalizzati ad opera del personale delle squadre interne.

La denuncia degli infortuni e delle malattie professionali del personale aziendale è registrata presso il portale on-line del sito istituzionale dell'INAIL. Il monitoraggio degli infortuni è archiviato dall'RSPP.

L'accessibilità ai registri è garantita ai soli soggetti autorizzati secondo le procedure interne e agli enti pubblici di vigilanza.

30. Sistema disciplinare

Le violazioni al modello di gestione della sicurezza sui luoghi lavoro costituiscono illecito disciplinare. Agli illeciti accertati si applica il sistema sanzionatorio di cui al §9 della parte generale del presente Modello, che qui si intende integralmente richiamato.

31. Vigilanza, controlli e riesame del sistema

31.1. Il GRUPPO ITALGEN si impegna a garantire un controllo sistematico dell'applicazione e dell'efficacia delle modalità di attuazione della Politica in Materia di Sicurezza anche attraverso meccanismi idonei a comunicare i risultati delle azioni correttive adottate e a revisionare l'efficacia delle azioni correttive e preventive adottate, soprattutto in caso di infortunio o di incidente significativo.

31.2. L'**Organismo di Vigilanza**, nell'ambito delle proprie competenze, conferisce

periodicamente mandato a consulenti esterni qualificati affinché effettuino *Audit o analisi* volte ad ottenere formale valutazione riguardo alternativamente o congiuntamente ai seguenti aspetti:

- conformità del sistema di gestione della sicurezza alle prescrizioni legali;
- conformità delle azioni di sistema rispetto a quanto pianificato;
- corretta applicazione nei processi e nei comportamenti delle prescrizioni dettate dal sistema di gestione della sicurezza:
- efficacia del sistema di gestione della sicurezza rispetto al raggiungimento della politica e degli obiettivi dell'organizzazione
- la corretta metodologia di individuazione, valutazione, misurazione e controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché dei meccanismi di aggiornamento di tale metodologia.

Gli audit o le gap analysis possono essere altresì finalizzate alla verifica di conformità del sistema di gestione della sicurezza al presente Modello, alle misure attuative dello stesso e agli adempimenti richiesti dall'art. 30 D. Lgs. 81/08, anche e quando si verifichi un infortunio o un incidente significativo.

All'esito delle ispezioni, il soggetto esterno incaricato redige una relazione scritta indirizzata e all'Organismo di Vigilanza contenente:

- i risultati dei controlli;
- la valutazione analitica e sintetica inerente i risultati dei controlli effettuati;
- eventuali suggerimenti in merito ad interventi tecnici, procedurali o organizzativi funzionali al migliore presidio dei rischi e al rispetto della normativa interna ed esterna.

Gli audit e le analisi devono fornire al datore di lavoro e alle società del GRUPPO ITALGEN coinvolte nelle verifiche le informazioni utili per il miglioramento del sistema di gestione della sicurezza. Di essi l'Organismo di Vigilanza deve dare immediata informativa al **Datore di Lavoro** e al **Responsabile Qualità, Ambiente e Sicurezza** di Italgen S.p.a. anche esprimendo una propria valutazione ed eventuali proposte di aggiornamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, alla luce dei risultati ispettivi di cui sopra, nonché in caso di

infortuni o incidenti significativi, può proporre l'eventuale aggiornamento del Modello o delle procedure previste per la sua attuazione.

31.3. L'RSPP informa l'Organismo di Vigilanza in merito allo stato di attuazione dei rimedi e dei suggerimenti avanzati in sede di attività ispettiva.

In caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni interne od esterne ovvero in caso di necessità di interventi tempestivi, la comunicazione all'Organismo di vigilanza deve essere immediata.

31.4. Il GRUPPO ITALGEN si impegna a garantire un controllo sistematico dell'applicazione e dell'efficacia delle modalità di attuazione della politica in materia di sicurezza, anche attraverso meccanismi di *revisione del sistema* a fronte dell'inefficacia delle azioni correttive e preventive adottate.

VIII. REATI AMBIENTALI

(art. 25-undecies del Decreto)

32. Politica per l'ambiente

La protezione dell'ambiente è una componente fondamentale della *Politica Ambientale* del GRUPPO ITALGEN.

Il GRUPPO ITALGEN è da sempre impegnato nella salvaguardia, attraverso la ricerca di un'integrazione armonica dei singoli impianti nel territorio e lo sviluppo di tecnologie innovative per il risparmio delle risorse naturali e per l'impiego di fonti rinnovabili di energia.

In attuazione della propria Politica Ambientale, il GRUPPO ITALGEN svolge le proprie attività nel pieno rispetto dei seguenti principi:

1. operare con cura, salvaguardando l'ambiente in conformità agli standard e alle normative cogenti applicabili;
2. contribuire a preservare l'ambiente, attraverso un uso sempre più responsabile delle fonti energetiche;
3. analizzare e riesaminare i fattori del contesto in cui il GRUPPO ITALGEN opera, tenendo conto della natura, della dimensione e degli impatti ambientali di ogni attività;
4. utilizzare le migliori tecnologie disponibili per ottimizzare i processi aziendali e migliorare le prestazioni ambientali;
5. favorire l'efficienza energetica attraverso un attento processo di produzione e distribuzione;
6. definire le modalità operative che tengono conto degli aspetti ambientali di ogni attività lavorativa, sensibilizzando e istruendo tutto il personale in tal senso;
7. perseguire una politica di razionalizzazione delle risorse energetiche e delle materie prime in un'ottica di Sviluppo Sostenibile;
8. migliorare il rendimento della produzione e della distribuzione di energia da fonti idriche, eoliche e solari, riducendo l'impatto sul consumo delle risorse e favorendo la realizzazione di investimenti nel settore;

9. favorire il miglioramento continuo delle nostre prestazioni ambientali attraverso la definizione di obiettivi e traguardi mirati e mettendo a disposizione le risorse necessarie nell'ambito di piani pluriennali;
10. verificare le nostre prestazioni ambientali attraverso la conduzione di periodici audit presso tutti i siti operativi;
11. promuovere, presso gli utenti, un utilizzo sempre più responsabile e consapevole delle fonti energetiche e delle risorse idriche;
12. diffondere la cultura dello Sviluppo Sostenibile nei confronti di tutte le parti interessate, quali dipendenti, autorità pubbliche, azionisti, clienti e privati cittadini;
13. contribuire alla valorizzazione del territorio, concorrendo ad uno Sviluppo Sostenibile nelle diverse aree del mondo, in sinergia con le politiche ambientali dei diversi paesi e governi;
14. agire in linea con gli obiettivi della Salute e Sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
15. collaborare con le associazioni che si occupano di tutela ambientale su temi di rilievo per l'energia, con la promozione di campagne e con l'approfondimento di tematiche di rilievo per il settore;
16. assicurare la trasparenza verso tutte le parti interessate sui risultati ambientali ottenuti, in uno spirito di dialogo attivo e costruttivo.

33. Identificazione delle attività a rischio e della normativa di riferimento

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito di tutti i settori di attività del GRUPPO ITALGEN, delle sue unità produttive e delle sue proprietà immobiliari presenti nel territorio italiano, sono individuate le seguenti attività nell'ambito delle quali è possibile la commissione delle categorie di reato di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto:

- 1) *Protezione dell'habitat naturale:*
 - uccisione, distruzione, cattura, prelievo di specie animali o vegetali selvatiche protette causata da attività di *prelievo di risorsa idrica, gestione della rete, gestione dei rifiuti*, inadempimenti legati alla *bonifica dei siti dismessi*;
 - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto o dell'ecosistema fluviale causata da attività di *prelievo di risorsa idrica, gestione della rete,*

gestione dei rifiuti, inadempimenti legati alla bonifica di siti dismessi

2) Gestione dei rifiuti:

- attività di identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti;
- attività di manutenzione/revamping;
- attività di gestione dei rifiuti causati da piene dei fiumi;
- attività di gestione dei rifiuti da pulizia del canale;
- attività di gestione dei rifiuti abbandonati su aree di proprietà;
- attività di raccolta e gestione del deposito temporaneo dei rifiuti;
- selezione e gestione dei fornitori per attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- abbandono o deposito di rifiuti pericolosi o non pericolosi
- immissione di rifiuti pericolo o non pericolosi nelle acque superficiali o sotterranee;
- combustione di rifiuti
- gestione di scarti derivanti da attività di manutenzione e installazione di impianti e macchinari

3) Superamento dei valori limite di emissioni:

- produzione, importazione, esportazione, trasformazione e trasporto di energia elettrica, gas naturale, vapore e materiali e prodotti energetici di altra natura, rinnovabili e non rinnovabili, ivi inclusa
- cogenerazione di energia
- esercizio e gestione di impianti e centrali, incluse quelle a biomasse, di gruppi di gas o diesel
- riscaldamento, anche con l'uso di fonti convenzionali

4) Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose:

- installazione, allacciamento, manutenzione, anche per mezzo di attività in appalto di impianti inerenti ai servizi di rete

- attività di esercizio e gestione di centrali e impianti, anche di gruppi di gas o diesel

5) *Impiego di sostanze lesive*

- attività di produzione, importazione, esportazione, trasformazione e trasporto di gas naturale
- attività di ricerca e sfruttamento di giacimenti di gas naturale e idrocarburi

6) *Bonifica dei siti:*

- installazione, allacciamento, manutenzione e gestione di impianti inerenti ai servizi di rete
- attività di ricerca e lo sfruttamento di giacimenti di gas naturale e idrocarburi
- comunicazione di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee;
- gestione delle aree di deposito temporaneo di rifiuti;
- gestione delle aree di deposito di materiali con potenziale rischio di contaminazione del suolo;
- gestione di aree dismesse.

7) *Inquinamento e disastro ambientale:*

- gestione delle acque di scarico e delle acque reflue meteoriche;
- rotture di circuiti di lubrificazione e comandi oleodinamici;
- rottura del sistema di raffreddamento a ciclo aperto;
- sversamenti di oli, stoccaggio di oli, gestione di oli presenti negli impianti;
- manutenzione e revamping;
- emissioni da rottura impianti, interruttori, quadri elettrici;
- attività di raccolta e gestione dei rifiuti da manutenzioni, revamping, piene del fiume, pulizia del canale;
- attività di gestione dei rifiuti abbandonati su aree di proprietà;
- gestione amianto su coperture e condotte
- costruzione, esercizio e gestione di impianti e centrali, incluse quelle a biomasse, di gruppi di gas o diesel

8) *Delitti colposi contro l'ambiente:*

- gestione delle acque di scarico e delle acque reflue meteoriche;
- rotture di circuiti di lubrificazione e comandi oleodinamici;
- rottura del sistema di raffreddamento a ciclo aperto;
- sversamenti di oli, stoccaggio di oli, gestione di oli presenti negli impianti;
- manutenzione e revamping;
- emissioni da rottura impianti, interruttori, quadri elettrici;
- attività di raccolta e gestione dei rifiuti da manutenzioni, revamping, piene del fiume, pulizia del canale;
- attività di gestione dei rifiuti abbandonati su aree di proprietà;
- gestione amianto su coperture e condotte
- costruzione, esercizio e gestione di impianti e centrali, incluse quelle a biomasse, di gruppi di gas o diesel

Il GRUPPO ITALGEN garantisce l'analisi continuativa della *normativa ambientale* di riferimento; in particolare, ciascuna unità produttiva provvede all'aggiornamento sistematico e periodico dello "scadenziario della normativa applicabile".

34. Struttura organizzativa preposta

34.1. Il GRUPPO ITALGEN assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio ambientale.

A tal fine, il GRUPPO ITALGEN assicura la disponibilità delle risorse umane e finanziarie per acquisire le necessarie competenze specialistiche e per organizzare un efficace presidio dei rischi.

34.2. Tutti i soggetti responsabili dell'attuazione operativa della *Politica Ambientale* del GRUPPO ITALGEN sono *formalmente* individuati ed informati in merito alla sfera di poteri e di doveri derivanti dal loro ruolo e alle linee di riporto funzionale e gerarchico.

34.3. Ciascuna società del GRUPPO ITALGEN definisce un documento denominato "*organigramma ambientale*", nel quale sono indicati i soggetti incaricati dell'attuazione della *Politica Ambientale* all'interno del gruppo. L'organigramma costituisce attuazione e parte

integrante del presente Modello.

34.4. I *soggetti delegati* in base al sistema di deleghe e procure devono informare il proprio delegante circa eventi rilevanti ed eventuali difficoltà o problematiche incontrate nell'ambito dello svolgimento delle funzioni delegate e in particolare:

- ogni specifica circostanza o situazione che renda impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi che formano oggetto della delega;
- copia dei verbali di ispezione da parte di enti o autorità di vigilanza e copia dei verbali contenenti le prescrizioni o le disposizioni impartite a seguito dell'accertamento di contravvenzioni a carico del delegato.

34.5. È data ampia informazione a tutti coloro che lavorano sotto il controllo dell'organizzazione, dei nominativi dei soggetti responsabili dell'attuazione operativa della Politica Ambientale.

34.6. Il GRUPPO ITALGEN assicura che ogni persona che esegue per l'organizzazione compiti di gestione o di attuazione della Politica Ambientale abbia acquisito la competenza necessaria mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza.

34.7. Il Datore di Lavoro di ciascuna delle società del GRUPPO ITALGEN assume le necessarie ed opportune determinazioni per garantire le condizioni di protezione ambientale sia negli impianti produttivi che presso la Sede, conformi a quanto previsto da leggi e normative vigenti e in coerenza con il presente Modello e con il sistema di gestione ambientale..

Il Responsabile **Qualità, Ambiente e Sicurezza** di Italgen S.p.a. (**RQA**):

- è incaricato di assicurare la conformità e l'efficacia del sistema di gestione in accordo alle norme ISO 14001;
- supporta il "Datore di Lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per le attività necessarie a garantire le condizioni di protezione ambientale sia negli impianti produttivi che presso la Sede, coordinandosi e collaborando con le diverse Direzioni / Funzioni aziendali interessate.

34.8. Al datore di lavoro responsabile dell'immobile ove hanno sede legale le società è

affidata la gestione del relativo rischio ambientale.

35. Sistema aziendale per il rispetto della Politica Ambientale e degli obblighi normativi

35.1. Il GRUPPO ITALGEN è dotato di un sistema aziendale idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dalle migliori prassi nazionale ed internazionali a tutela dell'ambiente.

Il rispetto della Politica per l'Ambiente viene garantito dal Sistema di Gestione Ambientale (SGA), che rappresenta la parte del sistema di gestione complessivo della organizzazione utilizzata per sviluppare ed attuare la politica per l'ambiente e gestire gli aspetti ambientali delle attività erogate.

Il sistema di gestione del GRUPPO ITALGEN rappresenta la garanzia della capacità dell'organizzazione di fornire un prodotto e un servizio che soddisfino costantemente i requisiti stabiliti dai clienti e quelli cogenti applicabili, e di eseguire le attività nel pieno rispetto dell'ambiente.

Italgen S.p.a. ha ottenuto con riferimento a tutti i suoi siti il riconoscimento della conformità del proprio Sistema di Gestione Ambientale agli standard **UNI ISO 14001**. Le altre società del GRUPPO ITALGEN si impegnano con l'adozione del presente Modello a dare avvio al processo per ottenere analoga certificazione per tutti i propri siti.

35.2. La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale è organizzata in un insieme organico comprendente:

- il *Manuale Ambientale* che fornisce una descrizione delle attività e degli elementi relativi al Sistema di Gestione Ambientale applicato conformemente alla Norma ISO 14001:2015, con la descrizione delle interazioni tra i processi aziendali ed i riferimenti ai documenti di livello inferiore
- Le *procedure* che descrivono le attività di gestione ambientale, riportando in sequenza il flusso di operazioni e di attività connesse con gli aspetti ambientali e definendo le relative responsabilità.
- le *istruzioni operative* che descrivono nei dettagli i passi da adottare per la gestione degli aspetti ambientali nei siti produttivi.
- i *documenti* e i *modelli* di registrazione forniscono l'evidenza di quanto prescritto

dalle procedure e dalle istruzioni operative.

Tutti i documenti del Sistema di Gestione Ambientale danno attuazione e costituiscono parte integrante del presente Modello.

L'implementazione del sistema di gestione ambientale assicura la conformità dell'organizzazione agli obblighi normativi ambientali.

La Direzione Operativa di Italgen S.p.a. ha definito uno scadenziario con cui dare evidenza del rispetto dei vari adempimenti. La conformità legislativa inoltre è monitorata, periodicamente attraverso audit interni che vengono pianificati e gestiti secondo le modalità previste da una procedura specifica. Il monitoraggio di nuove prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e locale è invece garantito da una funzione centrale che effettua una valutazione preliminare e generale dell'applicabilità dei nuovi provvedimenti. A seguito di modifiche e/o integrazioni legislative la Direzione Operativa di Italgen S.p.a. valuta le azioni da svolgere che possono essere:

- formative/informative (esempio: corsi di formazione e sensibilizzazione);
- procedurali/documentali (esempio: definizione di regole);
- sistemiche/gestionali (esempio: registrazioni su scadenziari, aggiornamenti check list);
- analitiche (esempio: valutazioni di rischio per la salute, la sicurezza e l'ambiente o misure e monitoraggi);
- tecnico/strutturali (esempio: interventi su impianti o aree di lavoro).

La Direzione Operativa di Italgen S.p.a. gestisce uno stato di avanzamento della gestione degli adempimenti che è oggetto di riesame da parte della Direzione di Italgen S.p.a..

36.3. Nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale, le società del GRUPPO ITALGEN si dotano di una procedura per l'identificazione e la valutazione degli *aspetti ambientali*.

Il Direttore Operativo di Italgen S.p.a. definisce i criteri di *identificazione e valutazione* degli aspetti ambientali ed energetici, ovvero di quegli elementi delle attività, dei prodotti o dei servizi relativi ad un sito che possono interagire con l'ambiente in termini di *significatività* di impatto reale o potenziale e di miglioramento alla luce della disponibilità e della possibile adozione di tecniche migliori. Gli esiti dell'analisi vengono formalizzati

secondo quanto stabilito nella procedura *Aspetti ambientali ed obblighi di conformità*, che qui si intende integralmente richiamata.

35.4. Tutti gli *aspetti ambientali significativi* sono oggetto di *procedure di controllo* finalizzate a monitorarne l'andamento ed a prevenire impatti evitabili (sprechi di risorse, emissioni superiori a quelle ottenibili con la tecnologia a disposizione). Il Direttore Operativo di Italgen S.p.a. definisce, in particolare, una o più procedure finalizzate a:

- gestire le attività correlate nel rispetto delle prescrizioni legali applicabili in materia ambientale ed evitando sprechi di risorse e/o impatti evitabili;
- monitorare periodicamente gli aspetti in modo da tenerne sotto controllo l'andamento nel tempo.

Gli aspetti ambientali significativi o comunque migliorabili sono oggetto di *programmi di miglioramento*, secondo quanto stabilito dalle procedure interne, i cui traguardi sono definiti nell'ambito di un processo di sviluppo equilibrato della produttività e della sicurezza delle società.

35.5. Tutto il personale delle società del GRUPPO ITALGEN collabora alla segnalazione di eventuali anomalie, difformità o non conformità nell'applicazione della Politica Ambientale e nella gestione degli aspetti ambientali significativi al fine di prevenire il verificarsi di non conformità e per eliminarne le possibili cause.

35.6. Le singole unità produttive gestiscono le *emergenze ambientali* secondo quanto stabilito nelle specifiche procedure aziendali. La Direzione Operativa di Italgen S.p.a. verifica in particolare che:

- tutte le risorse richieste (umane, equipaggiamenti, forniture e materiali, e organizzazioni esterne) siano identificate, quantificate e rese disponibili;
- tutto il personale sia informato dei comportamenti che deve seguire al fine di evitare incidenti ed in caso di emergenza e dei rischi ambientali connessi alle loro attività;
- il personale coinvolto direttamente nella gestione delle emergenze riceva l'addestramento necessario.

35.7. In caso di **affidamento a terzi** di attività o servizi che comportino un rischio

ambientale, le società del GRUPPO ITALGEN predefiniscono i criteri di selezione e le responsabilità dei terzi, in conformità alla Carta dei Fornitori, tenendo conto degli aspetti ambientali e impone al terzo l'obbligo di segnalare alla società il verificarsi, nell'ambito delle attività o dei servizi affidati, di incidenti che possono determinare un rischio di inquinamento dell'ambiente.

In particolare, preventivamente all'affidamento a terzi dei *servizi di trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti* e nel caso di contratti per il *recupero rifiuti* di terzi affidato a società del GRUPPO ITALGEN, le società verificano sempre la sussistenza, la validità e la completezza di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa in vigore. Nel contratto che regola i predetti rapporti, le società inseriscono l'obbligo del fornitore del servizio di comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle autorizzazioni in corso di validità. Ciascuna società del GRUPPO ITALGEN informa i terzi appaltatori della propria Politica ambientale e delle regole comportamentali che devono adottare in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale della Società.

36. Sistema disciplinare

Le violazioni alle prescrizioni della presente Parte Speciale costituiscono illecito disciplinare. Agli illeciti accertati si applica il sistema sanzionatorio di cui al § 9 "Sistema sanzionatorio" della parte generale del presente Modello, che qui si intende integralmente richiamato.

37. Vigilanza, controlli e riesame del sistema

37.1. Il GRUPPO ITALGEN si impegna a garantire un controllo sistematico dell'applicazione e dell'efficacia delle modalità di attuazione della propria Politica Ambientale, anche attraverso meccanismi idonei a comunicare e diffondere i risultati delle azioni correttive adottate.

La vigilanza sulle tematiche ambientali e sulla corretta esecuzione delle attività ambientali è parte integrante del *Sistema di Gestione Ambientale* ed è affidata alla **Direzione Operativa** di Italgen S.p.a., supportata dal **Responsabile Qualità, Ambiente e Sicurezza** di Italgen S.p.a.

Gli obiettivi, i criteri, il campo di applicazione, la durata, la programmazione del

calendario di lavoro e la selezione del team di audit sono individuati nel *Piano di Audit*, mentre le modalità di svolgimento delle verifiche sono disciplinate nella procedura *Pianificazione ed esecuzione degli Audit interni* e nel *Manuale di Verifica del Sistema di Gestione Ambientale*, che qui si intende richiamato.

Gli Audit interni costituiscono lo strumento fondamentale che viene adottato dall'azienda per assicurare l'efficace attuazione del sistema di gestione e per garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Gli Audit hanno lo scopo di verificare se quanto implementato e pianificato è effettivamente attuato nelle varie aree aziendali e se conforme al Manuale di Gestione e alle procedure che ne danno attuazione.

Gli Audit interni sono pianificati annualmente rispettando criteri di priorità dettati dall'importanza dei processi da sottoporre a verifica ispettiva. Il GRUPPO ITALGEN procede altresì a Audit non programmati qualora situazioni particolari (emerse, ad esempio, in seguito ad un "riesame da parte della direzione", non conformità, reclami, segnalazioni esterne, mancata conformità legislativa) richiedano un'analisi approfondita di un particolare settore aziendale. È cura dell' RQA gestire e verificare l'efficacia delle azioni correttive intraprese dal soggetto verificato.

Il GRUPPO ITALGEN tiene evidenza delle anomalie rilevate dalle verifiche di Audit negli anni, le scadenze di ripristino delle stesse e relativo esito.

Il Sistema di Gestione Ambientale esistente presso le singole unità produttive è sottoposto a *riesame* almeno una volta all'anno da parte della Direzione, al fine di definire interventi di miglioramento e di fissare nuovi obiettivi.

37.2. Al fine di integrare il sistema dei controlli attualmente esistente sul Sistema di Gestione Ambientale con la vigilanza sui rischi penali oggetto del presente Modello, la Direzione Operativa di Italgen S.p.a. predispone annualmente *una relazione scritta* all'Organismo di Vigilanza, contenente un aggiornamento in merito agli esiti di tutti gli Audit interni (visite ispettive) conclusi presso le unità produttive, allo stato di avanzamento del Programma di miglioramento ambientale e agli eventi/incidenti che hanno messo a rischio o provocato danni all'ambiente, agli esiti delle attività di *riesame*. In caso di **gravi violazioni delle disposizioni interne o della normativa ambientale o di eventi/incidenti** di cui sia accertato un grave rischio ambientale la comunicazione all'Organismo di Vigilanza deve essere immediata.

L'Organismo di Vigilanza, alla luce dei risultati ispettivi di cui sopra o di eventi o incidenti significativo, può proporre l'eventuale aggiornamento del Modello o delle procedure previste per la sua attuazione.

37.3. Il GRUPPO ITALGEN adotta meccanismi di revisione della *Politica Ambientale* a fronte dell'eventuale inefficacia delle azioni correttive e preventive adottate presso tutte le unità operative aziendali.

37.4. L'*Organismo di Vigilanza*, nell'ambito delle proprie competenze, può conferire periodicamente mandato a *consulenti esterni qualificati*, affinché effettuino *Audit o analisi* volte ad ottenere formale valutazione riguardo alternativamente o congiuntamente ai seguenti aspetti:

- il presidio e l'aggiornamento periodico dei rischi mappati ai fini del presente Modello;
- il rispetto della normativa in vigore;
- l'adozione e la corretta attuazione delle misure di prevenzione previste dal precedente § 36.
- la corretta metodologia di individuazione, valutazione, misurazione e controllo dei rischi ambientali nonché dei meccanismi di aggiornamento di tale metodologia;
- la conformità delle misure adottate per la prevenzione dei rischi al presente Modello, alla Politica della sicurezza del GRUPPO ITALGEN e alla normativa vigente;
- la conformità delle metodologie e delle misure di prevenzione alla migliore prassi nazionale internazionale per il settore in cui opera il GRUPPO ITALGEN.

I risultati della valutazione operata dai consulenti esterni sono comunicati tramite apposita relazione all'Organismo di Vigilanza per le opportune osservazioni e valutazioni.

L'Organismo di Vigilanza, alla luce dei risultati ispettivi di cui sopra, propone l'eventuale aggiornamento del Modello o delle procedure previste per la sua attuazione.

IX. REATI TRIBUTARI

(art. 25– quinquiesdecies del Decreto)

38. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto nell'ambito delle attività che comportano

- la rilevazione e registrazione delle attività di impresa nelle scritture contabili,
- la presentazione delle dichiarazioni fiscali,
- la conservazione di documenti contabili e fiscali, il calcolo
- la liquidazione delle imposte

sono individuate presso le società del GRUPPO ITALGEN le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25- *quinquiesdecies* del Decreto:

- a) calcolo dell'obbligazione tributaria e presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- b) gestione dei rapporti con le Banche, gli intermediari finanziari e le controparti nell'ambito di attività di sviluppo, investimento e cessioni;
- c) rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa;
- d) gestione delle risorse finanziarie e, in particolare, gestione degli incassi e dei pagamenti;
- e) richiesta e utilizzo di finanziamenti o contributi pubblici, ivi inclusi gli incentivi derivanti da certificati verdi o altri titoli di efficienza energetica;
- f) gestione delle operazioni intercompany;
- g) gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa;
- h) gestione dell'anagrafica fornitori;
- i) conferimento di incarico a consulenti esterni e intermediari;

- l) gestione amministrativa del ciclo passivo;
- m) gestione delle attività di magazzino;
- m) operazioni di gestione del personale;
- n) gestione delle note spese e spese di rappresentanza sostenute in trasferta;
- o) gestione dei sistemi informatici e della loro sicurezza, anche tramite soggetti esterni;
- p) gestione dei documenti informatici;
- q) operazioni di sponsorizzazione ed erogazioni liberali;
- r) gestione degli omaggi e delle forme di ospitalità;
- s) gestione del patrimonio immobiliare civile ed industriale e gestione delle attività di sviluppo e investimenti;
- t) acquisizione e dismissione di società o rami d'azienda e gestione delle operazioni straordinarie sul capitale sociale;
- u) valutazione della clientela e gestione delle condizioni economico finanziarie (prezzi e sconti) definite nei contratti con i clienti e limiti di credito;
- v) gestione dei contenziosi fiscali.

39. Misure di prevenzione e controllo

39.1. Le misure di prevenzione e controllo dettate nel presente paragrafo presuppongono e danno attuazione al DECALOGO DEI PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO di cui al precedente § 11.

39.2. Per la ***gestione delle note spese, delle spese di rappresentanza e dei benefit aziendali*** valgono le misure di prevenzione e controllo valide per tutte le categorie di reato di cui al § 12.3 e le prescrizioni previste al § 20.14 della Parte Speciale “Riciclaggio”.

39.3. Per le operazioni di ***sponsorizzazione ed erogazioni liberali*** valgono le misure di prevenzione e controllo previste dal § 16.11. della Parte Speciale “Reati societari”.

39.4. Per la gestione di ***omaggi e forme di ospitalità*** valgono le misure di prevenzione e

controllo previste dal § 16.12 della Parte Speciale “Reati societari”.

39.5. Per la *richiesta e l'utilizzo di finanziamenti o contributi pubblici*, ivi inclusi gli incentivi derivanti da certificati verdi o altri titoli di efficienza energetica valgono le misure di prevenzione e controllo previste dal § 14.10 della Parte Speciale “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.

39.6. Per le operazioni di *gestione del personale* valgono le misure di prevenzione e controllo previste dal § 14.11 della Parte Speciale “Reati contro la Pubblica Amministrazione”. La società identifica le modalità di apertura e successiva gestione dell'anagrafica del dipendente e verifica sempre la correttezza dei dati inseriti per l'elaborazione degli stipendi, qualora forniti da consulenti esterni.

39.7. Per la *selezione di consulenti esterni o intermediari* valgono le misure di prevenzione e controllo valide per tutte le categorie di reato di cui al § 12.2. Il rapporto con gli studi legali e/o i consulenti esterni che supportano le società del GRUPPO ITALGEN nelle attività di gestione degli aspetti fiscali e del contenzioso fiscale deve essere formalizzato in un contratto che preveda apposite clausole che richiamino gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello e delle sue parti integranti, nonché l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza.

39.8. Per la *gestione delle ispezioni fiscali* valgono le misure di prevenzione e controllo previste dal § 14.9 della Parte Speciale relativa a “Reati contro la Pubblica Amministrazione”. Il personale o gli amministratori del GRUPPO ITALGEN che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti diretti con l'Agenzia delle Entrate o altre autorità fiscali devono essere dotato di idonei poteri di rappresentare la società o devono essere espressamente delegati da soggetti dotati di detti poteri di rappresentanza. Per la *gestione dei contenziosi fiscali* le procedure devono necessariamente prevedere quanto segue:

- a) eventuali pareri rilasciati da professionisti esterni che rilevano problematiche fiscali relative a operazioni societarie in corso siano trasmessi all'Organismo di Vigilanza;
- b) una sintesi dei contenziosi (processuali e non processuali) relativi a cartelle esattoriali, avvisi di liquidazione o provvedimenti emanati dall'Amministrazione Finanziaria e/o dall'Agenzia delle Entrate, nonché eventuali richieste di adesione a condoni fiscali siano

trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

39.9. Per le operazioni di ***rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa*** le procedure devono necessariamente prevedere, ove applicabile alla luce della dimensione e della struttura organizzativa di ciascuna società del GRUPPO ITALGEN:

- a) si applicano le misure di prevenzione e controllo previste dal § 16.5. della Parte Speciale "Reati societari";
- b) siano predefinite le modalità e le tempistiche con cui i dati delle Direzioni Aziendali o delle società del GRUPPO ITALGEN devono pervenire alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Italgen S.p.a., responsabile della redazione del bilancio;
- c) sulla base delle scadenze definite dal Programma mensile di chiusura, le Funzioni aziendali coinvolte nel processo di predisposizione dei bilanci effettuano le operazioni di chiusura dei cicli contabili.;
- d) siano verificati, con cadenza periodica, i saldi di contabilità generale con i relativi partitari;
- e) sia garantita sotto la responsabilità dell'Energy Manager di Italgen S.p.a. la correttezza delle informazioni legate alla commercializzazione di energia elettrica (fatturazione attiva e passiva), in collaborazione con la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Italgen S.p.a.;
- f) in caso di richiesta di apertura o modifica di un conto del piano di contabilità generale, sia verificata: i) la completezza e accuratezza delle informazioni riportate nella richiesta; ii) la presenza di autorizzazione da parte del soggetto richiedente; iii) la coerenza delle informazioni indicate rispetto all'esigenza rilevata;
- g) sia adottata una procedura per la chiusura del bilancio di esercizio, in cui siano indicate le modalità e le tempistiche con cui i dati e le informazioni devono pervenire alla Direzione Amministrazione e Finanza di Italgen S.p.a.;
- h) sia garantita l'adeguata archiviazione della documentazione a supporto della tenuta delle scritture contabili, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo
- i) le società del GRUPPO ITALGEN aderiscono al regolamento di attuazione del consolidato fiscale di ITALMOBILIARE; il regolamento e le lettere di adesione della società sono trasmesse all'Organismo di Vigilanza;

l) le società del GRUPPO ITALGEN: aderisce alla *policy* di gruppo sul *transfer pricing*.

39.10. Per la ***gestione delle attività di magazzino*** le procedure devono necessariamente prevedere:

- a) sia garantita la possibilità di monitorare tempestivamente la consistenza e la disponibilità fisica di materiali presso il magazzino attraverso il sistema informativo.
- b) personale addetto alla ricezione della merce verifica, all'ingresso di quest'ultima, la corrispondenza qualitativa e quantitativa tra quanto effettivamente ricevuto e quanto ordinato.
- c) siano svolti con cadenza periodica controlli di coerenza tra la situazione contabile e le consistenze fisiche dei magazzini. Qualora si riscontrassero delle differenze inventariali (eccedenze/mancanze), le stesse siano prontamente sottoposte a un processo approvativo prima che vengano registrate a sistema.
- d) le rettifiche inventariali, relativamente al volume e alla significatività delle stesse, sono soggette a un monitoraggio continuo/periodico.
- e) la chiusura dei cicli contabili comporti per il ciclo del magazzino il blocco della registrazione di tutti i movimenti il terzo giorno lavorativo dopo la chiusura contabile di riferimento.

39.11. Per le operazioni di ***gestione dell'anagrafica dei fornitori*** diversi dai consulenti e di ***gestione amministrativa del ciclo passivo***, le procedure devono necessariamente prevedere, ove applicabile alla luce della dimensione e della struttura organizzativa di ciascuna società del GRUPPO ITALGEN:

- a) per le operazioni di qualifica e di iscrizione dei fornitori in anagrafica si applicano le prescrizioni di cui al § 20.4 della Parte Speciale "Riciclaggio";
- b) i rapporti con i fornitori siano gestiti secondo le prescrizioni previste dal § 16.13 della Parte Speciale "Reati Societari";
- c) siano adottate misure idonee a impedire l'accesso e la modifica a sistema dell'anagrafica fornitori da parte di chi non sia dotato di idonea autorizzazione ai sensi del sistema di deleghe interno;
- c) nel processo di gestione dell'anagrafica fornitori, siano chiaramente definiti i seguenti aspetti: i) le funzioni aziendali da cui possano prevenire richieste di apertura,

integrazione, modifica o cancellazione di fornitori in anagrafica; ii) i dati necessari alla qualificazione del fornitore; iii) il processo di autorizzazione per l'inserimento, la modifica, la disabilitazione o la cancellazione di un fornitore;

d) ai fini dell'iscrizione in anagrafica di un fornitore sia preventivamente verificata la correttezza dei suoi dati fiscali e l'esistenza di eventuali problematiche fiscali che potrebbero avere un impatto in sede di fatturazione (e.g. regime IVA);

e) non vi sia identità soggettiva fra coloro che presentano la richiesta di acquisto, coloro che procedono alla registrazione contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulla stessa i controlli previsti dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

f) sia definito il processo di formalizzazione e approvazione degli ordini di acquisto;

g) gli ordini di acquisto e i contratti contengano una chiara descrizione del bene o del servizio oggetto del contratto;

h) sia garantita la verifica della ricezione del bene e della sua corrispondenza all'ordine di acquisto, nonché, in caso di servizi, della corrispondenza della prestazione ricevuta rispetto a quella descritta nel contratto;

i) la chiusura dei cicli contabili preveda per il ciclo passivo il blocco della registrazione delle fatture a seguito della chiusura dell'IVA acquisti;

l) qualora siano formulate richieste non giustificate di variazione di fatture già contabilizzate, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza.

39.12. Per la **gestione dei rapporti con le Banche e gli intermediari finanziari** valgono le misure di prevenzione e controllo di cui al § 16.13 della Parte Speciale "Reati societari".

39.13. Per le **operazioni intercompany** valgono le misure di prevenzione e controllo di cui al § 16.10. della Parte Speciale "Reati societari"

39.14. Per la **gestione delle risorse finanziarie** valgono le misure di prevenzione e controllo trasversali a tutte le categorie di reato di cui al § 12.1.

39.15. Per la **gestione degli incassi e dei pagamenti** valgono le misure di prevenzione e controllo di cui al § 20.10. della Parte Speciale relativa a "Riciclaggio e criminalità organizzata", nonché le seguenti misure di prevenzione e controllo:

a) non vi sia identità soggettiva tra coloro che sono responsabili della creazione

- dell'anagrafica dei dati bancari e coloro che sono responsabili di effettuare i pagamenti;
- b) ciascun incasso e/o pagamento sia sempre associato a un corrispondente documento contabile (es. fattura attiva o passiva o altro documento idoneo a giustificare la spesa);
 - c) siano messe in pagamento esclusivamente le fatture registrate in conformità alle procedure contabili interne e previa autorizzazione di un soggetto dotato di idonei poteri;
 - d) siano assicurati adeguati controlli in merito (i) all'effettiva esecuzione della prestazione; (ii) alla effettiva titolarità del conto corrente in capo al destinatario del pagamento; (iii) all'effettiva corrispondenza tra quanto registrato nell'anagrafica fornitore e quanto indicato in fattura;
 - e) siano previsti meccanismi di blocco del pagamento in relazione a fatture che non presentino corrispondenza con l'ordine di acquisto, il bene o il servizio ricevuto o che presentino anomalie per il prezzo o il compenso pagato in rapporto al bene o al servizio ricevuto, nonché anomalie circa le modalità di pagamento;
 - f) sia periodicamente verificata la correttezza e l'aggiornamento dell'IBAN indicato nelle fatture emesse dalla società;
 - g) siano adottate misure idonee alla verifica periodica dei crediti di imposta contabilizzati.

39.16. Per la ***gestione delle attività di sviluppo e investimento, di gestione del patrimonio immobiliare e di acquisizione di società o rami di azienda*** le procedure devono necessariamente prevedere:

- a) per la gestione del patrimonio immobiliare e della rete si applicano le misure previste dal § 14.15 della Parte Speciale "Reati contro la Pubblica Amministrazione" e al 20.9 della Parte Speciale "Riciclaggio e criminalità organizzata";
- b) per le attività di *acquisizione e dismissione di società o rami d'azienda* si applicano le misure previste dal § 20.5. della Parte Speciale "Riciclaggio, e criminalità organizzata";
- c) per le operazioni straordinarie sul capitale sociale si applicano le misure previste dal § 16.4. della Parte Speciale "Reati Societari";
- d) sia formalizzato il processo di approvazione di ogni operazione di cessione, dismissione ed eventuali operazioni di distruzione o rottamazione dei beni aziendali;
- e) in caso di dismissione di beni attraverso operazioni di compravendita, siano adottate

misure idonee alla verifica del corretto regime fiscale dell'operazione, anche in relazione alla natura della controparte;

f) sia data informativa, ove richiesto dalla normativa di riferimento, alla GdF e alle autorità territoriali circa lo smaltimento programmato, la lista dei cespiti da distruggere e i relativi valori;

g) in caso di dismissioni di asset destinati alla distruzione o rottamazione siano previsti adeguati controlli intenti a verificare che la richiesta di autorizzazione contenga un set minimo di informazioni circa le ragioni dello smaltimento, le modalità dello stesso, i soggetti (smaltitori) da coinvolgere e la data di effettuazione;

h) sia conservata idonea documentazione circa l'effettiva destinazione finale del bene ceduto o distrutto.

39.17. Per le operazioni relative ***valutazione della clientela e gestione delle condizioni economico finanziarie (prezzi e sconti) definite nei contratti con i clienti e limiti di credito*** valgono le misure di prevenzione e controllo di cui al § 20.6. della Parte Speciale relativa a “Riciclaggio e criminalità organizzata”, nonché le seguenti misure di prevenzione e controllo:

a) sia definito un set minimo di dati necessari alla creazione dell'anagrafica del cliente per l'inserimento nel sistema informativo aziendale (es. ragione sociale, sede legale, PIVA, capitale sociale, ecc.);

b) i clienti siano sottoposti a un processo di qualificazione economico-finanziaria;

c) siano definiti i criteri, le modalità e i livelli approvativi per la svalutazione e lo stralcio dei crediti;

d) eventuali sconti o agevolazioni siano formalizzati in accordi contrattuali scritti. Gli sconti siano adeguatamente riportati in fattura e/o nella relativa documentazione con modalità che ne garantiscano il corretto assoggettamento ad IVA;

e) la chiusura dei cicli contabili preveda per il ciclo attivo il blocco dell'emissione delle fatture a seguito della chiusura dell'IVA vendite.

39.18. Per le operazioni relative al ***calcolo dell'obbligazione tributaria*** e alla ***presentazione delle dichiarazioni fiscali*** le procedure devono necessariamente prevedere, ove applicabile alla luce della dimensione e della struttura organizzativa di ciascuna società del

GRUPPO ITALGEN:

- a) non vi sia identità soggettiva tra coloro che sono responsabili del calcolo delle obbligazioni tributarie e coloro che sono responsabili della liquidazione del pagamento delle imposte;
- b) sia garantito un costante monitoraggio degli aggiornamenti normativi;
- c) sia predisposto uno scadenziario fiscale per monitorare gli adempimenti periodici e annuali e procedere tempestivamente alla presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni dovute ai sensi di legge;
- d) alla funzione responsabile dell'attività di calcolo dell'obbligazione tributaria siano garantiti strumenti di calcolo adeguati e periodicamente aggiornati, anche in funzione delle novità fiscali intervenute e delle opzioni fiscali esercitate dalla società;
- e) prima di procedere alla determinazione dell'imponibile fiscale, la Direzione Amministrazione e Finanza di Italgen S.p.a. verifica il completamento delle attività per la determinazione del risultato ante imposte, anche con riferimento alle Direzioni aziendali eventualmente interessate da operazioni aventi rilevanza fiscale;
- f) i fatti rilevanti in materia fiscale siano rappresentati in un prospetto di monitoraggio che consenta la tracciabilità a posteriori dei calcoli effettuati e dei metodi di calcolo impiegati;
- g) il calcolo degli acconti e del saldo IRES/IRAP avvenga sulla base di procedure consolidate;
- h) sia verificata l'incidenza delle variazioni fiscali ai fini IRES/IRAP tramite un raffronto con i periodi d'imposta precedenti;
- i) la Direzione Amministrazione, Finanza e controllo di Italgen S.p.a. verifica la corrispondenza dell'IVA acquisti e dell'IVA vendite con il saldo dei conti di contabilità generale riepilogativi, nonché della correttezza del trattamento fiscale delle operazioni rilevanti ai fini IVA;
- l) sia predisposto un "fascicolo annuale" contenente copia dei principali dettagli delle dichiarazioni fiscali, la documentazione a supporto delle elaborazioni e dei calcoli effettuati, copia della lettera di attestazione trasmessa alla società di revisione, ove presente, l'originale della dichiarazione fiscale presentata, la ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate, nonché la documentazione inerente al calcolo degli acconti di imposta;

- m) sia effettuato un duplice controllo circa la correttezza e la completezza dei calcoli dei carichi fiscali dell'intero esercizio;
- n) sia definito un processo di monitoraggio degli effetti fiscali (variazioni in aumento e diminuzione per la dichiarazione dei redditi) connessi a eventuali disallineamenti tra il valore civilistico e il valore fiscale dei cespiti;
- o) siano identificate le funzioni aziendali da cui possono pervenire richieste di iscrizione, modifica o cancellazione di un bene nel libro cespiti;
- p) le operazioni di pagamento delle imposte, fatta eccezione per i pagamenti periodici pianificati, avvengano esclusivamente sulla base di una richiesta firmata da soggetti dotati di idonei poteri ai sensi del sistema di deleghe interno.

39.19. Per la ***gestione dei sistemi informatici e della loro sicurezza*** valgono le misure di prevenzione e controllo previste dal § 24.3. della Parte Speciale relativa a “Criminalità informatica”.

39.20. Per la ***gestione dei documenti informatici*** le procedure devono necessariamente prevedere:

- a) la gestione di tutte le informazioni relative all'attività di impresa sia conforme alle misure di prevenzione e controllo di cui al § 12.4;
- b) le operazioni di gestione dei documenti informatici siano conformi alle prescrizioni previste al § 24.4 della Parte Speciale relativa a “Criminalità informatica”;
- c) sia prevista una procedura per l'archiviazione dei modelli dichiarativi inviati e delle relative ricevute di trasmissione, nonché di copia dei modelli F24 di versamento delle imposte e relative quietanze;
- d) sia garantita un'attività di *backup* delle scritture obbligatorie.

39.21. Per la ***gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa*** le procedure operative devono necessariamente prevedere:

- a) la gestione di tutte le informazioni relative all'attività di impresa sia conforme alle misure di prevenzione e controllo di cui al § 12.4;
- b) siano definiti i soggetti responsabili dell'archiviazione della documentazione fiscale e contabile obbligatoria, nonché le modalità di archiviazione della predetta

documentazione;

c) il rapporto con i consulenti esterni che supportano le società del GRUPPO ITALGEN nelle attività di tenuta e conservazione dei documenti contabili sia conforme alle prescrizioni previste dal precedente § 39.7.

X. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

(art. 25-septiesdecies e art. 25-duodevicies del decreto)

40. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto nell'ambito delle attività che comportano

- il deterioramento o l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici
- l'alienazione di beni culturali in violazione delle norme di legge

sono individuate presso le società del GRUPPO ITALGEN le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui agli articoli 25-septiesdecies e art. 25-duodevicies del Decreto:

- a) gestione di centrali idroelettriche, dighe, canali e condotte strumentali all'attività produttiva sottoposte a vincoli paesaggistici o a valutazione di impatto ambientale;
- b) gestione del patrimonio immobiliare non strumentale all'attività produttiva (terreni, aree dismesse, aree pertinenti le centrali) che sia identificabile come bene culturale o paesaggistico;
- c) gestione di cantieri.

41. Misure di prevenzione e controllo

41.1. Le misure di prevenzione e controllo dettate nel presente paragrafo presuppongono e danno attuazione al DECALOGO DEI PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO di cui al precedente § 11.

41.2. Per la *gestione del patrimonio immobiliare* le procedure devono necessariamente prevedere:

- a) siano individuati i beni immobili e mobili posseduti dal GRUPPO ITALGEN che rientrano nella definizione di bene culturale o paesaggistico ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.

42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; tale identificazione avvenga anche, in via preventiva, rispetto a opere di installazione o costruzione di nuovi impianti o siti produttivi;

b) il GRUPPO ITALGEN assicuri nella conduzione delle proprie attività il rispetto delle prescrizioni relative ai vincoli paesaggistici a cui è soggetta l'area in cui è collocato il sito;

c) il GRUPPO ITALGEN assicuri che la gestione delle operazioni di compravendita o manutenzione del proprio patrimonio immobiliare siano conformi, oltre che alle prescrizioni di cui al § 20.9 della Parte Speciale “Riciclaggio e criminalità organizzata”, alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

d) siano garantiti gli interventi necessari al controllo delle condizioni del bene soggetto a vincoli paesaggistici e al mantenimento della sua integrità, della sua efficienza funzionale e dell'identità del bene stesso o di sue parti;

e) prima dell'avvio di qualunque intervento su beni culturali o soggetti a vincoli paesaggistici o per i progetti di opere che comunque siano soggetti a valutazione di impatto ambientale, sia presentato alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi corredato della prescritta documentazione, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione. Le richieste inoltrate agli Enti pubblici competenti (ad es. Regione, Sovrintendenza, Ministero dei Beni Culturali, etc.) siano firmate solo da coloro dotati di idonei poteri in base al sistema di deleghe e procure interno; i dati trasmessi alla Pubblica Amministrazione siano preventivamente verificati nella loro correttezza e completezza;

f) la presentazione di istanze, dichiarazioni o documentazione richiesta dalle concessioni a enti pubblici territoriali, enti pubblici locali o autorità/ organismi pubblici di controllo (Province, Regioni, ARPA, parchi, comunità montane, GSE, ARERA) si applicano le misure previste dal § 14.15 della Parte Speciale “Reati contro la Pubblica Amministrazione”

g) sia sempre verificato che il soggetto con cui si instaura una trattativa finalizzata alla compravendita o alla locazione di un bene con vincoli paesaggistici sia qualificato a rappresentare il soggetto in nome o per conto del quale detto soggetto dichiara di agire;

h) qualora in fase di cantiere siano individuati rischi archeologici, siano poste in essere tutte le misure cautelative al fine di preservare l'integrità e l'incolumità dei beni culturali

presenti e/o rinvenuti all'interno del sito; siano inoltre attivate le procedure di notifica e autorizzazione da parte della Soprintendenza, in accordo con quanto stabilito dal Codice dei Beni Culturali;

i) gli interventi di manutenzione su beni culturali o soggetti a vincoli paesaggistici siano eseguiti esclusivamente da coloro che sono qualificati ai sensi della normativa in materia;

XI. DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO DI AUTORE

(art. 25-novies del Decreto)

42. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto nell'ambito:

- delle attività che possono comportare la violazione del diritto di autore;

sono individuate presso le società del GRUPPO ITALGEN le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-novies del Decreto:

- a) comunicazione o messa a disposizione del pubblico di immagini, testi o altri elementi tutelati dal diritto d'autore

43. Misure di prevenzione e controllo

43.1. Le misure di prevenzione e controllo dettate nel presente paragrafo presuppongono e danno attuazione al DECALOGO DEI PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO di cui al precedente § 10.

43.2. Per la **gestione delle attività di marketing e di comunicazione** valgono le seguenti misure di prevenzione e controllo:

- a) il responsabile della funzione Marketing, anche con il supporto di eventuali consulenti esterni, verifichi che le pubblicazioni aziendali, indipendentemente dal tipo di formato e/o di supporto e dal tipo di diffusione, non riportino brani, immagini o altri elementi protetti dal diritto d'autore, se non previa acquisizione dei diritti d'uso o apposita autorizzazione dei legittimi proprietari;
- b) il responsabile della funzione Marketing, anche con il supporto di eventuali consulenti esterni, verifichi preliminarmente che i file, le immagini o i documenti pubblicati sul *sito web* della Società non siano tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore;

- c) il responsabile della funzione Marketing, anche con il supporto di eventuali consulenti esterni, verifichi preliminarmente che nelle fasi di ideazione e sviluppo di campagne pubblicitarie il materiale utilizzato non violi la normativa a tutela del diritto di autore;
- d) la Società impieghi preferibilmente immagini sulle quali ha acquistato ogni diritto di uso;
- e) in caso di contenuti immessi in rete ad opera di terzi in nome e per conto della Società o di contenuti acquistati dalla Società da terzi e immessi in rete, la Società ottenga dai soggetti terzi una attestazione o il rilascio di una garanzia o di altra documentazione utile a dimostrare il rispetto delle norme in materia di diritto d'autore;
- f) i contratti con soggetti terzi per la fornitura di immagini o per il supporto nell'ambito di campagne promozionali o pubblicitarie prevedano clausole volte a manlevare la Società in caso di violazione, da parte del fornitore del servizio, della normativa a tutela del diritto di autore;
- g) in caso di dubbio circa il libero impiego di immagini o dati in presentazioni o in qualunque forma di pubblicazione, anche a uso interno, il materiale non venga impiegato previa consultazione e autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato, che si attiverà affinché vengano effettuate le verifiche più opportune.

XII. REATI CONTRO GLI ANIMALI

(art. 25-undevicies del decreto)

44. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto nell'ambito delle attività che comportano

- la gestione di animali

sono individuate presso il GRUPPO ITALGEN le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui agli articoli 25-undevicies del Decreto:

a) gestione della fauna selvatica rinvenuta negli impianti e nelle aree di pertinenza.

45. Misure di prevenzione e controllo

45.1. Le misure di prevenzione e controllo dettate nel presente paragrafo presuppongono e danno attuazione al DECALOGO DEI PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO di cui al precedente § 10.

45.2. Per la ***gestione della fauna selvatica rinvenuta negli impianti e nelle aree di pertinenza*** le procedure devono necessariamente prevedere:

a) sia formalizzata una procedura per la gestione dei comportamenti da adottare in caso di rinvenimento di animali negli impianti o nelle aree pertinenti. Anche qualora si renda necessario il fermo dell'impianto, la procedura dia attuazione ai principi e alle norme in materia di protezione degli animali e, in particolare, al divieto e alla prevenzione di ogni forma di maltrattamento, crudeltà o negligenza;

b) sia assicurato che il personale operativo riceva adeguata e periodica formazione sulle modalità corrette di intervento e di gestione sicura e rispettosa degli animali., anche attraverso l'adesione a programmi di addestramento in collaborazione con la Polizia Provinciale;

- c) in caso di rinvenimento di animali, sia effettuata immediata segnalazione alle autorità competenti (Polizia Provinciale, veterinari, etc...);
- d) siano tracciate e archiviate le comunicazioni intercorse con le autorità competenti e gli interventi effettuati, mediante un registro dedicato.

XII. REATI IN MATERIA DI ACCISE

(art. 25-sexiesdecies del Decreto)

46. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto nell'ambito:

- delle attività che comportano il pagamento o l'esenzione dal pagamento di accise sull'energia;

sono individuate presso il GRUPPO ITALGEN le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. *art. 25-sexiesdecies* del Decreto:

- a) gestione degli adempimenti fiscali e dichiarativi in materia di accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica.

47. Misure di prevenzione e controllo

47.1. Le misure di prevenzione e controllo dettate nel presente paragrafo presuppongono e danno attuazione al DECALOGO DEI PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO di cui al precedente § 10.

47.2. Per la *gestione degli adempimenti fiscali e dichiarativi in materia di accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica* valgono le misure di prevenzione e controllo:

- a) sia assicurato, anche attraverso consulenti esterni, un monitoraggio costante dell'evoluzione della normativa di riferimento e delle tempistiche da rispettare nelle comunicazioni, denunce, adempimenti aventi come destinataria l'Agenzia delle Dogane
- b) l'Energy Manager e il General Counsel & Sustainability siano dotati di idonea procura, ciascuno per le proprie competenze, per la gestione dei rapporti con le Autorità competenti in materia doganale e fiscale;

- c) la presentazione di istanze, dichiarazioni o richieste di agevolazioni o esenzioni, nonché delle dichiarazioni di consumo e produzione di energia trasmesse all'Agenzia delle Dogane siano conformi alle misure di prevenzione e controllo previste al § 14.7. della Parte Speciale "Reati contro la pubblica Amministrazione"; sia, in particolare, assicurato che i dati forniti siano verificati e sottoposti a controllo di coerenza prima del rilascio;
- d) i dati relativi alla produzione e consumo di energia fotovoltaica siano tracciati e condivisi con le Autorità competenti attraverso un registro digitale dedicato;
- e) l'Energy Manager assicuri il continuo e corretto funzionamento dei contatori fiscali (anche verificando periodicamente che non vi siano manomissioni o danni) installati dalle Agenzie competenti per monitorare e registrare il consumo di energia ai fini fiscali e collabori con le Autorità ove sia necessario ripristinare o sostituire i predetti contatori;
- f) la Società assicuri che non si verifichino omissioni o alterazioni dei sistemi di misurazione. A tal fine, previste verifiche interne di conformità degli stessi prima dell'avvio di nuovi impianti e controlli periodici sull'integrità dei contatori fiscalizzati già installati; la taratura dei contatori sia regolarmente verificata nei tempi previsti dalla normativa di settore;
- g) la Società assicuri che non venga avviata alcuna attività di produzione senza le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Dogane;
- h) siano tracciate e debitamente archiviate le comunicazioni intercorse con l'Agenzia delle Dogane che danno evidenza dell'eventuale esenzione dal pagamento dell'accisa e delle relative motivazioni;
- i) il General Counsel & Sustainability e l'Energy Manager assicurino che eventuali modifiche intercorse nelle attività aziendali che possano comportare una revoca o la modifica di una esenzione dal pagamento dell'accisa siano tempestivamente comunicate alle autorità competenti.

* * *



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ALLEGATO A

1. Il Decreto legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231/01 (il Decreto) introduce e disciplina la responsabilità degli «enti» (nozione che comprende gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica) ⁽¹⁾ per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Esso prevede una responsabilità diretta dell'ente per la commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati e statuisce l'applicabilità nei confronti di quest'ultimo di sanzioni amministrative, che possono avere serie ripercussioni sullo svolgimento dell'attività sociale.

1.1. Natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche

Come risulta dall'impianto del Decreto, la responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione di uno dei reati per i quali è prevista si aggiunge, e non si sostituisce, a quella della persona fisica che ne è l'autore ed è a questa connessa.

La responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato e sussiste ancorché il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato.

1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge: l'ente *«non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità ... in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge»* anteriore alla realizzazione di quel fatto (art. 2 del Decreto).

L'ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di *determinati reati* e di specifici illeciti amministrativi, contemplati dal Decreto originario, e successive

⁽¹⁾ Art. 1.2 del Decreto

integrazioni, e dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

1.3. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

La realizzazione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce uno dei presupposti per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto stesso.

Sussistono, inoltre, ulteriori presupposti di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva attengono alla necessità che il fatto di reato sia stato commesso «nell'*interesse* o a *vantaggio* dell'ente» e da parte di uno dei soggetti indicati dal Decreto.

Per il sorgere della responsabilità dell'ente è sufficiente che il fatto sia stato commesso nell'*interesse* dell'ente, ovvero per favorire l'ente, *indipendentemente* dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito. Il criterio del vantaggio attiene, invece, *al risultato* che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «nell'*interesse esclusivo proprio o di terzi*».

Occorre inoltre che l'illecito penale sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati: e cioè «*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*», o da coloro che «*esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*» dell'ente (soggetti in c.d. «*posizione apicale*»); oppure ancora «*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali*» (cd. «*subalterni*»).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- *soggetti in «posizione apicale»*, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che esercitano, *anche di fatto*, la gestione e il controllo dell'ente ⁽²⁾;
- *soggetti «subalterni»*, tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti

⁽²⁾ Come possono essere il cd. amministratore di fatto (v. ora art. 2639 c.c.) o il socio sovrano

esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di *concorso di persone nel reato*: art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto «qualificato» ponga in essere l'azione tipica, prevista dalla legge penale. È sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato.

1.4. Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - *prima della commissione del reato* - abbia adottato ed efficacemente attuato un «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE» idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

La responsabilità dell'ente, sotto questo profilo, è ricondotta alla «*mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standards doverosi*» attinenti all'organizzazione e all'attività dell'ente: difetto riconducibile alla politica di impresa oppure a *deficit* strutturali e prescrittivi nell'organizzazione aziendale.

L'adozione del «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE» non costituisce un adempimento necessario al quale l'ente è tenuto, nel senso che non è previsto alcun *obbligo* giuridico per l'impresa di dotarsi di un modello conforme alle indicazioni del Decreto.

Qualora, però, l'impresa non possieda un «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE», essa non potrà sfuggire alla responsabilità amministrativa stabilita dal Decreto.

1.5. I reati commessi da soggetti «apicali»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «apicale», il Decreto introduce una sorta di *presunzione relativa di responsabilità dell'ente*, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra ⁽³⁾:

- a) che «*l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*»;
- b) che «*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e*

⁽³⁾ Art. 6 del Decreto

di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;

c) che *«le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»;*

d) che *«non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».*

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

1.6. I reati commessi da soggetti in posizione «subordinata»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «subordinata», l'ente può essere chiamato a rispondere *solo* qualora si accerti che *«la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».*

In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre *«se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».*

Per il Decreto, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'ente.

1.7. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del «Modello di organizzazione e di gestione»

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione: esso si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato.

Per la prevenzione dei reati dei «soggetti apicali», il modello deve:

- *«individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati»;*
- *«prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire», nonché*

«obblighi di informazione» nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

- *«individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati»;*
- *«prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli»;*
- *«introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».*

Per i reati dei «subalterni» (nozione da intendere in senso residuale rispetto a quella degli «apicali») il modello dovrà prevedere *«in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio».*

Con riferimento all'efficace attuazione del modello, si prevede:

- *«una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività»;*
- *l'introduzione di «un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».*

1.8. I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente (nei termini già esaminati sopra);
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (e qualora la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);

d) se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9. Il tentativo

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti, previsti dagli articoli precedenti come fonte di responsabilità, sia commesso nella forma del *tentativo*.

1.10. Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

Quando il giudice ritiene l'ente responsabile, è sempre applicata la *sanzione pecuniaria*. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». Il numero delle quote è non inferiore a cento e non superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria, per i casi nei quali - alternativamente - l'autore del reato abbia commesso il fatto nel *prevalente* interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio *minimo*, oppure quando il danno cagionato è di *particolare tenuità*.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è adoperato in tal senso, ovvero è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di *ulteriori reati*.

Nel caso dei reati di cui all'art. 25-*sexies* del Decreto e degli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-*quinquies* del TUF, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Le *sanzioni interdittive* si applicano *in aggiunta* alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:
 - a) da un soggetto apicale,
 - b) da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative,
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente *temporanee*, ma possono eccezionalmente essere applicate *con effetti definitivi*.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche *in via cautelare*, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente applicate) qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso), abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato, e - soprattutto - abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati. In questi casi si applica la pena pecuniaria.

Accanto alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, infine, il Decreto prevede *altre due sanzioni*:

- a) la *confisca*, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- b) la *pubblicazione della sentenza di condanna*, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.11. Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di *vicende modificative* (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che «*dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria*» inflitta all'ente «*risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune*». La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i *deficit* organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.

Coerentemente, il Decreto sancisce la regola che, nel caso di «*trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto*».

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono,

dunque, irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, *«risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione»*. Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione.

Per evitare che in questo modo si desse luogo a un'impropria dilatazione della responsabilità, si prevede che, se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice debba tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente. La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ALLEGATO B

1. I REATI PRESUPPOSTO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

Di seguito si elencano le rubriche di tutti i reati per i quali ai sensi e alle condizioni previste dal D.lgs. 231/01 può sussistere la responsabilità di un ente:

A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

- *Malversazione di erogazioni pubbliche* (art. 316-bis c.p.)
- *Indebita percezione di erogazioni pubbliche* (art. 316-ter c.p.)
- *Turbata libertà degli incanti* (art. 353 c.p.)
- *Turbata libertà della scelta del contraente* (art. 353 bis c.p.)
- *Frode nelle pubbliche forniture* (art. 356 c.p.);
- *Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare* (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1)
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (art. 640-bis c.p.)
- *Frode informatica* (art. 640-ter c.p.)
- *Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale* (art. 2 Legge 898/1986)
- *Corruzione per l'esercizio della funzione* (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.)
- *Istigazione alla corruzione* (art. 322 c.p.)
- *Concussione* (art. 317 c.p.)
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio* (art. 319 c.p. - art. 319-bis c.p. art. 321 c.p.)
- *Corruzione in atti giudiziari* (art. 319-ter c.p., 2° comma - art. 321 c.p.)
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319-quater c.p.).
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio* (art. 320 c.p.)
- *Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri* (art. 322-bis c.p.)
- *Peculato* (art. 314, c. 1, c.p.)
- *Indebita destinazione di denaro o cose* (art. 314 bis)
- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui* (art. 316 c.p.)

B) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o

segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate* (art. 453 c.p.)
- *Alterazione di monete* (art. 454 c.p.)
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate* (art. 455 c.p.)
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede* (art. 457 c.p.)
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati* (art. 459 c.p.)
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo* (art. 460 c.p.)
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata* (art. 461 c.p.)
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati* (art. 464 c.p.)
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni* (art. 473 c.p.)
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi* (art. 474 c.p.)
- *Trasferimento fraudolento di valori* (art. 512-bis c.p.)

C) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- *False comunicazioni sociali* (art. 2621 c.c.)
- *False comunicazioni sociali di lieve entità* (art. 2621-bis c.c.)
- *False comunicazioni sociali delle società quotate* (art. 2622 c.c.)
- *Impedito controllo* (art. 2625 c.c.)
- *Indebita restituzione dei conferimenti* (art. 2626 c.c.)
- *Illegale ripartizione di utili e riserve* (art. 2627 c.c.)
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante* (art. 2628 c.c.)
- *Operazioni in pregiudizio ai creditori* (art. 2629 c.c.)
- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi* (art. 2629-bis c.c.)
- *Formazione fittizia del capitale sociale* (art. 2632 c.c.)
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori* (art. 2633 c.c.)
- *Corruzione tra privati* (art. 2635 c.c.)
- *Istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635-bis)

- *Illecita influenza sull'assemblea* (art. 2636 c.c.)
- *Aggiotaggio* (art. 2637 c.c.)
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* (art. 2638 c.c.)
- *False o omesse certificazioni per il rilascio del certificato preliminare* (art. 54 D.lgs. n. 19/2023)

D) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- *Reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999*
- *Detenzione di materiale con finalità di terrorismo* (art. 270-quinquies.3 c.p.)

E) Delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-quater.1 del Decreto)

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* (art. 583-bis c.p.).

F) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- *Riduzione in schiavitù* (art. 600 c.p.)
- *Prostituzione minorile* (art. 600-bis c.p.)
- *Pornografia minorile* (art. 600-ter c.p., 1° e 2° comma)
- *Detenzione o accesso a materiale pornografico* *Detenzione di materiale pornografico* (art. 600-quater c.p.)
- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile* (art. 600-quinquies c.p.)
- *Tratta e commercio di schiavi* (art. 601 c.p.)
- *Alienazione e acquisto di schiavi* (art. 602 c.p.)
- *Pornografia virtuale* (art. 600-quater.1)
- *Traffico di organi prelevati da persona vivente* (art. 601-bis c.p.)
- *Alienazione e acquisto di schiavi* (art. 602 c.p.)
- *Adescamento di minorenni* (art. 609-undecies c.p.)
- *Tortura* (art. 613 -bis c.p.)
- *Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura* (art. 613-bis c.p.)

G) Reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006)

- *Associazione a delinquere* (art. 416 c.p.)

- *Associazione di tipo mafioso* (art. 416-bis c.p.)
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri* (art. 291- quater D.P.R. 43/1973)
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope* (art. 74 D.P.R. 309/1990)
- *Disposizioni contro l'immigrazione clandestina* (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D. Lgs. 286/1998)
- *Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni* (art. 377-bis c.p.)
- *Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale* (art. 378 c.p.).

H) Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

- *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate* (art. 184 TUF)
- *Manipolazione del mercato* (art. 185 TUF).

I) Abusi di mercato (art. 187-quinquies TUF)

Il TUF, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, prevede all'art. 187-quinquies la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato, di seguito elencati:

- *Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate* (art. 187-bis TUF)
- *Manipolazione del mercato* (art. 187-ter TUF).

L) Omicidio e Lesioni gravi e gravissime colpose (art. 25-septies del Decreto)

- *Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro* (art. 589 c.p.)
- *Lesioni gravi e gravissime colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro* (art. 590, terzo comma, c.p.).

M) Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- *Ricettazione* (art. 648 c.p.)
- *Riciclaggio* (art. 648-bis c.p.)
- *Impiego* (art. 648-ter c.p.)
- *Auto-riciclaggio* (art. 648-ter 1 c.p.).

N) Criminalità informatica (art. 24-bis del Decreto)

- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-bis c.p.)*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)*
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)*
- *Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (617-sexies c.p.)*
- *Estorsione (art. 619 c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 635-quater.1. c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)*
- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)*
- *Frode informatica (art. 640-ter)*
- *Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)*
- *Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)*

O) Criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- *Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)*
- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)*
- *Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.)*

- *Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione* (art. 630 c.p.)
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope* (art. 74 D.P.R. 309/1990)
- *Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope* (art. 73 D.P.R. 309/90)
- *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle di cui all'art. 2, c. 3, Legge 18 aprile 1975 n. 110* (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.).

P) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- *Turbata libertà dell'industria e del commercio* (art. 513 c.p.)
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza* (art. 513-bis c.p.)
- *Frodi contro le industrie nazionali* (art. 514 c.p.)
- *Frodi nell'esercizio del commercio* (art. 515 c.p.)
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine* (art. 516 c.p.)
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci* (art. 517 c.p.)
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale* (art. 517-ter c.p.)
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari* (art. 517-quater c.p.).

Q) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies del Decreto)

- *Immissione nella rete telematica di opere dell'ingegno o parti di esse protette* (art. 171, comma 1, lettera a-bis, Legge 633/41)
- *Violazioni delle norme di protezione di programmi o banche dati* (art. 171-bis Legge 633/41)
- *Fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita* (art. 171-ter l. 633/1941)
- *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione* (art. 171-septies L. n. 633/1941)
- *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in*

forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)

R) Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).*

S) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)*

- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)*

- *Commercio di animali in via di estinzione in violazione del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983 (artt. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150)*

- *Falsificazione e alterazione della certificazione necessaria per introdurre specie protette nella Comunità Europea (art. 3-bis Legge 7 febbraio 1992, n. 150)*

- *Detenzione di animali di esemplari che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge 7 febbraio 1992, n. 150)*

- *Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

- *Scarico illecito sul suolo o sugli strati superficiali del sottosuolo (art. 103 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dal comma 11 art. 137 del medesimo Decreto)*

- *Scarico illecito nel sottosuolo o nelle acque sotterranee (art. 104 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dal comma 11 art. 137 del medesimo Decreto)*

- *Abbandono di rifiuti (art. 255 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

- *Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter D.Lgs. n.152/2006,)*

- *Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis D.lgs. 152/2006),*

- *Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis).*

- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

- *Omessa bonifica dei siti (art. art. 452-terdecies c.p.)*

- *Falsa certificazione di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

- *Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.260, comma 1 e 2, D. Lgs. 3 aprile*

2006, n. 152)

- *Spedizione illegale di rifiuti* (, art. 259 D.Lgs. n.152/2006)
- *Falsificazione, alterazione od omissione di documentazione nell'ambito del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti* (art. 260-bis, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- *Violazione dei valori limite e delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, nei piani, nei programmi, nella normativa o dalla Autorità competente in materia di emissioni in atmosfera* (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- *Violazione alle prescrizioni in materia di cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive per l'ozono stratosferico e per l'ambiente* (art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549)
- *Inquinamento colposo provocato dalle navi* (art. 9, comma 1, Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 201)
- *Inquinamento colposo provocato dalle navi che comporti danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste* (art. 9, comma 2, Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 201)
- *Inquinamento doloso provocato dalle navi* (art. 8, comma 1, Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 201)
- *Inquinamento doloso provocato dalle navi che comporti danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste* (art. 8, comma 2, Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 201)
- *Inquinamento ambientale* (art. 452-bis c.p.)
- *Disastro ambientale* (art. 452-quater c.p.)
- *Delitti colposi contro l'ambiente* (art. art. 452-quinquies c.p.)
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività* (art. 452-sexies c.p.)
- *Circostanze aggravanti* (art. 452-octies c.p.)

T) Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- *Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* (art. 18-ter Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine* (art. 12, Decreto Legislativo 25 luglio 1998,

n. 286)

- *Morte o lesioni come conseguenza di delitti contro l'immigrazione clandestina* (art. 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

U) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-*quinquies*, comma 1, lettera a) del Decreto)

V) Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto)

W) Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse (art. 25-*quaterdecies* del Decreto)

- *Frode in competizioni sportive* (art. 1 Legge n. 401/1989)

- *Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse* (art. 4 Legge n. 401/1989)

X) Reati tributari (Art.25-*quinquiesdecies* del Decreto):

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)

- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)

- *Dichiarazione infedele* (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)

- *Omessa dichiarazione* (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)

- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)

- *Occultamento o distruzione di documenti contabili* (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)

- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte* (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)

- *Dichiarazione infedele commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro* (art. 4 D. Lgs. 74/2000)

- *Omessa dichiarazione commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro* (art. 5 D. Lgs. 74/2000)

- *Indebita compensazione commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro* (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000).

XI) Contrabbando (25 -*sexiesdecies* del Decreto)

- *Reati di cui al D.Lgs. 504/1995* (Testo Unico in materia di Accise)

- *Contrabbando per omessa dichiarazione* (art. 78 D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024)

- *Contrabbando per dichiarazione infedele* (art. 79 D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024)
- *Diritti doganali e diritti di confine* (art. 27 D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024)
- *Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti* (art. 81 D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024)
- *Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti* (art. 82 D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024)
- *Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento* (art. 83 D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024)
- *Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine* (art. 80 D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024)
- *Contrabbando di tabacchi lavorati* (art. 84 D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024)
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati* (art. 86 D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024)

XII) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)

- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti* (art. 493-ter c.p.)
- *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti* (art. 493-quater c.p.)
- *Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale* (art. 640-ter, comma 2 c.p.)

XIII) Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies e art. 25-duodevicies del Decreto)

- *Furto di beni culturali* (art. 518-bis c.p.)
- *Appropriazione indebita di beni culturali* (art. 518-ter c.p.)
- *Ricettazione di beni culturali* (art. 518-quater c.p.)
- *Riciclaggio di beni culturali* (art. 518-sexies c.p.)
- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali* (art. 518-octies c.p.)
- *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali* (art. 518-novies c.p.)
- *Importazione illecita di beni culturali* (art. 518-decies c.p.)

- *Uscita o esportazione illecite di beni culturali* (art. 518-undecies c.p.)
- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici* (art. 518-duodecies c.p.)
- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici* (art. 518-terdecies c.p.)
- *Contraffazione di opere d'arte* (art. 518-quaterdecies c.p.)

XIV) Reati contro gli animali (art. 25-undevicies del Decreto)

- *Uccisione di animali* (art. 544-bis c.p.)
- *Maltrattamento di animali* (544-ter c.p.)
- *Organizzazione di spettacoli o manifestazioni vietati, in quanto comportanti sevizie o strazio per gli animali* (art. 544-quater c.p.)
- *Promozione e organizzazione di combattimenti tra animali* (art. 544-quinquies c.p.)
- *Uccisione o danneggiamento di animali altrui* (art. 638 c.p.)

XV) Reati in materia di mercati di cripto-valute (D.lgs.129/2024)

- *Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività* (art. 6 Regolamento (UE) 2023/1114)
- *Comunicazioni di marketing* (art. 7 Regolamento (UE) 2023/1114)
- *Obblighi degli offerenti e delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica* (art. 14 Regolamento (UE) 2023/1114)
- *Mancato rispetto dei requisiti patrimoniali o di governance da parte dei fornitori di servizi di cripto-attività* (artt. 59 – 63 Regolamento (UE) 2023/1114)

2. REATI RILEVANTI PER IL GRUPPO ITALGEN

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Malversazione di erogazioni pubbliche, prevista dall'art. 316-bis c.p. e costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche, prevista dall'art. 316-ter c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sè o per altri, contributi,

sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Truffa aggravata, prevista dall'art. 640 c.p. e costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista dall'art. 640-bis c.p. e costituita dal fatto di cui all'art. 640 c.p. (*Truffa*) se esso riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica, prevista dall'art. 640-ter c.p., 2° comma, e costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Corruzione per l'esercizio delle funzioni, prevista dall'art. 318 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Induzione indebita a dare o promettere utilità, prevista dall'art. 319-quater c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La norma punisce anche chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Concussione, prevista dall'art. 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, prevista dall'art. 319 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio,

riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

Corruzione in atti giudiziari, prevista dall'art. 319-ter c.p., 2° comma, e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, prevista dall'art. 320 c.p., costituita dai fatti di cui agli articoli 318 e 319 c.p. qualora commessi dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, previsti dall'art. 322-bis c.p., costituite dai fatti di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., 3° e 4° comma, commessi:

- 1) dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) dai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) dai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) da coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 6) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 7) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 8) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione

internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli artt. 321 e 322 c.p., 1° e 2° comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel numero 1) di cui sopra;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
- 3) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Traffico di influenze illecite, previsto dall'art. 346–bis del codice penale, costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Il reato è commesso anche da chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Frode nelle pubbliche forniture, previsto dall'art. 356 del codice penale, costituito dalla condotta di chi commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Turbata libertà della scelta del contraente, previsto dall'art. 353 bis del codice penale e costituito dalla condotta di chi con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Turbata libertà degli incanti, previsto dall'art. 353 del codice penale e costituito dalla condotta di chi impedisce o altera lo svolgimento regolare di aste pubbliche o licitazioni private (per conto di PA o privati) attraverso violenza, minaccia, doni, promesse o altri mezzi fraudolenti, per influenzare

l'esito a proprio vantaggio o di terzi.

REATI SOCIETARI

False comunicazioni sociali, previste dall'art. 2621 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La pena, ai sensi dell'art. 2621-bis c.c., è ridotta qualora il fatto sia di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Impedito controllo, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti, prevista dall'art. 2626 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previste dall'art. 2628 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori, previste dall'art. 2629 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Formazione fittizia del capitale, prevista dall'art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, prevista dall'art. 2633 c.c. e costituita dalla condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Corruzione tra privati, prevista dall'art. 2635 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, nonché di coloro che svolgono attività direttive diverse da quelle proprie di detti soggetti, i quali, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La norma punisce anche chi offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate.

Istigazione della corruzione tra privati, prevista dall'art. 2635 bis c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, nonché di chi svolge attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, i quali sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. La norma punisce anche chi offre, promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate quando la promessa o l'offerta non è accettata.

Illecita influenza sull'assemblea, prevista dall'art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o

finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

ABUSI DI MERCATO

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate previsto dall'art. 184 del TUF e costituito dalla condotta di chi chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato; oppure raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate. Fuori dei casi di concorso nelle due ipotesi di reato precedenti, è punito, seppur con pena ridotta, anche chi commette le medesime condotte, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate dai due casi precedenti.

L'informazione privilegiata è un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Illecito di abuso e comunicazione di informazioni privilegiate, previsto dall'art. 187-bis del TUF, e costituito dalla condotta di chi viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 596/2014. Ai fini del Regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario

al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L'illecito si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Associazione a delinquere di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis c.p. e costituita dalla condotta di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le condotte criminose di cui al presente punto e al precedente punto 31 rilevano ai fini del Decreto e del presente Modello anche se qualificabili come 'reato transnazionale' (art. 10 Legge 146/2006), il quale si consuma quando la condotta illecita: sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero sia commessa in un solo Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commessa in uno Stato, ma sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più Stati.

REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, previsto dall'art. 589 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque cagioni con colpa la morte di un uomo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni gravi e gravissime colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, previsto dall'art. 590, 3° comma, c.p. e costituito dalla condotta di chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, REIMPIEGO E AUTORICICLAGGIO

Ricettazione, prevista dall'art. 648 c.p. e costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel

reato, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Il reato sussiste, pur con pena diminuita, anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

Riciclaggio, previsto dall'art. 648-*bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato sussiste, pur con pena diminuita, anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

Impiego, previsto dall'art. 648-*ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato sussiste, pur con pena diminuita, anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Auto-riciclaggio, previsto dall'art. 648-*ter* 1. c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. Il reato sussiste, pur con pena diminuita, anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E REATI DI CONTRAFFAZIONE

Turbata libertà dell'industria e del commercio, previsto dall'art. 513 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;

Frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'art. 515 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, previsto

dall'art. 517-ter c.p. e costituito, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, dalla condotta di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; nonché di chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;

Illecita concorrenza con minaccia o violenza, previsto dall'art. 513-bis c.p. e costituito dalla condotta di chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia;

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, previsto dall'art. 473 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero di chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 512-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione o riciclaggio, oppure dalla condotta di chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

REATI INFORMATICI

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, previsto dall'art. 615-ter c.p. e costituito dalla condotta di chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, previsto dall'art. 635-bis c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui;

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici previsto dall'art. 615-*quater* c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Falsità in documenti informatici, previsto dall'art. 491-*bis* c.p. e costituito dalla condotta di falsità materiale in atti pubblici, falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative, falsità materiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti, falsità ideologica in atti pubblici, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità in foglio firmato in bianco, ovvero dalla condotta di uso di atti falsi o di soppressione, distruzione, occultamento di atti veri, se e quando le falsità riguardino un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

REATI AMBIENTALI

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, previsto dall'art. 733-*bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all' interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Per habitat all' interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale, a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE;

Omessa bonifica dei siti, previsto dall'art. 452-*terdecies* c.p. e costituito dalla condotta di chi cagiona l' inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del richiamato decreto, nonché dalla condotta di chi non effettua la comunicazione di cui al l'articolo 242 del richiamato decreto;

Falsa certificazione di analisi dei rifiuti, previsto dall'art. 258, comma 4, D. Lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto;

Traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e costituito dalla condotta di chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione del l'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso;

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art.260, comma 1 e 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e costituito dalla condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;

Falsificazione, alterazione od omissione di documentazione nell'ambito del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 D. Lgs. 3 152/2006, e costituito dalla condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del *sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*, fornisce false indicazioni sulla natura sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. E' altresì punita la condotta del trasportatore di rifiuti pericolosi che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri – Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, nonché la condotta di chi, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati o accompagna il prodotto con una copia cartacea della scheda – Sistri-Area Movimentazione fraudolentemente alterata;

Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari previsto dall' art. 255-bis del D.Lgs. n.152/2006 e costituito dalla condotta di chiunque in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 dello stesso Decreto, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze;

Abbandono di rifiuti pericolosi previsto dall'art. 255-ter del D.Lgs. n.152/2006, e costituito dalla condotta di chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali

o sotterranee

Combustione illecita di rifiuti previsto dall'art. 256-bis del D.Lgs. n.152/2006 e costituito dalla condotta di chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata e di chi tiene le condotte di abbandono di rifiuti in funzione della successiva combustione illecita. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Impedimento del controllo, previsto dall'art. 452-septies c.p. e costituito dalla condotta di chi negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

Inquinamento ambientale, previsto dall'art. 452-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

Disastro ambientale, previsto dall'art. 452-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente cagiona: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; oppure 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;

Delitti colposi contro l'ambiente, previsto dall'art. 452-quinquies c.p. e costituito dalla condotta di chi commette solo con colpa il reato di inquinamento ambientale o di disastro ambientale;

Associazione a delinquere finalizzata a commettere un reato ambientale, previsto dall'art. 452-octies c.p. e costituita dalla condotta di chi commette il reato di inquinamento ambientale, disastro ambientale, con dolo o con colpa, e di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività nell'ambito di una associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p.

REATI TRIBUTARI

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e costituito dalla condotta di chi al fine

di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e costituito dalla condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Ai fini dell'applicazione della disposizione non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali

Dichiarazione infedele previsto dall'art. 4 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. Ai fini dell'applicazione della disposizione non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Non danno luogo

a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e costituito dalla condotta di chi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e costituito dalla condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e costituito dalla condotta di chi al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, nonché di chi al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, previsto dall'art.493-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, nonché di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, previsto dall'art. 518 *duodecies* c.p. e costituito dalla condotta di chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui, nonché di chi deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali, previsto dall'art. 518 *novies* c.p. e costituito dalla condotta di chi senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; di chi, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; nonché dell'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettui la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati ovvero effettua la della fissazione abusivamente eseguita, previsto dall'art. 171 ter l. 633/1941) e costituito dalla condotta di chi abusivamente esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati ovvero di chi effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

REATI CONTRO GLI ANIMALI

Uccisione di animali previsto dall'art. 544-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale

Maltrattamento di animali previsto dall'art. 544-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, nonché dalla condotta di chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che

procurano un danno alla salute degli stessi.

Uccisione o danneggiamento di animali altrui previsto dall'art. 638 c.p. e costituito dalla condotta di chi senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

REATI IN MATERIA DI ACCISE

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici previsto dall'art. 40 del D. Lgs. 504/1995 e costituito dalla condotta di chi fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici, sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici all'accertamento o al pagamento dell'accisa, destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate, effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti, rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta, detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato, detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

CODICE ETICO

2025

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 23 gennaio 2025

Italgen

Società Benefit

SEDE LEGALE:

Via J.F. Kennedy, 37 - 24020 Villa di Serio (BG)

www.italgen.it

CODICE ETICO

PASSION FOR ENERGY

VISION

Nella piena consapevolezza del ruolo delle energie rinnovabili nella costruzione di un futuro sostenibile, Italgas intende continuare a innovare e diversificare, con lo scopo di fornire energia elettrica con la più bassa carbon footprint tecnicamente possibile, assicurando efficienza, continuità, sicurezza e qualità della distribuzione e creando valore condiviso per l'economia, la società e l'ambiente.

MISSION

Italgas garantisce all'infrastruttura energetica e agli utenti finali sui mercati nazionali e internazionali una fornitura sostenibile, affidabile e resiliente, contribuendo agli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale, supportando una transizione giusta verso un'economia a bassa intensità di carbonio e promuovendo stili di vita responsabili.

Indice

Principi guida	4
Creare valore	5
Vision	5
Mission	5
Valori	5
Ambito di applicazione	6
Tutela e valorizzazione delle persone	7
Ambiente di lavoro inclusivo	7
Diversità e cultura della pluralità	8
Professionalità e formazione continua	8
Salute, sicurezza e benessere	8
Relazioni responsabili con gli stakeholder	9
Azionisti e investitori	9
Pubblica amministrazione e istituzioni	9
Autorità giudiziaria e autorità di vigilanza e di controllo	10
Organizzazioni politiche e sindacali	10
Media	10
Comunità globali e locali	11
Business partner	11
Clienti e consumatori	11
Concorrenti	12
Organizzazioni di rappresentanza	12
Ambiente	13
Impegno per l'ambiente	13
Integrità e compliance	14
Leggi e norme	14
Lotta alla corruzione	14
Contrasto al fenomeno del riciclaggio	14
Contrasto alle organizzazioni criminali	14
Conflitto di interessi	14
Privacy	15
Trasparenza, correttezza e completezza delle informazioni	15
Intelligenza artificiale	16
Orientamenti etici per un'intelligenza artificiale affidabile	16
Risorse e beni dell'azienda	17
Utilizzo responsabile dei beni aziendali e dei sistemi informatici	17
Riservatezza, informazioni aziendali e proprietà intellettuale	17
Reputazione	17
Meccanismi di attuazione e controllo	18
Promozione, diffusione e formazione	18
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01	18
Segnalazioni	19
Sistema sanzionatorio	19

Principi guida

Italgén

Italgén S.p.A. (capogruppo)
 Idroenergy S.r.l.
 Idrodezzo S.r.l.
 Solar Rooftop S.r.l.
 Solar Derthona S.r.l.
 Rovale S.r.l.
 Idrolima
 Dal Sass

Le Politiche di Sostenibilità

estendono e integrano il Codice Etico. I "Principi guida" ne sono il cardine, ulteriormente dettagliati in sei politiche dedicate: Salute e sicurezza, Diversità e inclusione, Ambiente e risorse, Energia e clima, Diritti e società, Qualità e responsabilità.

La Carta delle Partnership

richiama e riassume gli specifici requisiti per i business partner.

UN Global Compact

Promuove la creazione di una economia globale più inclusiva e sostenibile impegnando gli aderenti a condividere, sostenere e applicare nella propria sfera di influenza i Dieci Principi, relativi a diritti umani e del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione e a supportare gli obiettivi delle Nazioni Unite, inclusi i Sustainable Development Goals.

Sustainable Development Goals

Il 25 settembre 2015, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la quale si articola in 17 obiettivi - i Sustainable Development Goals (SDGs) - e 169 sotto-obiettivi (target). Gli SDGs e i relativi target individuano le priorità globali per il 2030, valide anche per il business, e definiscono un piano di azione integrato per le persone, il pianeta, la prosperità e la pace.

Il Codice Etico definisce l'insieme dei principi e delle regole di condotta fondamentali a cui si attiene Italgén (la "Società", includendo tutte le controllate). Basate su Vision, Mission e Valori, costituiscono un solido riferimento per il successo sostenibile della Società stessa e del Gruppo Italmobiliare, cui la Società appartiene, attraverso la creazione di valore condiviso nel lungo periodo. Le Politiche di Sostenibilità ne estendono e integrano gli orientamenti. Insieme, trovano applicazione nella Carta delle Partnership.

Mirando al successo sostenibile, Italgén intende coniugare molteplici obiettivi interdipendenti:

- incremento durevole dei risultati e del patrimonio complessivo della Società;
- adeguata remunerazione degli azionisti e attrattività per i mercati finanziari in genere;
- accorta gestione e mitigazione dei rischi;
- attrazione e ritenzione dei talenti;
- consolidamento della brand equity e degli aspetti di immagine e reputazionali.

Italgén si ispira e promuove nel proprio ambito di attività e presso le società controllate valori coerenti con le più avanzate prassi internazionali in tema di *governance*. Tra queste, anche il Global Compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa strategica di *corporate responsibility*, cui Italgén aderisce attraverso una dichiarazione di impegno formale e sostanziale a promuovere un'economia globale sana, inclusiva e sostenibile, rispettosa dei diritti umani e del lavoro, capace di salvaguardare l'ambiente e coinvolta attivamente per l'integrità del business, in ogni suo aspetto. A questo fine, Italgén condivide, sostiene e applica nella propria sfera di influenza i Dieci Principi fondamentali del Global Compact e contribuisce attivamente al raggiungimento dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite.

Il Codice Etico e le Politiche di Sostenibilità vincolano gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e tutti coloro che operano a qualsiasi titolo con Italgén in tutti i rapporti interni ed esterni alla Società all'osservanza dei principi e disposizioni in esse contenuti.

In particolare, i componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a ispirarsi ad essi nel fissare gli obiettivi, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alle imprese gestite. Lo stesso vale per i dirigenti, nel dare concreta attuazione all'attività di direzione sia all'interno, rafforzando così la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con la Società.

Creare valore

Italgen opera dal 2001 come produttore e distributore di energia elettrica da fonti rinnovabili, supportando la transizione verso un'economia a bassa intensità di carbonio e promuovendo stili di vita responsabili.

Dal 2016 è controllata da Italmobiliare, una delle principali investment holding italiane. Quotata in borsa dal 1980, detiene e gestisce un portafoglio diversificato di investimenti e partecipazioni con una visione strategica sostenuta da una storia finanziaria e industriale di oltre centocinquanta anni.

VISION

Nella piena consapevolezza del ruolo delle energie rinnovabili nella costruzione di un futuro sostenibile, Italgen intende continuare a innovare e diversificare, con lo scopo di fornire energia elettrica con la più bassa carbon footprint tecnicamente possibile, assicurando efficienza, continuità, sicurezza e qualità della distribuzione e creando valore condiviso per l'economia, la società e l'ambiente.

MISSION

Italgen garantisce all'infrastruttura energetica e agli utenti finali sui mercati nazionali e internazionali una fornitura sostenibile, affidabile e resiliente, contribuendo agli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale, supportando una transizione giusta verso un'economia a bassa intensità di carbonio e promuovendo stili di vita responsabili.

VALORI

Efficienza: risorse finanziarie, umane, tecnologiche e organizzative a supporto di creazione di valore e competitività. Disciplina amministrativa e operativa, competenze condivise, networking e approccio strategico per liberare il potenziale di crescita della Società.

Responsabilità: la sostenibilità come leva trasformativa di successo e crescita continua, combinazione di eccellenza delle performance economiche, etica, conservazione e valorizzazione del capitale naturale e miglioramento della qualità della vita delle generazioni presenti e future.

Innovazione: tecnologie, digitale, ricerca del nuovo, disponibilità al cambiamento, approccio proattivo e dinamico che guarda al mondo da una prospettiva diversa e mira alla crescita individuale e societaria.

Inclusione: relazioni interne ed esterne guidate da rispetto, fiducia e *duty of care*, dove le caratteristiche di genere, orientamento sessuale, età, nazionalità, stato di salute, opinioni politiche, razza, credenze religiose e qualsiasi altra diversità creino valore aggiunto, portando conoscenze ed esperienze a beneficio dell'intera organizzazione e della collettività.

Integrità: legalità, rispetto delle norme e dei codici volontari come elementi imprescindibili. Correttezza, onestà e lealtà nei rapporti con tutti gli stakeholder, interni ed esterni. Trasparenza e proattività nella divulgazione di informazioni e riservatezza nella gestione dei dati sensibili. Lotta alla corruzione, contrasto al riciclaggio e alle organizzazioni criminali.

Ambito di applicazione

Organi Sociali

Assemblea degli azionisti, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Comitati endoconsiliari.

Personale

Contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli che riguardano i dirigenti, il personale a progetto, part-time, gli interinali, gli stage e i contratti di collaborazione rientranti nella para-subordinazione.

Collaboratori

Coloro che, in forza di un contratto o di un mandato, agiscono in nome e per conto della Società (consulenti, intermediari, procuratori speciali).

Parti Terze

Coloro che intrattengono relazioni commerciali con la Società, quali fornitori, distributori, partner, co-investitori e beneficiari di iniziative sociali, donazioni e sponsorizzazioni.

Sono Destinatari del Codice Etico, salvo quanto espressamente stabilito nelle singole sezioni del presente documento, i componenti degli Organi Sociali, il Personale, i Collaboratori, le Parti Terze.

Il Codice Etico costituisce un complesso di principi e norme alle quali il Personale deve uniformarsi, anche ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Il rispetto delle disposizioni del Codice Etico è richiesto nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli che riguardano i dirigenti, il Personale a progetto, part-time e i contratti di collaborazione rientranti nella para-subordinazione.

Per i componenti degli Organi Sociali il rispetto del Codice Etico costituisce presupposto per l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto con la Società.

L'applicazione del Codice Etico a Collaboratori e Parti Terze è subordinata alla sottoscrizione di dichiarazioni o all'inserimento nei contratti, nei mandati, negli incarichi o negli accordi di partnership che li legano alla Società di apposite clausole che impegnino a tale rispetto e a ogni necessaria azione di rimedio e che formalizzino le sanzioni per le violazioni confermate, fino alla cessazione del rapporto.

Tutela e valorizzazione delle persone

AMBIENTE DI LAVORO INCLUSIVO

Italgen crede nelle persone come elemento fondamentale per il successo aziendale. Per questo promuove in tutte le sue attività un ambiente di lavoro libero da ogni forma di discriminazione o prevaricazione, in cui rispetto, collaborazione e supporto reciproco possano sviluppare pienamente il potenziale del capitale umano. In particolare, la Società:

- rifiuta ogni forma di schiavitù e tratta di esseri umani;
- rifiuta ogni forma di lavoro forzato e minorile;
- rifiuta qualsiasi comportamento che costituisca violenza fisica o psicologica, costrizione, molestia, bullismo o atteggiamento comunque riconducibile a pratiche di mobbing e di molestia;
- rifiuta qualsiasi tipologia di molestia di carattere sessuale comunque realizzata e, a prescindere dalle definizioni legali, considera comunque inaccettabile e vietato qualsiasi atteggiamento o comportamento che possa creare disagio o incutere timore nell'altra persona;
- stabilisce relazioni lavorative caratterizzate da correttezza, eguaglianza, non discriminazione, attenzione e rispetto per la dignità della persona;
- promuove le pari opportunità, in particolare tra i generi, per ogni dipendente o candidato;
- rispetta i diritti dei lavoratori e le libertà sindacali, quali in particolare la libertà di associazione e la contrattazione collettiva, anche attraverso un dialogo responsabile e costruttivo con le organizzazioni a tutela del lavoro che favorisce un clima di reciproco rispetto in coerenza con i principi di correttezza, trasparenza e partecipazione;
- adotta processi di selezione e valutazione basati su criteri di merito, competenza e obiettivi possibili e raggiungibili;
- riconosce trattamenti equi in relazione al ruolo, all'impegno e ai risultati raggiunti e promuove una corretta redistribuzione del valore creato.

I rapporti con il Personale sono prioritariamente basati sui valori di correttezza, lealtà, trasparenza e rispetto reciproco e regolati, sotto l'aspetto contrattuale, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti nei vari paesi in materia di lavoro.

I valori espressi dal Codice Etico rappresentano le regole di condotta a cui sono improntati i rapporti professionali e personali all'interno dell'azienda. In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse privato o aziendale in violazione della legge, dei regolamenti, della normativa di settore, delle procedure interne e del sistema di controllo.

Tutte le persone della Società contribuiscono in maniera concreta al raggiungimento degli obiettivi aziendali, nel rispetto dei valori e delle regole di condotta dettate dal Codice Etico. I rapporti tra i diversi livelli di responsabilità devono svolgersi con lealtà e correttezza.

UN Global Compact

Principio I: alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza.

Principio II: alle imprese è richiesto di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.

Questi principi derivano dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ovvero lo standard minimo internazionale per la protezione dei diritti e delle libertà individuali. Queste disposizioni fondamentali sono oggi considerate come la base del diritto internazionale. I principi di uguaglianza, vita e incolumità, libertà personale, economica, sociale e culturale sono considerati legge consuetudinaria internazionale, ovvero direttamente riconosciuti come norme legali.

Principio III: alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva.

Principio IV: alle imprese è richiesto di sostenere l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio.

Principio V: alle imprese è richiesto di sostenere l'effettiva eliminazione del lavoro minorile.

Principio VI: alle imprese è richiesto di sostenere l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione.

Questi principi sono stati ricavati dalla Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) sui Principi e i Diritti Fondamentali nel Lavoro, che chiede a tutti gli Stati membri dell'ILO di applicare i suoi principi, in linea con le convenzioni sulle quali si basa. È approccio condiviso che tutti i paesi, indipendentemente da grado di sviluppo economico, valori culturali e numero di Convenzioni ILO ratificate, rispettino, promuovano e realizzino questi principi e diritti fondamentali.

DIVERSITÀ E CULTURA DELLA PLURALITÀ

Nel contesto della propria organizzazione, Italgén promuove e sostiene condizioni di lavoro e rapporti interpersonali che favoriscano l'integrazione e la valorizzazione di differenti culture e stili di vita, partendo dal rispetto delle caratteristiche di genere, orientamento sessuale, età, nazionalità, stato di salute, opinioni politiche, razza, credenze religiose e qualsiasi altra diversità.

Considera la pluralità e la diversità fonti di arricchimento e risorse per lo sviluppo dell'umanità. Rispetta e valorizza l'apporto esclusivo di ciascun individuo all'attività aziendale, creando un ambiente di lavoro inclusivo che rispetti la dignità di ognuno, tenendo in considerazione il contributo di ciascuno e riconoscendo la forza delle differenze.

La Società richiede a tutti i Destinatari comportamenti che veicolino e rafforzino i valori della diversità, evitando e censurando qualsiasi forma di discriminazione. Inoltre, sostiene modelli organizzativi che valorizzino la cooperazione tra persone provenienti da culture, prospettive ed esperienze differenti e adotta misure formative, comunicative, comportamentali e operative che contribuiscano a far evolvere la cultura interna verso modelli estensivi di inclusione attiva di tutte le diversità.

In particolare, a conferma dell'impegno specifico sulla parità di genere, considerata un elemento imprescindibile per la crescita professionale, Italgén ha sottoscritto e promuove i Women's Empowerment Principles.

Women's Empowerment Principles (WEPS)

Promossi da UN Women e UN Global Compact, impegnano in favore della parità di genere e dell'empowerment femminile sul luogo di lavoro, nell'economia e nelle comunità.

1. Stabilire una cultura aziendale e leadership manageriale di alto livello che mirano alla parità tra uomini e donne.
2. Trattare equamente uomini e donne nel mondo del lavoro – mantenere e promuovere i Diritti dell'Uomo e la non discriminazione.
3. Garantire la salute, la sicurezza e il benessere psicofisico di tutti i lavoratori durante la loro attività.
4. Promuovere la formazione personale e professionale nonché sostenere le donne nell'ambito della loro carriera.
5. Favorire le attività imprenditoriali da parte di donne, riconoscere il loro ruolo in ambito HR e rispettare la loro dignità in ogni genere di marketing.
6. Promuovere la parità tramite iniziative condivise e attività di advocacy.
7. Misurare e pubblicare tutti i progressi fatti nell'ambito del trattamento paritario di uomini e donne sul lavoro.

PROFESSIONALITÀ E FORMAZIONE CONTINUA

Italgén considera il complesso delle competenze relazionali, intellettuali, organizzative e tecniche di ogni persona una risorsa strategica, da tutelare e valorizzare affinché le attitudini individuali trovino realizzazione e riconoscimento, anche attraverso adeguati percorsi di aggiornamento professionale. Promuove pertanto lo sviluppo di una cultura basata sulla diffusione delle conoscenze, che valorizzi i comportamenti e i contributi di ognuno.

La Società crede nella formazione continua come strumento per l'arricchimento delle persone, la diffusione dei valori etici, l'integrazione organizzativa e la promozione del cambiamento e dell'innovazione.

SALUTE, SICUREZZA E BENESSERE

Italgén promuove un ambiente di lavoro sano e sicuro. Inoltre, ben oltre la compliance legislativa, sostiene lo sviluppo di una cultura della salute e della sicurezza costruita sulla leadership manageriale e un solido sistema di gestione, allo scopo di garantire e tutelare l'integrità psico-fisica dei componenti del personale e di tutti coloro che operano, accedono o sostano negli spazi e nelle strutture della Società.

Analogo approccio è dedicato alla costruzione e al mantenimento di ambienti di lavoro inclusivi e motivanti, finalizzati al benessere delle persone.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, delle procedure interne e di ogni altra disposizione prevista per prevenire rischi all'incolumità propria e altrui e per garantire la tutela di salute e igiene sui luoghi di lavoro.

Relazioni responsabili con gli stakeholder

AZIONISTI E INVESTITORI

Italgen mantiene da sempre un costante dialogo con gli azionisti, gli investitori e, in generale, con il mercato, in modo da fornire una sistematica diffusione di un'informativa esauriente e tempestiva sulla propria attività, con l'unico limite delle esigenze di riservatezza che talune informazioni possono presentare.

Nel rispetto di Vision, Mission e Valori, che ispirano le strategie e il flusso di investimenti e disinvestimenti, la Società garantisce:

- una comunicazione trasparente, chiara, accurata e completa delle informazioni relative allo sviluppo della Società e delle performance;
- la parità delle informazioni nei confronti di tutti gli azionisti e gli investitori, senza discriminazioni o comportamenti preferenziali. L'informazione è resa disponibile attraverso una pluralità di canali, ivi compreso il sito web.

Il sistema di Corporate Governance adottato, oltre a costituire uno strumento essenziale per il successo sostenibile del Gruppo Italmobiliare, attraverso la creazione di valore condiviso nel lungo periodo, assicura alla Società una gestione efficace, la creazione di valore per gli azionisti, il controllo dei rischi d'impresa e la trasparenza nei confronti del mercato.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ISTITUZIONI

Nell'ambito delle proprie attività, Italgen intende promuovere un dialogo costruttivo e trasparente con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni, anche al fine di favorire una maggiore conoscenza reciproca nell'ambito del dialogo tra settore pubblico e privato funzionale allo sviluppo della cultura d'impresa.

È vietato dare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti (anche in termini di opportunità di impiego) a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio per influenzarne le decisioni in relazione a rapporti dai quali la Società possa trarre un qualsiasi vantaggio.

È inoltre vietata l'instaurazione di relazioni personali con la Pubblica Amministrazione unicamente volte a esercitare una impropria influenza e una indebita ingerenza nelle decisioni che vedono come controparte la Società.

Coloro che nell'ambito delle loro funzioni si trovino ad avere legittimamente rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni hanno la responsabilità di verificare preventivamente, e con la dovuta diligenza, che quanto dichiarato o attestato, nell'interesse o per conto della Società, sia veritiero e corretto.

AUTORITÀ GIUDIZIARIA E AUTORITÀ DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

I rapporti con l'autorità giudiziaria e le autorità di controllo sono improntati alla massima collaborazione e trasparenza.

Italgen si impegna a collaborare con l'autorità giudiziaria e le autorità di vigilanza e controllo, qualora siano svolte indagini nei suoi confronti o nei confronti di partner commerciali, evitando di ostacolarne in qualsiasi modo, attivo o passivo, l'attività istituzionale.

Nello specifico, è vietato:

- esercitare pressioni sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria e alle autorità di controllo, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante a eludere le investigazioni delle autorità, o a sottrarsi alle ricerche di queste.

Nell'ambito delle comunicazioni e segnalazioni di tipo periodico e nei rapporti di carattere specifico, la Società si impegna a garantire la completezza e l'integrità delle notizie fornite e l'oggettività delle valutazioni compiute, svolgendo gli adempimenti richiesti secondo le scadenze previste dalla legge o richieste dalle autorità.

È vietato dare, offrire o promettere, anche indirettamente, ai rappresentanti dell'autorità giudiziaria e delle autorità di vigilanza e controllo denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego) per ottenere un trattamento o un esito favorevole non dovuto in occasione di verifiche, ispezioni o accessi documentali.

ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI

La partecipazione da parte del Personale a organizzazioni politiche avviene al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun collegamento con la funzione svolta presso la Società.

La Società riconosce e promuove il diritto di partecipazione alle attività sindacali nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.

Italgen si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta nei confronti di esponenti politici al fine di ottenere indebiti vantaggi. Ogni eventuale erogazione di contributi diretti o indiretti, in denaro, in natura, o in altra forma a partiti politici, movimenti, comitati e altre organizzazioni politiche e sindacali è erogato nei limiti e nel rispetto della trasparenza richiesta dalle leggi e registrato ai sensi delle procedure contabili interne.

MEDIA

Italgen riconosce e apprezza il ruolo informativo svolto dai media e dagli analisti in termini di comunicazione al pubblico e di educazione finanziaria. Sono obiettivi ai quali la Società intende contribuire, collaborando pienamente con gli organi di informazione, nel rispetto dei reciproci ruoli e cogliendo l'opportunità di promuovere, divulgare e consolidare il proprio approccio strategico sostenibile.

Le comunicazioni della Società verso gli organi di informazione devono risultare veritiere, chiare, trasparenti, e devono mostrarsi coerenti, accurate e conformi alle politiche e ai programmi aziendali, con l'unico limite delle esigenze di riservatezza che talune informazioni possono presentare.

Il dipendente o il collaboratore invitato, in nome o in rappresentanza della Società, a intervenire come relatore a convegni, congressi e seminari, o che redige articoli rivolti al pubblico esprime contenuti e posizioni in linea con quelli della Società e del Gruppo Italmobiliare.

Le strategie e le pratiche di promozione devono rispettare i valori espressi nel Codice Etico. La Società cura le informazioni pubblicate sul sito web istituzionale in modo da renderlo uno strumento completo, efficace e in linea con le attese informative del mercato.

COMUNITÀ GLOBALI E LOCALI

Italgen ritiene di massima importanza il rapporto con il territorio. Al di là della creazione di valore condiviso attraverso le attività di investimento, sostiene le iniziative di associazioni, fondazioni e organizzazioni non profit sui temi della cultura, del sociale, dell'ambiente, della salute, dello sport, dello spettacolo e dell'arte.

Il sostegno finanziario è destinato solo a eventi o a enti che offrono garanzie di serietà e nei cui confronti possano escludersi attività volte a pregiudicare il rispetto dei valori e dei principi di condotta espressi dal Codice Etico.

BUSINESS PARTNER

Tutti i Business Partner sono attesi a svolgere la loro attività seguendo standard di condotta coerenti con quelli indicati nel Codice Etico. Italgen, a tutela della propria efficacia operativa e a salvaguardia delle proprie risorse, anche di immagine e reputazione, non intrattiene rapporti con soggetti che non intendano o che abbiano dimostrato di non operare nel rispetto della normativa vigente e secondo i valori espressi dal Codice Etico.

I Business Partner sono selezionati attraverso valutazioni trasparenti e obiettive circa la professionalità e la struttura imprenditoriale, tenendo conto della loro qualità complessiva, del valore monetario e delle modalità operative.

I Business Partner vengono selezionati valutando altresì la loro capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza che la natura della relazione impone.

È vietato ai Destinatari offrire, promettere o dare denaro, beni, utilità o qualsiasi altro beneficio (sia diretto sia indiretto) che non trovi adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con il Business Partner o che sia comunque finalizzato a ottenere un trattamento di favore per la Società.

È altresì vietato accettare la promessa o la dazione di denaro, beni o altra utilità per compiere atti in violazione del dovere di fedeltà o degli obblighi inerenti al proprio ufficio ovvero con l'unico fine di favorire il Business Partner presso la Società.

CLIENTI E CONSUMATORI

Italgen promuove in tutte le attività, in particolare quelle con servizi e prodotti destinati a mercati *business* o *consumer*, nazionali o internazionali, politiche commerciali e scelte strategiche allineate alle *best practice* e al principio di lealtà professionale verso clienti e consumatori.

Le iniziative commerciali, finalizzate a promuovere l'azienda e a incentivare l'acquisto di prodotti o servizi, devono essere svolte nel rispetto della normativa che tutela gli interessi dei consumatori e la soddisfazione dei clienti. Inoltre, clienti e consumatori devono poter disporre di informazioni complete, aggiornate, verificate e trasparenti sulle caratteristiche e la qualità dei prodotti e dei servizi, inclusi, quando necessario, gli aspetti legati alle prestazioni ambientali e sociali. Questo al fine non solo di consentire scelte libere e consapevoli, ma anche per promuovere stili di vita e consumo responsabili.

Business partner

Sono business partner i fornitori di beni e servizi, gli appaltatori, i distributori e ogni altro partner d'impresa, co-investigatore o beneficiario, nelle loro attività dirette, nelle relazioni contrattuali con eventuali subfornitori o subappaltatori e, in generale, nella creazione e gestione e delle rispettive catene del valore.

Carta delle Partnership

Italgen adotta la Carta delle Partnership che, oltre alla normativa vigente, tiene conto dei valori espressi dal Codice Etico, degli orientamenti forniti dalle Politiche di Sostenibilità e in generale di tutti gli aspetti necessari per creare relazioni basate su integrità e sostenibilità, quali diritti umani e del lavoro, salute e sicurezza, ambiente, benessere animale, sicurezza e qualità di prodotti e servizi, *business integrity* e protezione della privacy e della proprietà intellettuale.

CONCORRENTI

Italgen crede nel valore della libera e corretta concorrenza quale strumento fondamentale per lo sviluppo e per la definizione della migliore offerta in tutti i campi in cui opera. A tal fine, opera con la massima trasparenza nel rispetto delle norme vigenti in tema di antitrust e nel pieno rispetto dei propri concorrenti.

Nel caso di contatti con società terze o concorrenti i Destinatari dovranno astenersi dal fornire informazioni, notizie o dati riservati che possano ingenerare iniziative o comportamenti contrari alle norme e alle leggi relative alla tutela del mercato e della concorrenza.

ORGANIZZAZIONI DI RAPPRESENTANZA

Italgen considera la partecipazione attiva alle organizzazioni di rappresentanza settoriale, professionale, obbligatorie o volontarie, governative o non governative, un'opportunità di promuovere, divulgare e consolidare il proprio approccio strategico sostenibile.

I Destinatari, che rappresentano la Società in tali contesti, sono chiamati a comportamenti, posizioni espresse e ogni altro contributo attivo in linea con i principi e le regole espresse dal Codice Etico e dai documenti collegati quali le Politiche di Sostenibilità.

Ambiente

IMPEGNO PER L'AMBIENTE

Italgen si impegna a rispettare la vigente normativa in materia di tutela e protezione ambientale e a prevenire, minimizzare, mitigare e compensare l'impronta generata dalle proprie attività sull'ambiente e sulle specie viventi. Inoltre, la Società riconosce la necessità di una transizione proattiva verso un'economia rigenerativa, rispettosa della natura senziente degli animali e a basso tenore di carbonio, capace al tempo stesso di creare valore sociale.

Italgen promuove in tutte le attività, declinandole in base alle specificità settoriali, politiche e azioni in materia ambientale volte a:

- contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici, con iniziative di decarbonizzazione allineate alla Science Based Targets initiative e a principi di giustizia climatica;
- arrestare la deforestazione e conservare la biodiversità e le risorse non rinnovabili;
- garantire l'eliminazione dei Conflict Minerals da acquisto, produzione e uso di beni;
- promuovere la transizione proattiva verso un'economia rigenerativa, rispettosa della natura senziente degli animali e a basso tenore di carbonio, capace al tempo stesso di creare valore sociale;
- promuovere l'uso responsabile delle risorse naturali, la sicurezza idrica e la riduzione dei consumi;
- adottare misure finalizzate a minimizzare, mitigare e compensare l'impronta generata dalle attività sull'ambiente e sulle specie viventi.
- adottare misure volte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente attraverso programmi di prevenzione dei rischi e di miglioramento continuo delle tecnologie impiegate e delle pratiche di gestione e controllo, anche oltre i requisiti e parametri dettati dalla normativa in vigore;
- adottare nei processi produttivi o nei servizi i più elevati standard di performance ambientale con un approccio innovativo mirato a soluzioni sostenibili e stili di vita e consumo responsabili.

UN Global Compact

Principio VII: alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali.

Principio VIII: alle imprese è richiesto di intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale.

Principio IX: alle imprese è richiesto di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente.

I tre principi sulla tutela dell'ambiente espressi dal Global Compact sono stati tratti dalla Dichiarazione dei Principi e dal Piano d'Azione Internazionale sullo Sviluppo Sostenibile (Agenda 21) definito dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo, riunitasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 Giugno 1992. Il capitolo 30 dell'Agenda 21 esprime il concetto che il commercio e il mondo imprenditoriale dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente. In particolare, le imprese possono contribuire con l'uso di produzioni più pulite e una conduzione aziendale più responsabile.

Science Based Targets initiative (SBTi) è un'iniziativa globale che promuove l'adozione di obiettivi basati sulla scienza per affrontare il cambiamento climatico.

Italgen si è impegnata con SBTi e ha adottato obiettivi di decarbonizzazione a breve e lungo termine verso lo scenario Net-Zero.

Integrità e compliance

LEGGI E NORME

UN Global Compact

Principio X: le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti.

La lotta alla corruzione costituisce una delle principali sfide mondiali. La corruzione rappresenta infatti un grande ostacolo allo sviluppo sostenibile e alla democrazia e ha un effetto devastante soprattutto sulle comunità più povere. L'impatto della corruzione sul settore privato è inoltre considerevole. Impedisce la crescita economica, distorce la concorrenza fra le aziende e comporta seri rischi legali e reputazionali per le aziende.

La lotta internazionale alla corruzione ha avuto di recente un grande slancio a seguito dell'adozione da parte dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica per lo Sviluppo (OCSE) della Convenzione OCSE sulla lotta alla Corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle transazioni internazionali e a seguito dell'entrata in vigore nel dicembre 2005 del primo strumento internazionale adottato a livello mondiale: la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (UNCAC).

Italgen adotta quale valore imprescindibile del proprio operato il rispetto del principio di legalità e della legislazione vigente in Italia e nei contesti internazionali in cui opera, incluse le norme tecniche applicabili.

A tal fine, la Società si impegna affinché tutti abbiano conoscenza dei requisiti che discendono dalle leggi vigenti nei contesti, nazionali o internazionali, in cui opera e dalle norme interne di governance adottate. Ciascuno, in relazione alla propria funzione, al mandato o tipo di relazione con la Società deve conoscere le proprie responsabilità e comprendere i comportamenti da adottare.

LOTTA ALLA CORRUZIONE

Italgen esclude e condanna ogni fenomeno di corruzione, concussione, induzione indebita e traffico di influenze, sia nel settore pubblico che in quello privato, e adotta misure di prevenzione e controllo finalizzate a evitare la commissione di tali reati nello svolgimento delle proprie attività.

CONTRASTO AL FENOMENO DEL RICICLAGGIO

Italgen opera in conformità al principio della massima trasparenza nelle transazioni commerciali e finanziarie e predispone gli strumenti più opportuni al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio e del reimpiego di proventi illeciti, a livello nazionale e transnazionale.

CONTRASTO ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI

Italgen condanna ogni forma di organizzazione criminale di carattere nazionale e transnazionale e adotta misure idonee a prevenire il pericolo di un proprio coinvolgimento in relazioni e attività intrattenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, anche sotto forma di mera assistenza e aiuto, con tali organizzazioni.

Pertanto, la Società non instaura alcun rapporto di natura lavorativa, di collaborazione o di investimento con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, di cui sia noto o sospetto il coinvolgimento in fatti di terrorismo o organizzazioni criminali, così come non finanzia o agevola alcuna attività riferibile a tali organizzazioni.

CONFLITTO DI INTERESSI

L'attività di Italgen è condotta a favore di tutti i propri stakeholder in base a principi di integrità, correttezza, lealtà e trasparenza. In nessun caso interessi di parte possono prevalere a discapito dell'interesse della Società.

Nel caso in cui si configuri un conflitto di interessi, la Società si impegna a gestire la situazione nel rispetto delle norme di legge, della *governance* interna e del principio di trasparenza.

I componenti degli Organi Sociali mantengono un comportamento ispirato ad autonomia e indipendenza con le Pubbliche Istituzioni, le Istituzioni economiche e politiche, nonché con ogni altra persona fisica o giuridica. Agli Organi Sociali è richiesto, in particolare:

- di valutare e comunicare agli organi di gestione e controllo le situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all'esterno e all'interno della Società;
- di astenersi dal porre in essere atti che possano recare danni alla Società e dal partecipare all'approvazione delle delibere dell'organo di appartenenza relative a oggetti che presentano profili, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- di evitare di avvalersi delle informazioni riservate di cui siano a conoscenza in ragione della carica o della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti e indiretti, o per farli ottenere a soggetti terzi.

Il Personale di Italgen, impegnandosi a rispettare i vincoli di trasparenza e lealtà nella propria attività, non potrà:

- assumere occupazioni alle dipendenze di terzi, nonché assumere incarichi di consulenza o altre responsabilità per conto dei terzi senza la preventiva autorizzazione della Società;
- assumere un ruolo decisionale o operativo in attività aziendali se può essere influenzato da interessi personali che siano tali da ostacolare l'assunzione di decisioni imparziali;
- avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

PRIVACY

Italgen si impegna a trattare dati personali e informazioni riservate eventualmente raccolti nell'ambito dello svolgimento dell'attività nel rispetto delle leggi in materia e delle migliori prassi applicabili.

Pertanto, la Società tutela il diritto alla privacy di persone, clienti, fornitori, partner commerciali e di tutti coloro con i quali stabilisce relazioni, utilizzando i dati e le informazioni solo per scopi definiti e appropriati.

TRASPARENZA, CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI

Italgen pone la massima attenzione nel mettere a disposizione di tutti gli stakeholder informazioni accurate, tempestive e complete relativamente alle sue performance.

Questo principio si applica alla rendicontazione finanziaria e non finanziaria, secondo principi contabili consolidati e verificati, e a tutti i documenti pubblici della Società, al fine di fornire una rappresentazione veritiera ed esaustiva dei fatti.

Intelligenza artificiale

ORIENTAMENTI ETICI PER UN'INTELLIGENZA ARTIFICIALE AFFIDABILE

Per Italgén l'innovazione è un valore. Per questo supporta le tecnologie, il digitale e la ricerca del nuovo, con piena disponibilità al cambiamento, approccio proattivo e dinamico che guardi al mondo da una prospettiva diversa mirando alla crescita individuale e societaria.

In tema di Intelligenza Artificiale, la Società fa propri gli orientamenti etici espressi dal Gruppo di Esperti ad Alto Livello istituito dalla Commissione Europea, che sono di seguito riportati.

Azione e sorveglianza umane: *I sistemi di IA dovrebbero responsabilizzare gli esseri umani, consentendo loro di prendere decisioni informate e promuovendo i loro diritti fondamentali. Al tempo stesso, devono essere garantiti adeguati meccanismi di sorveglianza, che possono essere conseguiti mediante approcci "human-in-the-loop", "human-on-the-loop" e "human-in-command".*

Robustezza tecnica e sicurezza: *I sistemi di IA devono essere resilienti e protetti. Devono essere sicuri, garantire un piano di regresso in caso di problemi, nonché essere accurati, affidabili e riproducibili. Questo è l'unico modo per garantire che anche i danni involontari possano essere ridotti al minimo e prevenuti.*

Riservatezza e governance dei dati: *oltre a garantire il pieno rispetto della vita privata e della protezione dei dati, devono essere garantiti adeguati meccanismi di governance dei dati, tenendo conto della qualità e dell'integrità dei dati e garantendo un accesso legittimo ai dati.*

Trasparenza: *i modelli aziendali relativi ai dati, al sistema e all'IA dovrebbero essere trasparenti. I meccanismi di tracciabilità possono contribuire a raggiungere questo obiettivo. Inoltre, i sistemi di IA e le loro decisioni dovrebbero essere spiegati in modo adattato ai portatori di interessi interessati. Gli esseri umani devono essere consapevoli di interagire con un sistema di IA e devono essere informati delle capacità e dei limiti del sistema.*

Diversità, non discriminazione ed equità: *Occorre evitare distorsioni inique, in quanto potrebbero avere molteplici implicazioni negative, dall'emarginazione dei gruppi vulnerabili all'inasprimento dei pregiudizi e delle discriminazioni. Promuovendo la diversità, i sistemi di IA dovrebbero essere accessibili a tutti, indipendentemente da qualsiasi disabilità, e coinvolgere i portatori di interessi pertinenti durante l'intero ciclo di vita.*

Benessere sociale e ambientale: *I sistemi di IA dovrebbero andare a beneficio di tutti gli esseri umani, comprese le generazioni future. Occorre pertanto garantire che siano sostenibili e rispettose dell'ambiente. Inoltre, dovrebbero tenere conto dell'ambiente, compresi altri esseri viventi, e il loro impatto sociale e sulla società in generale dovrebbe essere attentamente preso in considerazione.*

Responsabilità: *Dovrebbero essere previsti meccanismi che garantiscano la responsabilità e l'accountability dei sistemi di IA e dei loro risultati. La verificabilità, che consente la valutazione degli algoritmi, dei dati e dei processi di progettazione, svolge un ruolo fondamentale in tale contesto, in particolare nelle applicazioni critiche. Inoltre, dovrebbe essere garantito un adeguato ricorso accessibile.*

Risorse e beni dell'azienda

UTILIZZO RESPONSABILE DEI BENI AZIENDALI E DEI SISTEMI INFORMATICI

Ogni Destinatario è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni aziendali ed evitarne un utilizzo improprio, che possa essere causa di danno, riduzione di efficienza o comunque contrario alle procedure aziendali.

Tutte le persone sono responsabili della protezione del patrimonio aziendale e dell'utilizzo dei sistemi informatici posti sotto il loro controllo diretto.

L'uso di internet e i messaggi di posta elettronica da account aziendali devono riferirsi unicamente a temi coerenti con l'attività lavorativa.

RISERVATEZZA, INFORMAZIONI AZIENDALI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le informazioni e la documentazione aziendale sono uno degli elementi principali del patrimonio della Società e quindi di ogni stakeholder. La loro diffusione non autorizzata può creare danni economici e reputazionali.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia, al Personale e ai Collaboratori è richiesto di mantenere la massima riservatezza su documenti e, in generale, su tutte le notizie e informazioni apprese nel contesto di progetti di investimento e di operazioni aziendali.

Il Personale e i Collaboratori non possono utilizzare le informazioni e la documentazione cui accedono nell'ambito delle loro funzioni per un uso che non sia professionale e sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto professionale, commerciale o industriale. Le informazioni di carattere riservato possono essere rese note nell'ambito dell'organizzazione aziendale esclusivamente a coloro che dimostrino di averne necessità per motivi di lavoro.

È vietata a tutti i Destinatari qualsiasi forma di investimento personale, diretto o per interposta persona, che trovi la sua fonte in notizie aziendali riservate o in informazioni privilegiate.

REPUTAZIONE

Tutti i Destinatari, e in particolare gli Organi Sociali e il Personale tutelano la reputazione di Italgas, agendo nel rispetto dei principi del Codice Etico e ne salvaguardano il capitale relazionale, considerando le aspettative degli stakeholder.

Questo richiede un utilizzo del brand pienamente coerente con Vision, Mission e Valori e azioni sui social network, o comunque di dominio pubblico, non atte a danneggiare la reputazione della Società, anche solo potenzialmente.

Meccanismi di attuazione e controllo

PROMOZIONE, DIFFUSIONE E FORMAZIONE

Italgen si impegna a garantire a tutti gli stakeholder la diffusione e la conoscenza del Codice Etico, delle Politiche di Sostenibilità, della Politica di Investimento Responsabile, della Carta delle Partnership e degli altri documenti di governance, almeno attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale.

La Società si impegna ad attuare specifici programmi di formazione per gli Organi Sociali e il Personale, mirati a garantire e mantenere nel tempo l'effettiva conoscenza del Codice Etico. L'attività di formazione è obbligatoria per coloro a cui è destinata.

Il Codice Etico e i documenti di governance ad esso connessi sono condivisi con tutti i Business Partner in occasione degli scambi di documentazione ufficiali.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

Il Codice Etico costituisce presupposto ed è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Italgen ai sensi e agli effetti del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L'Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è chiamato a vigilare sull'osservanza del Codice Etico.

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato, attraverso le proprie decisioni e azioni, a promuovere presso la Società un clima etico coerente con i valori espressi dal Codice Etico.

L'attuazione operativa delle regole di condotta del Codice Etico è nelle responsabilità degli Amministratori a tal fine delegati e di tutto il Personale della Società, ciascuno per la propria competenza.

È compito del Consiglio di Amministrazione, anche sulla base degli interventi correttivi o migliorativi proposti dall'Organismo di Vigilanza, aggiornare il Codice Etico al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e sociale o al mutamento delle normative e delle prassi di riferimento.

SEGNALAZIONI

Italgen adotta le misure ritenute più opportune per facilitare la tempestiva segnalazione di violazioni del Codice Etico, ispirandosi ai principi e alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 10 marzo 2023, n.24 in materia di *whistleblowing*.

Il dovere di segnalazione coinvolge i componenti degli Organi Sociali, il Personale e i Collaboratori e riguarda fatti o comportamenti in violazione del Codice Etico di cui essi siano a diretta conoscenza o di cui siano venuti a conoscenza tramite comunicazione altrui, incluse le Terze Parti.

La segnalazione può essere anche anonima. Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e fondate su elementi di fatto.

La segnalazione deve avvenire attraverso canali dedicati, identificati allo scopo di garantire la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante.

La segnalazione è gestita secondo le prescrizioni e le procedure previste dal paragrafo "Whistleblowing e gestione delle segnalazioni" del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, che qui si intende richiamato.

La Società vieta qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, anche laddove la segnalazione dovesse rivelarsi infondata nel merito.

La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni non veritiere oppure finalizzate a danneggiare la Società, gli Organi Sociali o il Personale.

Canali di segnalazione

Piattaforma online

<https://italgen.integrityline.com>

Posta ordinaria

Italgen S.p.A.
via J.F. Kennedy 37, 24020, Villa di Serio (BG)
c.a. Organismo di Vigilanza

Incontro diretto

con l'Organismo di Vigilanza.

SISTEMA SANZIONATORIO

Italgen condanna qualsiasi comportamento difforme dalle previsioni del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare alla stessa un vantaggio.

Alle violazioni del Codice Etico si applica il sistema sanzionatorio adottato ai sensi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, che qui si intende richiamato.



www.italgen.it

POLITICHE DI SOSTENIBILITÀ

2025

Approvate dal Consiglio di Amministrazione il 23 gennaio 2025

Italgen Società Benefit

SEDE LEGALE:

Via Kennedy 37, Villa di Serio (BG)

www.italgen.it

POLITICHE DI SOSTENIBILITÀ

PASSION FOR ENERGY

VISION

Nella piena consapevolezza del ruolo delle energie rinnovabili nella costruzione di un futuro sostenibile, Italgas intende continuare a innovare e diversificare, con lo scopo di fornire energia elettrica con la più bassa carbon footprint tecnicamente possibile, assicurando efficienza, continuità, sicurezza e qualità della distribuzione e creando valore condiviso per l'economia, la società e l'ambiente.

MISSION

Italgas garantisce all'infrastruttura energetica e agli utenti finali sui mercati nazionali e internazionali una fornitura sostenibile, affidabile e resiliente, contribuendo agli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale, supportando una transizione giusta verso un'economia a bassa intensità di carbonio e promuovendo stili di vita responsabili..



Carlo Giuseppe Bianchini
PRESIDENTE

Operiamo dal 2001 come produttore e distributore di energia elettrica da fonti rinnovabili, supportando una transizione giusta verso un'economia a bassa intensità di carbonio e promuovendo stili di vita responsabili. La nostra esperienza, nata e sviluppata all'interno di uno dei principali gruppi industriali italiani, ci ha portato, negli anni, a diversificare dalla produzione idroelettrica per sviluppare progetti eolici in Bulgaria, Turchia, Egitto e Marocco e fotovoltaici in Italia.

Reattività, resilienza e solidarietà contraddistinguono, in continuità col passato, il nostro modo di fare impresa, oggi interamente focalizzato sul territorio italiano. Intuizione, visione a lungo termine e imprenditorialità sono alla base del nostro modello di business, che integra la sostenibilità, sostenendo allo stesso tempo gli obiettivi di decarbonizzazione globali, le comunità locali che ci ospitano e l'ecosistema in cui operiamo.

La potenza dell'acqua, la spinta del vento, la luce del sole sono le nostre fonti di energia, unitamente alla competenza e dedizione delle nostre persone.

Prendendo ispirazione dai più elevati riferimenti globali, le Politiche di Sostenibilità estendono e integrano il Codice Etico adottato da Italgas. Insieme, trovano applicazione nella Carta delle Partnership.

I Principi guida ne sono il cardine, ulteriormente dettagliati in sei politiche dedicate:

- **Salute e sicurezza**
- **Diversità e inclusione**
- **Ambiente e risorse**
- **Energia e clima**
- **Diritti e società**
- **Qualità e responsabilità**



Luca Musicco
AMMINISTRATORE DELEGATO
DIRETTORE GENERALE

Il Codice Etico e le Politiche di Sostenibilità vincolano gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e tutti coloro che operano a qualsiasi titolo con Italgas in tutti i rapporti interni ed esterni alla Società all'osservanza dei principi e disposizioni in esse contenuti. In particolare, i componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a ispirarsi ad essi nel fissare gli obiettivi, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alle imprese gestite. Lo stesso vale per i dirigenti, nel dare concreta attuazione all'attività di direzione sia all'interno, rafforzando così la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con la Società.

Principi guida

Italgen abbraccia e sostiene pubblicamente i suoi Valori, assumendoli come guida nelle attività quotidiane e trasformandoli in strategia, obiettivi e azioni condivise con gli azionisti, i business partner e tutti gli stakeholder nella sua sfera di influenza.

In linea con i più elevati standard di integrità e pienamente consapevole delle sfide globali, attraverso innovazione, competitività e sostenibilità Italgen pone al centro la creazione di valore fondata su una crescita economica sana, inclusiva, rispettosa dei diritti umani e del lavoro, in equilibrio con l'ambiente e coinvolta attivamente nel contrasto alla corruzione.

Questo percorso virtuoso passa anche attraverso l'informazione trasparente, dal singolo sito operativo al livello corporate, dalle comunità locali alla società in generale, comprese le istituzioni, le organizzazioni non governative e i rappresentanti del settore pubblico e privato.

Le persone, le capacità intellettuali, le relazioni sociali, le risorse naturali, tecnologiche e finanziarie sono capitali che creano valore duraturo e condiviso.

Le **Politiche di Sostenibilità** estendono e integrano il Codice Etico e ne hanno gli stessi Destinatari:

- Organi Sociali.
- Personale con contratto di lavoro di qualsiasi tipologia e natura.
- Collaboratori che agiscono in nome e per conto della Società.
- Parti Terze quali i fornitori di beni e servizi, gli appaltatori, i distributori e ogni altro partner d'impresa, co-investitore o beneficiario

Si applicano nelle relazioni con tutte le controparti, nelle due diligence, fusioni o acquisizioni e nel coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder nella sua sfera di influenza.

Per garantirne l'efficacia, questo documento è soggetto a periodica revisione o aggiornamento ed è oggetto di adeguata comunicazione o formazione estesa a tutti i Destinatari.

GLI IMPEGNI

1 Sostenere e rispettare i **diritti umani** proclamati a livello internazionale, che sono universali e appartengono in modo egualitario a ogni persona.

2 Implementare pratiche di lavoro basate su occupazione equa, **pari opportunità**, sviluppo delle competenze e **inclusività**, considerando la **diversità** come una fonte di valore.

3 Garantire la **salute**, la **sicurezza** e il **benessere** di tutte le parti coinvolte, fornendo condizioni di lavoro, attrezzature, informazioni e formazione adeguate.

4 Attuare e garantire in modo trasparente **governance** e **integrità**, implementando appropriati modelli di **compliance** e procedure organizzative efficaci.

5 Creare e mantenere **relazioni con azionisti, investitori e mercato** basate su partnership, trasparenza, scambio di informazioni e condivisione di impegni.

6 Investire tempo, competenze e risorse per il **sostegno delle comunità**, favorendo lo sviluppo locale con il regolare coinvolgimento di tutte le parti interessate.

7 Perseguire la **riduzione delle emissioni di gas serra** sull'intera catena del valore, definendo **obiettivi basati sulla scienza** in linea con l'**Accordo di Parigi** e i principi della **giustizia climatica**.

8 Contribuire alla **protezione dell'ambiente** e delle specie viventi, beneficiando delle **risorse naturali** in modo responsabile e nel rispetto della natura senziente degli **animali**.

9 Garantire il costante miglioramento della **qualità** e del **valore ambientale e sociale** di processi, prodotti, applicazioni e servizi, promuovendo la ricerca e l'innovazione.

10 Generare e distribuire **benessere economico**, diretto e indiretto, creando **valore condiviso** per gli investitori, i business partner, la società e l'ambiente.

Le Politiche di Sostenibilità di Italgen fanno propri i più elevati riferimenti globali e in particolare: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, gli UN Guiding Principles on Business and Human Rights, le Convenzioni, i Protocolli e le Raccomandazioni dell'International Labour Organization, l'Accordo di Parigi sul Clima, le Normative e Convenzioni internazionali sui diritti degli Animali. Inoltre, esprimono gli impegni presi con UN Global Compact, Women's Empowerment Principles e Science Based Targets initiative e supportano i principali standard di gestione operativa o rendicontazione quali, SA8000, ISO 26000, ESRs/GRI, SASB e TCFD.

Salute e sicurezza

La Politica "Salute e sicurezza" è parte integrante delle Politiche di Sostenibilità e ne ha gli stessi Destinatari.

Si applica nelle relazioni con tutte le controparti, nelle due diligence, fusioni o acquisizioni e nel coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder nella sua sfera di influenza.

Per garantirne l'efficacia, questo documento è soggetto a periodica revisione o aggiornamento ed è oggetto di adeguata comunicazione o formazione estesa a tutti i Destinatari.

Italgén considera la sicurezza, la tutela e promozione della salute e il benessere della persona come valori fondamentali da integrare in tutte le sue attività. Questo principio si estende a dipendenti, imprese, fornitori, visitatori, comunità locali e ogni altra parte interessata inclusa nella sua sfera di influenza.

La Società è impegnata a adottare misure concrete per eliminare incidenti, infortuni e malattie causate dall'attività lavorativa, riducendo i rischi in tutte le sue attività. Inoltre, mira al raggiungimento dei più elevati livelli di sensibilizzazione collettiva e individuale, incoraggiando un processo di miglioramento continuo attraverso l'adozione di sistemi di gestione efficaci e la leadership visibile come chiave del successo.

Tutto il personale è adeguatamente formato ed equipaggiato per svolgere il proprio ruolo in condizioni di piena sicurezza e salubrità, secondo procedure operative mirate a ridurre al minimo l'esposizione ai fattori di rischio e tenendo in considerazione le diverse necessità ed esigenze di donne e uomini.

Con il proprio comportamento esemplare, non solo nei luoghi di lavoro, ognuno dà valore alle persone, promuovendo salute e sicurezza come stile di vita.

GLI IMPEGNI

1 Garantire che **impianti e attrezzature** siano progettati, realizzati, utilizzati e mantenuti al fine di minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza, adottando le migliori tecniche disponibili nei nuovi impianti o in caso di ammodernamento o sostituzione di impianti esistenti.

2 Definire e adottare **standard operativi** di eccellenza per le attività principali e fornire gli strumenti operativi per garantirne la piena applicazione in tutti i luoghi di lavoro.

3 Attuare regolari **controlli nei luoghi di lavoro** e adeguata **sorveglianza sanitaria** per monitorare l'esposizione dei lavoratori e prevenire qualsiasi possibile rischio che possa compromettere la loro salute e sicurezza.

4 Adottare **sistemi di gestione**, sottoposti regolarmente ad audit e aggiornamenti, che garantiscano la **conformità** alle normative applicabili e favoriscano il **miglioramento continuo** verso l'obiettivo **Zero Infortuni**.

5 Cercare la **consultazione** e la **partecipazione** dei lavoratori e, ove presenti, dei loro rappresentanti, promuovendo **informazione** trasparente ed efficace, utilizzando gli strumenti più appropriati sia per la segnalazione e l'analisi degli incidenti, sia per la tempestiva condivisione delle migliori pratiche e delle azioni di miglioramento.

6 Assicurare che tutto il personale partecipi regolarmente ai corsi di formazione e sviluppi una sensibilità individuale nei riguardi della **cultura della salute e della sicurezza**, adottando un comportamento responsabile sul luogo di lavoro e promuovendone l'applicazione anche nello stile di vita.

Le Politiche di Sostenibilità di Italgén fanno propri i più elevati riferimenti globali e in particolare: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, gli UN Guiding Principles on Business and Human Rights, le Convenzioni, i Protocolli e le Raccomandazioni dell'International Labour Organization, l'Accordo di Parigi sul Clima, le Normative e Convenzioni internazionali sui diritti degli Animali. Inoltre, esprimono gli impegni presi con UN Global Compact, Women's Empowerment Principles e Science Based Targets initiative e supportano i principali standard di gestione operativa o rendicontazione quali, SA8000, ISO 26000, ESRs/GRI, SASB e TCFD.

Diversità e inclusione

Italgen promuove in tutte le attività un ambiente di lavoro libero da ogni forma di discriminazione o prevaricazione, in cui il rispetto, l'apertura a idee e prospettive diverse e il supporto reciproco possano sviluppare pienamente il potenziale del capitale umano e in cui tutte le persone si sentano rispettate, trattate e valorizzate con equità e abbiano pari opportunità di crescita professionale.

Il Consiglio di Amministrazione di Italgen testimonia tale approccio. Le diversità di genere, profilo professionale, percorso formativo, background ed età informano l'orientamento sulla sua composizione. Gli stessi principi generali valgono per la composizione di ogni altro Organo Sociale, i cui membri devono possedere competenze ed esperienze che permettano di apportare un reale contributo al dibattito e assicurare un'interazione costruttiva ed efficace con il Consiglio di Amministrazione.

Riconoscimento e valorizzazione delle diversità, equità relazionale e inclusione sono le fondamenta di un ambiente di lavoro in cui ciascun individuo è sostenuto nella sua unicità.

La Politica "Diversità e inclusione" è parte integrante delle Politiche di Sostenibilità e ne ha gli stessi Destinatari.

Si applica nelle relazioni con tutte le controparti, nelle due diligence, fusioni o acquisizioni e nel coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder nella sua sfera di influenza.

Per garantirne l'efficacia, questo documento è soggetto a periodica revisione o aggiornamento ed è oggetto di adeguata comunicazione o formazione estesa a tutti i Destinatari.

GLI IMPEGNI

1 Promuovere **uguaglianza ed equilibrio di genere**, supportando l'avanzamento professionale, eliminando *bias* e pregiudizi, aumentando la diversità di genere nei ruoli di leadership ed eliminando il *gender pay gap*, anche con piani di sviluppo che privilegino il genere meno rappresentato.

2 Creare un ambiente sicuro, accogliente e inclusivo attraverso la formazione sull'**identità di genere e orientamento sessuale e affettivo** oltre gli stereotipi e la previsione di benefici per le persone e i loro nuclei familiari.

3 Sostenere **genitori e caregiver** di qualsiasi genere, offrendo orari di lavoro e modalità di congedo parentale flessibili, prevedendo servizi e risorse mirate a garantire un equilibrio sano tra vita lavorativa e familiare e creando consapevolezza sui *bias* di genere legati alla genitorialità.

4 Garantire un ambiente equo e accessibile per le persone con **disabilità** di qualsiasi tipo, rimuovendo le barriere fisiche e anche virtuali grazie alle tecnologie, adattando i processi di assunzione e sviluppo e promuovendo la sensibilizzazione e l'educazione della popolazione aziendale.

5 Considerare le necessità delle persone con **condizioni cliniche e malattie croniche**, fornendo adeguati supporti in termini di permessi, flessibilità e garantendo pari opportunità e accesso a tutte le risorse e benefici offerti dell'azienda.

6 Valorizzare e rispettare la **diversità di età** per beneficiare delle prospettive e competenze di tutti, adottando modalità di lavoro flessibili per gestire le responsabilità lavorative nel rispetto delle esigenze personali e familiari e stimolando lo scambio intergenerazionale di esperienza e conoscenza.

7 Promuovere l'inclusione di lavori provenienti da **diverse culture, etnie e paesi**, attraverso programmi di integrazione di personale di origine straniera, la promozione della diversità linguistica delle persone migranti e il supporto alle necessità specifiche dei dipendenti con background migratorio.

8 Promuovere **multiculturalità e interculturalità** con modalità specifiche che riconoscano, celebrino e valorizzino la diversità delle tradizioni culturali, delle credenze e delle esperienze e degli orientamenti religiosi del personale.

Le Politiche di Sostenibilità di Italgen fanno propri i più elevati riferimenti globali e in particolare: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, gli UN Guiding Principles on Business and Human Rights, le Convenzioni, i Protocolli e le Raccomandazioni dell'International Labour Organization, l'Accordo di Parigi sul Clima, le Normative e Convenzioni internazionali sui diritti degli Animali. Inoltre, esprimono gli impegni presi con UN Global Compact, Women's Empowerment Principles e Science Based Targets initiative e supportano i principali standard di gestione operativa o rendicontazione quali, SA8000, ISO 26000, ESRs/GRI, SASB e TCFD.

Ambiente e risorse

La Politica "Ambiente e risorse" è parte integrante delle Politiche di Sostenibilità e ne ha gli stessi Destinatari.

Si applica nelle relazioni con tutte le controparti, nelle due diligence, fusioni o acquisizioni e nel coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder nella sua sfera di influenza.

Per garantirne l'efficacia, questo documento è soggetto a periodica revisione o aggiornamento ed è oggetto di adeguata comunicazione o formazione estesa a tutti i Destinatari.

Italgen si impegna a prevenire, minimizzare, mitigare e compensare l'impronta generata dalle sue attività sull'ambiente e sulle specie viventi e riconosce la necessità di una transizione proattiva verso un'economia rigenerativa, rispettosa della natura senziente degli animali e a basso tenore di carbonio, capace al tempo stesso di creare valore sociale.

A tal fine, promuove attivamente lo sviluppo di soluzioni pratiche realizzabili, in collaborazione con le istituzioni e gli altri attori che operano in modo responsabile nei cicli produttivi e di consumo connessi, promuovendo la valorizzazione di risorse alternative, il design di prodotti sostenibili e la diffusione di tecnologie e modalità gestionali eco-efficienti.

Uso responsabile delle risorse e promozione di stili di vita responsabili preservano il capitale naturale e creano valore per la Società.

GLI IMPEGNI

1 Garantire che **impianti e attrezzature** siano progettati, realizzati, utilizzati e mantenuti al fine di ridurre l'impronta ambientale, adottando le migliori tecniche disponibili nei nuovi impianti o in caso di ammodernamento o sostituzione di impianti esistenti.

2 Promuovere sull'intero ciclo di vita l'accesso responsabile alle **risorse naturali** e adottare modalità gestionali mirate a ridurre il consumo di **materie prime**, specialmente se non rinnovabili.

3 Preservare sull'intero ciclo di vita la **sicurezza delle acque**, a salvaguardia della fruibilità collettiva, e adottare modalità gestionali mirate a ridurre il consumo, specialmente nelle aree con stress idrico.

4 Proteggere sull'intero ciclo di vita gli **ecosistemi** e la **biodiversità**, anche al di fuori delle aree protette, e cessare ogni forma di **deforestazione**.

5 Preservare lo stato dei **suoli**, assicurando la migliore gestione delle eventuali contaminazioni ambientali storiche.

6 Minimizzare la generazione di **rifiuti** e sottoprodotti e massimizzarne la valorizzazione sull'intero ciclo di vita, dando priorità a **riciclo e recupero** di materia, e ricorrendo solo in ultimo al recupero di energia o forme di smaltimento ambientalmente e socialmente responsabile.

7 Definire e implementare standard interni di riferimento per la valutazione e il **monitoraggio** delle performance ambientali al fine di stabilire e verificare gli obiettivi di miglioramento.

8 Adottare **sistemi di gestione**, sottoposti regolarmente ad audit e aggiornamenti, che garantiscano la **conformità** alle normative applicabili e favoriscano il **miglioramento continuo** verso **obiettivi** ambientali definiti.

9 Incoraggiare dipendenti, i fornitori di beni e servizi, gli appaltatori, i distributori, i clienti e ogni altro partner d'impresa, investitore o beneficiario a **comportamenti e scelte** rispettose dell'ambiente, supportando progetti e iniziative, anche con le comunità locali, mirati a promuovere consapevolezza ambientale e la transizione verso **stili di vita**

Le Politiche di Sostenibilità di Italgen fanno propri i più elevati riferimenti globali e in particolare: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, gli UN Guiding Principles on Business and Human Rights, le Convenzioni, i Protocolli e le Raccomandazioni dell'International Labour Organization, l'Accordo di Parigi sul Clima, le Normative e Convenzioni internazionali sui diritti degli Animali. Inoltre, esprimono gli impegni presi con UN Global Compact, Women's Empowerment Principles e Science Based Targets initiative e supportano i principali standard di gestione operativa o rendicontazione quali, SA8000, ISO 26000, ESRs/GRI, SASB e TCFD.

Energia e clima

Italgas è consapevole di come il cambiamento climatico stia esacerbando i rischi e influenzando la salute, i mezzi di sussistenza, la catena alimentare, l'approvvigionamento idrico, la sicurezza umana, la biodiversità e la crescita economica, mentre le disuguaglianze continuano ad aggravarsi, soprattutto per i più vulnerabili.

Con l'Accordo di Parigi del 2015, i governi mondiali si sono impegnati a frenare l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire gli sforzi per limitare il riscaldamento a 1,5 °C. Per raggiungere questo obiettivo, le emissioni di gas serra devono dimezzarsi entro il 2030 e raggiungere net-zero entro il 2050.

Aderendo alla *Science Based Targets initiative* e facendo propri i principi di giustizia climatica, Italgas promuove azioni efficaci per il clima che uniscano diritti umani, sviluppo e decarbonizzazione.

Un'ambiziosa azione per il clima, attraverso obiettivi di riduzione delle emissioni basati sulla scienza, guida la Società verso un'economia net-zero, favorendone la crescita sostenibile.

La Politica "Energia e clima" è parte integrante delle Politiche di Sostenibilità e ne ha gli stessi Destinatari.

Si applica nelle relazioni con tutte le controparti, nelle due diligence, fusioni o acquisizioni e nel coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder nella sua sfera di influenza.

Per garantirne l'efficacia, questo documento è soggetto a periodica revisione o aggiornamento ed è oggetto di adeguata comunicazione o formazione estesa a tutti i Destinatari.

GLI IMPEGNI

1 Garantire che **impianti e attrezzature** siano progettati, realizzati, utilizzati e mantenuti al fine di massimizzare l'**efficienza energetica**, adottando le migliori tecniche disponibili nei nuovi impianti o in caso di ammodernamento o sostituzione di impianti esistenti.

2 Promuovere sull'intero ciclo di vita l'utilizzo di **combustibili a bassa impronta ambientale e carbonica** e adottare modalità gestionali mirate a ridurre il consumo.

3 Massimizzare sull'intero ciclo di vita l'utilizzo di **energia elettrica rinnovabile**, attraverso autoproduzione, contratti di acquisto garantiti o acquisto di certificati di garanzia di origine, e adottare modalità gestionali mirate a ridurre il consumo.

4 Promuovere, in ambito business e commuting, soluzioni di **mobilità a bassa impronta di carbonio** funzionali e accessibili a tutti.

5 Affrontare proattivamente la **sfida ai cambiamenti climatici**, perseguendo la riduzione delle emissioni di gas serra sull'intera catena del valore, definendo **obiettivi basati sulla scienza** in linea con l'**Accordo di Parigi** e con la **giustizia climatica** e l'equità al centro di questi sforzi.

6 Definire e implementare standard interni di riferimento per la valutazione del **rischio climatico** e il **monitoraggio** delle performance al fine di stabilire e verificare gli obiettivi di miglioramento.

7 Adottare **sistemi di contabilità e reporting** trasparenti per le emissioni di gas serra, secondo standard riconosciuti e sottoposti a regolari attività di audit.

8 Incoraggiare dipendenti, i fornitori di beni e servizi, gli appaltatori, i distributori, i clienti e ogni altro partner d'impresa, investitore o beneficiario a **comportamenti e scelte** in linea con la **transizione low-carbon**, supportando progetti e iniziative, anche con le comunità locali, mirati a promuovere la necessaria consapevolezza.

Le Politiche di Sostenibilità di Italgas fanno propri i più elevati riferimenti globali e in particolare: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, gli UN Guiding Principles on Business and Human Rights, le Convenzioni, i Protocolli e le Raccomandazioni dell'International Labour Organization, l'Accordo di Parigi sul Clima, le Normative e Convenzioni internazionali sui diritti degli Animali. Inoltre, esprimono gli impegni presi con UN Global Compact, Women's Empowerment Principles e Science Based Targets initiative e supportano i principali standard di gestione operativa o rendicontazione quali, SA8000, ISO 26000, ESRs/GRI, SASB e TCFD.

Diritti e società

La Politica "Diritti e società" è parte integrante delle Politiche di Sostenibilità e ne ha gli stessi Destinatari.

Si applica nelle relazioni con tutte le controparti, nelle due diligence, fusioni o acquisizioni e nel coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder nella sua sfera di influenza.

Per garantirne l'efficacia, questo documento è soggetto a periodica revisione o aggiornamento ed è oggetto di adeguata comunicazione o formazione estesa a tutti i Destinatari.

Italgen sostiene i diritti umani proclamati a livello internazionale, quali diritti inalienabili di tutti gli individui, fondati sul riconoscimento della dignità, della libertà e dell'uguaglianza degli esseri umani. I rapporti con tutti i propri stakeholder sono costruiti su impegno reciproco, partenariato attivo, fiducia, trasparenza e collaborazione nel lungo periodo.

La Società si impegna a non rendersi complice di abusi dei diritti umani nella catena di fornitura e nelle relazioni commerciali con tutti i paesi con i quali opera e non mantiene relazioni con organizzazioni che non garantiscano uguaglianza di opportunità e trattamento, facendo distinzione di genere, età, etnia, nazionalità, condizioni o origini sociali, religione, orientamenti sessuali o politici o di qualsivoglia altro credo.

Crea e promuove, lungo l'intera catena del valore, relazioni virtuose con le comunità locali e le eventuali popolazioni indigene attraverso la comprensione dei loro bisogni, la promozione di progetti locali sostenibili, che non generino rapporti di dipendenza, e il regolare coinvolgimento degli stakeholder.

Valori, Codici e Politiche definiscono i prerequisiti inderogabili per stabilire e mantenere relazioni di qualunque natura nella sfera di influenza della Società.

1 Sostenere l'inviolabilità della **libertà personale**, rifiutando ogni forma di schiavitù e tratta di esseri umani.

2 Stabilire in diciotto anni l'**età minima** per l'accesso a qualsiasi tipo di impiego o lavoro che, per sua natura o per le condizioni nelle quali è svolto, possa pregiudicare la salute, la sicurezza o l'integrità morale dei minori.

3 Garantire **piena uguaglianza** di opportunità, trattamento e **inclusione** senza distinzione di genere, età, etnia, nazionalità, condizioni e origini sociali, religione, orientamenti sessuali o politici o di qualsivoglia altro credo, rifiutando tutte le forme di lavoro forzato, le coercizioni mentali o fisiche, le molestie e la violenza sessuale e verbale.

4 Rispettare i **diritti del lavoro** primari, quali la libertà di associazione, la negoziazione collettiva, garantendo benefici previdenziali, salari equi e orari di lavoro non eccessivi e rispettosi delle esigenze di **conciliazione vita-lavoro**.

5 Assicurare **condizioni di lavoro salubri e sicure**, accesso gratuito all'acqua potabile, ai servizi igienico-sanitari e, ovunque sia necessario, strutture di permanenza lavorativa o abitativa idonee, locali adibiti a mensa, ristoro o luoghi per la conservazione e consumazione dei pasti.

6 Promuovere programmi di **salvaguardia della salute** e di **aiuto alle comunità** colpite da calamità naturali e sanitarie.

7 Supportare l'**educazione scolastica** in tutte le sue forme, la crescita delle **competenze** locali e, laddove in linea coi propri valori, attività artistiche, sportive, culturali e sociali.

8 Sostenere programmi rivolti a servizi di pubblica utilità o fruizione, contribuendo allo sviluppo di adeguate infrastrutture e al miglioramento della **qualità della vita** delle comunità.

GLI IMPEGNI

Le Politiche di Sostenibilità di Italgen fanno propri i più elevati riferimenti globali e in particolare: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, gli UN Guiding Principles on Business and Human Rights, le Convenzioni, i Protocolli e le Raccomandazioni dell'International Labour Organization, l'Accordo di Parigi sul Clima, le Normative e Convenzioni internazionali sui diritti degli Animali. Inoltre, esprimono gli impegni presi con UN Global Compact, Women's Empowerment Principles e Science Based Targets initiative e supportano i principali standard di gestione operativa o rendicontazione quali, SA8000, ISO 26000, ESRS/GRI, SASB e TCFD.

Qualità e responsabilità

Italgen lavora per assicurare e migliorare continuamente la qualità dei prodotti, processi e servizi. A tal fine, adotta un approccio sistematico volto a soddisfare requisiti di qualità sempre più sfidanti, creando valore lungo il ciclo di vita dei prodotti e migliorando i rapporti con clienti e fornitori.

Combinando la visione sostenibile con le crescenti richieste del mercato, la Società mira a comprendere, controllare e comunicare le performance tecniche, ambientali e sociali di prodotti e servizi, lungo tutto il ciclo di vita, dall'approvvigionamento delle materie prime alla produzione e allo smaltimento finale o riutilizzo.

Inoltre, per quanto fattibile nella sua sfera di influenza, promuove le applicazioni più sostenibili e il consumo responsabile di prodotti e servizi.

Attività, prodotti e servizi allineati ai Codici della Società e ai requisiti delle norme di riferimento creano valore per il mercato e promuovono stili di vita sostenibili.

La Politica "Qualità e responsabilità" è parte integrante delle Politiche di Sostenibilità e ne ha gli stessi Destinatari.

Si applica nelle relazioni con tutte le controparti, nelle due diligence, fusioni o acquisizioni e nel coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder nella sua sfera di influenza.

Per garantirne l'efficacia, questo documento è soggetto a periodica revisione o aggiornamento ed è oggetto di adeguata comunicazione o formazione estesa a tutti i Destinatari.

GLI IMPEGNI

1 Garantire che **impianti e attrezzature** siano progettati, realizzati, utilizzati e mantenuti al fine di gestire e controllare al meglio la qualità di prodotti, processi e servizi, in linea con l'approccio sostenibile adottato.

2 Adottare modalità di **monitoraggio** e controllo dei cicli produttivi e delle attività di servizio basate su strumentazioni, metriche e procedure appropriate, operate da tecnici qualificati.

3 Promuovere l'adozione di **sistemi di gestione**, sottoposti regolarmente ad audit e aggiornamenti, che garantiscano la **conformità** alle normative applicabili e favoriscano il **miglioramento continuo** verso **obiettivi** definiti.

4 Assicurare sull'intera catena del valore la **conformità** con tutti gli standard, le norme tecniche, i codici di buona pratica applicabili, i requisiti di mercato e le richieste dei clienti.

5 Ottenere e mantenere la **fiducia di fornitori e clienti**, costruendo canali di coinvolgimento e ascolto e garantendo la qualità tecnica, ambientale e sociale di prodotti, processi e servizi, condizioni economiche eque e assistenza qualificata.

6 Rendere disponibili e **comunicare responsabilmente** a clienti, rivenditori, consumatori finali e parti interessate le informazioni relative alle performance tecniche, ambientali e sociali, inclusi i potenziali effetti su salute e sicurezza dei materiali utilizzati e dei prodotti commercializzati.

Le Politiche di Sostenibilità di Italgen fanno propri i più elevati riferimenti globali e in particolare: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, gli UN Guiding Principles on Business and Human Rights, le Convenzioni, i Protocolli e le Raccomandazioni dell'International Labour Organization, l'Accordo di Parigi sul Clima, le Normative e Convenzioni internazionali sui diritti degli Animali. Inoltre, esprimono gli impegni presi con UN Global Compact, Women's Empowerment Principles e Science Based Targets initiative e supportano i principali standard di gestione operativa o rendicontazione quali, SA8000, ISO 26000, ESRs/GRI, SASB e TCFD.



www.italgen.it